

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI, VII e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	73
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	106

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TtIpI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	127
AGRICOLTURA (XIII)	»	132
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	143
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	152
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	154

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A.

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 marzo 2017.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di

elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.

Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12-A Giancarlo Giorgetti ed altri

4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 marzo 2017.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako.
Doc XXII, n. 12-A Giancarlo Giorgetti ed altri.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

**VI (Finanze),
VII (Cultura, scienza e istruzione)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente de *Il Sole 24 Ore*, Giorgio Fossa, sulla situazione del gruppo editoriale

5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 marzo 2017.

Audizione del Presidente de *Il Sole 24 Ore*, Giorgio Fossa, sulla situazione del gruppo editoriale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Enel, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche

6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti di Enel, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragonelli.	

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4363</i>)	8
--	---

COMITATO DEI NOVE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202-915-A	12
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Emendamenti C. 1142-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	12
--	----

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 13.05

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4363).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 4363 Fragomeli ed altri, recante « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Osserva che la proposta di legge n. 4363 Fragomeli reca modifiche alla

legge n. 52 del 2015 estendendo l'impianto di tale legge anche al sistema di elezione del Senato.

Viene mantenuta la previsione della soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza; la soglia è fissata nel 37 per cento dei voti validi (anziché nel 40 per cento previsto dalla legge n. 52 del 2015). Per essere assegnato il premio di maggioranza, la medesima lista deve aver raggiunto in entrambe le Camere la soglia del 37 per cento. Viene altresì confermata la soglia di sbarramento pari al 3 per cento a livello nazionale per l'accesso alla ripartizione dei seggi (e del 20 per cento a livello regionale per le liste rappresentative di minoranza linguistiche).

Alla lista che raggiunge tale soglia è attribuita, alla Camera, « la quota di seggi almeno pari alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali », in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Per il Senato, previa verifica che si tratti della medesima lista che ha superato la soglia alla Camera e che la medesima lista « non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, almeno pari alla percentuale della sua cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi ».

Al Senato sono previsti gli stessi collegi plurinominali definiti dalla legge n. 52 del 2015 e dal successivo decreto legislativo n. 122 del 2015 per la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modalità di voto, sono soppresse le previsioni della legge n. 52 del 2015 relative all'espressione di uno o due voti di preferenza e quelle relative al candidato capolista: l'elettore dispone dunque di un voto per la scelta della lista da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Sulle schede sono riportati i nominativi

dei candidati nell'ordine di presentazione e la proclamazione degli eletti avviene sulla base del suddetto ordine.

Rispetto alla legge n. 52 del 2015, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, la proposta di legge prevede inoltre lo svolgimento di un secondo turno elettorale «finalizzato a mantenere una connotazione maggioritaria del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Nella relazione illustrativa si evidenzia come la Corte costituzionale, pur censurando il turno di ballottaggio come era previsto dalla legge n. 52 del 2015, non ha precluso in termini assoluti la previsione di elezioni organizzate in più turni elettorali, purché il sistema tenda a garantire, da una parte, la governabilità e, dall'altra, la rappresentanza di partiti o gruppi politici anche minori.

È quindi previsto che, nel caso in cui nessuna lista abbia conseguito la soglia del 37 per cento dei voti, si svolge un secondo turno cui partecipano le liste (anche più di due) che abbiano ottenuto al primo turno una cifra elettorale pari al 20 per cento degli aventi diritto e che abbiano superato la soglia di sbarramento. È stabilito un *quorum* di validità al secondo turno, pari al 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Anche per il secondo turno, la condizione per l'attribuzione dei seggi aggiuntivi è che la lista vincitrice sia la medesima lista sia alla Camera sia al Senato. In caso contrario, l'attribuzione dei seggi avviene su base proporzionale secondo i risultati conseguiti nel primo turno elettorale.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) evidenzia la necessità che il Parlamento rivendichi con dignità il proprio ruolo e approvi una legge elettorale considerato, peraltro, che il sistema vigente risultante dalle sentenze delle Corti costituzionali pronunciate in materia, a suo avviso, non appare immediatamente applicativo, a fronte di un impianto normativo disomogeneo, che non sarebbe inoltre in grado di conferire stabilità. In proposito, richiama,

le diversità tra Senato e Camera dei Deputati in tema di coalizioni – formalmente presenti solo al Senato –, soglie di sbarramento per liste o coalizioni, sistema di preferenza di genere – previsto solo alla Camera – e rileva, peraltro, come al Senato sussista un sistema di preferenze su base regionale sul quale sussistono numerose perplessità, prestandosi a fenomeni degenerativi soprattutto in alcuni contesti territoriali. Svolgendo talune considerazioni in merito al dibattito svolto sinora, ritiene opportuno evitare scenari di contrapposizione ideologica tra schieramenti, sulla base dell'adesione esclusiva al modello di sistema elettorale contenuto nella propria proposta, ritenendo scorretto dunque che un gruppo eserciti un diritto di veto rispetto a un qualsiasi sistema elettorale, quale esso sia, atteso che tale atteggiamento precluderebbe di raggiungere l'obiettivo finale di approvare una legge elettorale. Ricollegandosi a talune considerazioni svolte nelle sedute precedenti, ad esempio, giudica fuori luogo rivendicare con forza la legittimità di un sistema proporzionale puro ai danni di altri, facendo notare che, proprio a voler seguire una simile logica di contrapposizione, bisognerebbe propendere per sistemi maggioritari basati sul *Mattarellum* o su varianti di esso, tenuto conto del quadro delle proposte presentate, sia di maggioranza sia di opposizione.

Nessuna proposta, in ogni caso, a suo avviso, merita di essere esclusa dal novero delle possibili soluzioni normative che potrebbero essere prese in considerazione, nonostante faccia presente che il suo gruppo, come si evince peraltro dai contenuti della proposta di legge C. 4177, a sua prima firma, manifesti una preferenza per un sistema misto, ad impronta maggioritaria, ma aperto a varianti di carattere proporzionale. Del resto, evidenzia come il cosiddetto sistema *Mattarellum*, così come attualmente delineato, in sé non sarebbe in grado di garantire stabilità al Paese, come peraltro ampiamente dimostrato nelle diverse sessioni elettorali in cui è stato applicato. Ritiene che il problema non sia di facile soluzione, in

quanto occorre operare un oculato bilanciamento tra i principi di rappresentatività e governabilità. Fa notare che, nel caso in cui non sia possibile percorrere le strade indicate dalla sua proposta di legge o da quelle ad essa più vicine, che richiamano l'esigenza di un premio che garantisca governabilità, il suo gruppo sarebbe comunque disponibile a confrontarsi su soluzioni che prevedano, ad esempio, un premio alle coalizioni, anche connesso al sistema dei capilista bloccati come emerso dalla più recente sentenza della Corte costituzionale, da rendere omogeneo tra i due rami del Parlamento.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che quella abbinata nella seduta odierna è l'ennesima proposta di legge di cui è primo firmatario un esponente del Partito democratico, il partito di maggioranza relativa. Non può quindi non conseguire una valutazione politica sul fatto che da parte di quel partito non c'è una reale base di partenza; la Commissione deve prendere atto che la situazione non è destinata a cambiare e iniziare, quindi, a prendere in considerazione altre proposte, come quella del suo gruppo, ma anche di esponenti di altre forze politiche. In questo senso, a suo avviso, bisogna assumere come testo base una proposta che sia un punto di partenza, ma anche un punto di fine, in quanto inserita in un alveo del tutto costituzionale, come appunto quella di cui è primo firmatario o anche la proposta di legge del collega Lauricella.

Su un versante diverso, ma che a suo avviso è del tutto inseribile nel perimetro del dibattito sulla legge elettorale, desidera porre la questione del voto degli studenti residenti all'estero per lavoro e degli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. È un voto che ha prodotto rilevanti storture, alle quali il suo gruppo ha tentato di porre rimedio all'interno della proposta di legge C. 3113, di cui è prima firmataria la collega Nesci, approvata dalla Camera. Sottolinea però come la proposta del suo gruppo non ha incontrato il consenso, in particolare, del Partito democratico. Ora si apprende che quello stesso partito ha

presentato una sua proposta sullo stesso tema. A suo avviso si tratta di una questione di grande rilevanza e assolutamente non secondaria, che investe lo stesso principio democratico e che dovrebbe trovare spazio, in una forma consentita dal Regolamento, all'interno dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale.

Emanuele FIANO (PD), ricollegandosi a talune osservazioni svolte dal deputato Toninelli, ricorda come il tema dell'introduzione di norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza è stato ampliato approfondito dai gruppi in sede di esame della proposta di legge C. 3113, a prima firma della deputata Nesci. Al riguardo, precisa che tale aspetto normativo venne espunto dal testo di quella proposta nell'ambito dell'esame in sede referente, non per una contrarietà dei gruppi di maggioranza, ma a seguito di considerazioni svolte del Governo, riferite a problematiche tecniche legate alle modalità di espressione del voto e connesse all'esigenza di tutelarne la segretezza. Tornando al provvedimento oggetto dell'odierna seduta, in ordine ai possibili sviluppi del dibattito, evidenzia come sia opportuno comprendere gli orientamenti dei gruppi che saranno espressi nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, auspicando che in quella sede sia definita una programmazione rispettosa delle esigenze istruttorie della Commissione. Nel merito delle questioni, nel ricordare che il suo gruppo ha espresso una preferenza per il modello elettorale contemplato dalla proposta di legge C. 4166, prende atto che nel corso del dibattito taluni gruppi hanno espresso alcune riserve rispetto al *Mattarellum* basandosi su altri modelli; auspica, dunque, che il presidente, relatore sul provvedimento, possa svolgere un ruolo di sintesi rispetto al variegato quadro delle proposte che sono sul tavolo della discussione. Non condivide poi quanto affermato dal deputato Toninelli, secondo il quale la proposta di legge sostenuta dal M5S sia quella in grado di riassumere e abbracciare tutte le altre, tesi a suo avviso

insostenibile, attesa la diversità delle soluzioni proposte. Suggerisce pertanto un momento di riflessione profonda, in esito al quale occorrerà, a suo avviso, verificare la consistenza effettiva del sostegno fornito ai diversi modelli elettorali proposti, valutando se vi siano margini per andare oltre la visione di parte del singolo partito, incontrando un consenso più ampio.

Federica DIENI (M5S) desidera tornare, per onestà intellettuale, sull'*iter* della proposta di legge C. 3113 Nesci per sottolineare come la proposta presentata dal suo gruppo sul voto di chi non si trova temporaneamente nel proprio comune di residenza non è stata votata dal Partito democratico. Ora vede con favore la presentazione di una proposta di legge di quel gruppo sul tema.

Sulla legge elettorale ribadisce come siano numerose le proposte di legge presentate da esponenti del Partito democratico. Non è questa la strada per fare chiarezza ed arrivare a una buona legge elettorale che non risenta dei problemi interni di una forza politica.

Marilena FABBRI (PD), in risposta a talune osservazioni svolte da esponenti del gruppo M5S, osserva che il tema dell'introduzione di norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza sta molto a cuore dei gruppi di maggioranza, come è emerso dall'esame del proposta di legge C. 3113, a prima firma Nesci. Ricorda, infatti, che in quella occasione si affrontò con serietà la questione, tanto che, a seguito di un ampio e proficuo confronto tra i gruppi, si decise di disciplinare il voto fuori sede limitatamente alle occasioni referendarie, estendendolo poi, a seguito dell'esame in Assemblea, alle elezioni europee. Fa notare che la parte del testo relativa all'applicazione di norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza per le elezioni politiche fu espunta dal testo a fronte di evidenti criticità tecniche, messe in evidenza dal Governo nell'ambito dell'esame in sede referente, suscettibili di minare la trasparenza e la segretezza del

voto. Ribadisce che tale tema è condivisibile, sottolineando, tuttavia, la necessità di disciplinarlo nel modo opportuno, garantendo adeguate modalità di svolgimento del voto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, invita tutti i colleghi a entrare nel merito del dibattito e a non continuare nella ricostruzione più o meno polemica dell'*iter* della proposta di legge C. 3113 Nesci.

Danilo TONINELLI (M5S) senza alcun intento polemico esorta il Partito democratico a intercedere presso i colleghi del Senato affinché la proposta di legge C. 3113 Nesci sia esaminata e approvata celermente da quel ramo del Parlamento.

Nel frattempo, però, rinnova il suo invito a valutare l'inserimento del tema del voto di chi risiede all'estero all'interno del dibattito sulla legge elettorale. Si potrebbe così prendere in considerazione una gestione diversa di quell'elettorato attivo ed evitare storture come l'invio di più schede a uno stesso soggetto.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene che la discussione si stia trascinando con un'andatura non definita, che rischia di minare il raggiungimento degli obiettivi. Giudica opportuno che il gruppo del Pd, senza ambiguità, definisca la propria posizione, chiedendo formalmente una pausa di riflessione legata all'esigenza di fare chiarezza al proprio interno; altrimenti, sarebbe opportuno, a suo avviso, che si proseguisse l'iter di esame, passando alla fase dell'adozione di un testo base. Ritiene sia scorretto esprimere una posizione politica che si fondi sul sostegno esclusivo al *Mattarellum* – sistema, peraltro, a suo avviso incapace di garantire, allo stato, una governabilità certa – lasciando poi che ciò porti inevitabilmente ad incanalare la discussione su « binari morti », con un esito negativo del procedimento legislativo. Sarebbe più corretto, a suo avviso, riconoscere da subito l'inesistenza delle condizioni politiche per addivenire all'approvazione di una nuova legge elettorale,

piuttosto che spingere su un modello elettorale non pienamente condiviso, attribuendo poi ad altri gruppi la colpa di non avere aderito a tale impostazione. Ritiene che ci siano le condizioni per lavorare su talune specifici elementi, da intendere quali minimi comuni denominatori condivisibili, che richiamano, a suo avviso, l'esigenza di rendere costituzionale e omogeneo il sistema attuale emerso a seguito delle sentenze della Corte costituzionale. Fa riferimento, ad esempio, alla questione da risolvere della soglia di sbarramento dell'8 per cento vigente al Senato, nonché alla necessità di introdurre anche al Senato la preferenza di genere, in generale, armonizzando il sistema elettorale tra i due rami del Parlamento. Ribadisce poi che il suo gruppo intende ingaggiare una vera e propria battaglia politica, basata sull'eliminazione della previsione dei capilista bloccati, nella convinzione che occorra restituire ai cittadini la scelta delle persone da eleggere. Auspica, in conclusione, che non prevalga un sistema rigido nel quale il candidato abbia la certezza di essere eletto, a prescindere dall'attività svolta prima delle elezioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta di domani, riservandosi di intervenire per alcune precisazioni.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 marzo 2017.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1202-915-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Emendamenti C. 1142-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 1.500 della Commissione nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo in esame risponde all'esigenza di migliorare la cooperazione operativa tra le forze di sicurezza dei due Paesi, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza reciproca e prevenire e combattere la criminalità transnazionale e il terrorismo. Il testo, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'Italia, e il Ministero della pubblica sicurezza, per Israele (articolo 1).

Tra gli ambiti della cooperazione (articolo 2), sono inclusi la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale, la tratta di persone e quella di armi, nonché i reati di natura economica e il terrorismo.

L'Accordo definisce, poi, le modalità per lo svolgimento della cooperazione bi-

laterale, prevedendo, fra l'altro, lo scambio di informazioni e di prassi operative, lo svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative informative ed investigative, nonché lo scambio di dati su persone sospette e sulle organizzazioni criminali operanti nei due territori (articolo 3).

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, nelle situazioni pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti (articolo 5).

Alcuni articoli sono dedicati all'assistenza spontanea (articolo 6), alla protezione dei testimoni e dei loro familiari (articolo 7), ai limiti all'uso dei dati personali (articolo 8), all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto (articolo 9) e al distacco di esperti per la sicurezza (articolo 10). L'intesa dispone la possibilità per le autorità competenti di concludere accordi di esecuzione (articolo 11), regola la gestione delle spese ordinarie (articolo 12), indica la lingua utilizzata ai fini della cooperazione (articolo 13) e disciplina le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 14), la durata, l'entrata in vigore e le modalità per la sua eventuale modifica (articolo 15).

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, osserva che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione e l'ordine di esecuzione, mentre gli oneri economici per l'Italia, previsti all'articolo 3, vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui. L'articolo 4 reca l'entrata in vigore. Si segnala poi che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 (C. 4225 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4225 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 », |

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3785 Ermini</i>)	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	26

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
AVVERTENZA	25

SEDE REFERENTE

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3785 Ermini*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che la seduta di oggi è stata convocata per procedere all'adozione del testo base delle proposte di legge abbinata in materia di legittima difesa.

Ricorda che non è stato possibile arrivare ad una proposta unitaria di testo base da parte dei due relatori, in quanto il relatore Ermini ha proposto come testo base la proposta di legge C. 3785 Ermini, mentre il relatore Molteni ha proposto quale testo base la proposta di legge C. 3777 Molteni.

Ricorda, altresì, che è stato pertanto costituito un Comitato ristretto per individuare il testo base da proporre alla Commissione e che, nella riunione del 23 marzo scorso, lo stesso Comitato ristretto, a maggioranza, ha deciso di scegliere come proposta di testo base la proposta di legge C. 3785 Ermini.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel far notare come la questione della legittima difesa sia estremamente complessa sul piano tecnico – giuridico e rappresenti un tema molto sentito dall'opinione pubblica, rammenta che la riforma dell'articolo 52 del codice penale, approvata nel 2006, senza dubbio costituisce un tassello fondamentale in direzione di un sensibile miglioramento dell'istituto. Osserva, tuttavia, come, allo stato, sia necessario introdurre ulteriori elementi correttivi, dal momento che sono mutate, soprattutto negli ultimi anni, le modalità di aggressione delle organizzazioni criminali e, conseguentemente, incrementate le esigenze di sicurezza dei cittadini. Ricordando di aver presentato sul tema una proposta di legge (C. 2892) già nel febbraio 2015 e come la stessa, così come la sua nuova proposta di legge C. 3777, ricalcasse sostanzialmente le disposizioni del codice penale francese in materia di legittima difesa, invita la Commissione, nel procedere alla scelta del testo base per il prosieguo dei lavori, a compiere una valutazione non in termini

strettamente politici, bensì di natura giuridica. Ciò anche alla luce delle osservazioni formulate sulla sua proposta di legge da eminenti giuristi, che, nel corso delle audizioni svoltesi sul tema, si sono espressi sulla stessa favorevolmente. Ciò premesso, sottolinea come la proposta di legge a sua firma si prefigga lo scopo di limitare la discrezionalità del magistrato nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale, mentre la proposta di legge del collega Ermini C. 3785 vada in una direzione sostanzialmente diversa, intervenendo sull'articolo 59 del medesimo codice.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al provvedimento in discussione, in particolare, se si tratti di un provvedimento « in quota opposizione ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il provvedimento in titolo non è stato calendarizzato « in quota opposizione », diversamente dalla proposta di legge C. 2892-A, poi rinviata in Commissione. Al riguardo, relativamente al regime dei provvedimenti « in quota opposizione », richiama integralmente le considerazioni già svolte nella seduta del 16 febbraio ultimo scorso.

David ERMINI (PD), *relatore*, pur concordando con il collega Molteni in ordine al fatto che la legittima difesa rappresenti un tema estremamente sentito dall'opinione pubblica, evidenzia, tuttavia, come lo stesso vada collocato su un piano del tutto diverso rispetto a quello della sicurezza. Osserva, infatti, che la tutela della sicurezza costituisce una funzione spettante in via esclusiva allo Stato, e non ai singoli cittadini. Evidenzia altresì come la sua proposta di legge, diversamente da quella del collega Molteni, che si ispira al codice penale francese, ricalchi le disposizioni, in materia di legittima difesa, contenute nel codice penale tedesco, dove si fa riferimento all'errore determinato da una situazione di grave turbamento psichico della vittima dell'ag-

gressione. Fa notare, peraltro, che, anche nel sistema delineato dalla proposta di legge C. 3777 Molteni, si fa riferimento a talune circostanze che, necessariamente, dovranno essere oggetto di attenta valutazione, da parte del magistrato, per escludere la punibilità dell'agente. Ritiene, quindi, che un eventuale intervento sull'articolo 59 del codice penale, nel senso indicato dalla proposta di legge a sua firma, rappresenti un significativo punto di equilibrio, dotando la magistratura di un ulteriore strumento interpretativo, per meglio calibrare l'applicazione delle disposizioni in materia di legittima difesa. Manifesta, infine, perplessità in ordine al fatto che la proposta di legge C. 3777 Molteni preveda, da un lato, l'incremento delle sanzioni di cui all'articolo 624-bis del codice penale, relativamente ai minimi edittali, dall'altro, la possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena all'integrale pagamento dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa. Ciò premesso, auspica comunque che possa pervenirsi all'approvazione di un testo equilibrato e condiviso, frutto di una costruttiva discussione tra i gruppi parlamentari.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel manifestare contrarietà sia sulla proposta di legge C. 3777, presentata dal collega Molteni, sia su quella C. 3785, a prima firma del collega Ermini, richiama la negativa esperienza degli Stati Uniti d'America, in cui una legislazione particolarmente permissiva in tema di legittima difesa, ha determinato una situazione di sostanziale « far west », dove i cittadini vittime di armi da fuoco risultano, addirittura, in numero maggiore rispetto a quelli deceduti nel corso della guerra di secessione.

Antonio MAROTTA (AP), nel constatare come le proposte di legge Molteni C. 3777 e Ermini C. 3785 vadano in direzioni diametralmente opposte, ritiene che entrambe non siano convincenti. Sul punto avrebbe ritenuto preferibile che il Comitato ristretto avesse tenuto conto anche

delle altre proposte di legge vertenti sulla stessa materia, tra le quali quella a sua prima firma C. 3384.

Franco VAZIO (PD) fa notare che i due provvedimenti in discussione, Molteni C. 3777 e Ermini C. 3785, riflettano due filosofie del tutto antitetiche. Nel ritenere, in particolare, che la proposta di legge del collega Molteni asseconi una logica non condivisibile, rammenta che negli Stati Uniti, su un totale di 8 milioni di furti per anno, si registrano circa 33 mila morti. A suo avviso, si tratta di dati impressionanti, che dimostrano come la normativa in materia di legittima difesa dello Stato italiano sia nettamente migliore di quella degli Stati Uniti, cui sembra ispirarsi la proposta di legge presentata dal gruppo Lega Nord.

Vittorio FERRARESI (M5S), anche a nome del suo gruppo parlamentare, si dichiara favorevole all'impostazione in materia di legittima difesa seguita dalla proposta di legge Molteni C. 3777, della quale ritiene che il gruppo Lega Nord dovrebbe chiedere la calendarizzazione « in quota opposizione ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel dar conto delle sostituzioni disposte dai gruppi parlamentari nella seduta odierna, pone in votazione la proposta di testo base del Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta del Comitato ristretto ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge Ermini C. 3875.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedì 13 aprile prossimo.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, in conseguenza della scelta appena fatta dalla Commissione in merito all'adozione del testo base, rinuncia all'incarico di relatore e preannuncia, sin da ora, la presentazione di una relazione di minoranza in

Assemblea, oltre che di emendamenti in sede referente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della rinuncia all'incarico di relatore da parte del deputato Molteni, non ritiene necessario sostituirlo, considerato che era stato nominato in ragione della sua appartenenza al gruppo parlamentare che inizialmente aveva chiesto inserire nel calendario della Commissione l'argomento della legittima difesa. Il relatore Ermini, pertanto, non sarà affiancato da un correlatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Osserva che tale Accordo è inteso al rafforzamento della collaborazione tra Italia e Israele nel contrasto alla criminalità

organizzata transnazionale, alla produzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai traffici illegali di armi, munizioni ed esplosivi, alla tratta di persone ed alle migrazioni illegali, ai reati economici, alla criminalità informatica ed al terrorismo. L'intesa si sostituisce ad un altro accordo bilaterale, vertente sulla stessa materia, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme, ed entrato in vigore il 15 febbraio 2007.

Ciò premesso, nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di 15 articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per Israele il Ministero della pubblica sicurezza. L'articolo 2 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi ed esplosivi, i reati contro il patrimonio, incluso il patrimonio culturale, i reati a carattere economico e di riciclaggio, la criminalità informatica, il terrorismo.

Rammenta che l'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni e di esperienze in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, nonché su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone, sulla falsificazione di passaporti altri documenti di viaggio, sul riciclaggio e i reati economici – in particolare sulle metodologie di infiltrazione criminale negli appalti pubblici – sulla gestione dell'ordine pubblico soprattutto in occasione di manifestazioni di massa grandi eventi, sui sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili. Le Parti collaboreranno inol-

tre mediante operazioni sotto copertura e consegne controllate transfrontaliere volte al contrasto dei traffici illeciti di droga e altre merci. Infine, le Parti daranno corso ad operazioni congiunte di supporto alle iniziative investigative, nonché allo scambio di dati su soggetti ed entità sospettati di implicazione in attività criminali.

Ricorda che l'articolo 6 prevede la possibilità che le competenti autorità di ciascuna delle Parti spontaneamente forniscano informazioni all'altra Parte, qualora queste siano ritenute rilevanti per l'impedimento o la repressione di atti penalmente perseguibili. Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'articolo 8, che ne dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo. Per quanto riguarda i dati di carattere personale, questi verranno trasmessi unicamente per finalità di polizia, o per la protezione dei testimoni. È previsto, più in dettaglio, che le informazioni e i documenti forniti dall'autorità competente di una delle Parti all'omologa dell'altra Parte contraente non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell'autorità che li ha forniti. In nessun caso potranno essere trasmessi a organismi o paesi terzi i dati personali. Sono previste procedure di collaborazione per l'eventualità di dati inesatti o incompleti, sì da operarne l'integrazione, la rettifica o la cancellazione. È infine stabilito che il livello di protezione dei dati personali acquisiti in base all'Accordo in esame debba essere conforme a quello assicurato dal diritto della Parte inviante.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele in materia di pubblica sicurezza, già approvato dal Senato il 12 gennaio scorso, segnala che lo stesso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge

di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'atto Camera C. 4096, recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo ».

Segnala che è stata avanzata da parte del presidente della VI Commissione la richiesta di esprimere il parere sul provvedimento in titolo con cortese urgenza, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di sette articoli, intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni.

In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto

di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Rammenta che il richiamato articolo 5 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato; l'attribuzione di tale responsabilità sia infatti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei richiamati soggetti. Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene esclusa la responsabilità dell'ente.

Osserva che, stante il tenore letterale del rinvio, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Per quanto riguarda, invece, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto svolgono funzioni di controllo (ai sensi del comma 2), segnala che la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 250.000 euro.

Fa presente, infine, che il comma 3 dell'articolo 6 ancora all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter Governo ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole elaborata dal relatore Ermini sul provvedimento in titolo con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato*). In particolare, fa notare come non sia da ritenere condivisibile la modifica, introdotta dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3, laddove si prevede che uno dei presupposti di accesso alla procedura di amministra-

zione straordinaria sia rappresentato da un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad effettuare l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e dei relativi allegati (COM(2016)610 FINAL), nonché della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

L'esame dei suddetti documenti si concluderà con un parere da esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

In particolare, rammenta che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, illustra le linee generali delle politiche della Commissione europea

per l'anno di riferimento, indicando, tra l'altro, le iniziative strategiche da adottare.

Osserva che la Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017, preannuncia invece gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo in tale anno, con riguardo anche all'attività normativa europea.

Fa presente che, rispetto al contenuto di tali documenti, si soffermerò sui profili di stretta competenza della II Commissione.

Relativamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, rileva che si preannuncia un pacchetto di proposte ai fini del contrasto del finanziamento al terrorismo. Il pacchetto, considerato un ulteriore progresso nell'attuazione dell'Unione della sicurezza, è stato presentato il 21 dicembre del 2016.

Nello specifico, fa presente che si tratta di in primo luogo di una proposta di direttiva COM(2016)826 per perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati. Gli elementi chiave della proposta sono: norme minime per la definizione dei reati penali e delle sanzioni connesse al riciclaggio di denaro, al fine di impedire ai criminali di sfruttare le differenze esistenti tra le diverse legislazioni nazionali in materia; disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera al fine di migliorare le indagini sui reati connessi al riciclaggio di denaro; l'allineamento delle norme UE agli obblighi internazionali stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia e alle raccomandazioni della task force « Azione finanziaria ». Nella Relazione programmatica si preannuncia l'impegno del Governo italiano per far progredire l'*iter* normativo della proposta. Il Governo italiano intende, altresì, rafforzare il sostegno ad Europol per quanto riguarda l'interscambio di informazioni sui flussi finanziari a scopi terroristici.

Segnala che il pacchetto della Commissione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è considerato prio-

ritario anche nel Programma del semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE.

Richiama, in secondo luogo, una proposta di regolamento (COM(2016)825) sui controlli sul denaro contante, che mira tra l'altro a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10 mila euro o più in contanti. In particolare, la nuova disciplina, tra l'altro: rafforza i controlli sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più in contanti; permette alle autorità di agire anche in relazione a importi inferiori alla soglia prevista per le dichiarazioni doganali (10.000 euro), qualora si sospettino attività criminali; estende i controlli doganali ai contanti inviati mediante pacchi postali o spedizioni di merci, ai prodotti preziosi come l'oro e alle carte di pagamento prepagate che attualmente non sono oggetto delle normali dichiarazioni doganali.

Richiama, infine, una proposta di regolamento (COM(2016)819) sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato. Si tratta di uno strumento giuridico unico per il riconoscimento degli ordini di congelamento e confisca in altri paesi dell'UE, che semplificherebbe l'attuale quadro giuridico. Il regolamento si applicherebbe immediatamente in tutti gli Stati membri. Il nuovo regolamento prevedrebbe tra l'altro l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle attuali norme sul riconoscimento transfrontaliero, al fine di includere la confisca nei confronti di terze persone collegate ai criminali.

Rileva che nello stesso settore la Commissione intende, infine, presentare una proposta contro il commercio illegale di beni culturali.

Con riferimento alla Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017, rammenta che l'Esecutivo pone l'accento, in primo luogo, sul proprio impegno per garantire sempre maggiori livelli di sicurezza ai cittadini dell'Unione europea, soprattutto con riguardo alle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.

In tale contesto, segnala che saranno attuate le iniziative strategiche definite nell'Agenda europea sulla sicurezza e nelle Conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (2015-2020), nonché quelle contemplate nel ciclo programmatico quadriennale 2014-2017 (cosiddetto *Policy Cycle*) per il contrasto al crimine organizzato e alle altre forme gravi di criminalità nell'Unione.

Rammenta che nella relazione, si evidenzia altresì che il Governo riserverà adeguata attenzione all'attività delle Agenzie del Settore Giustizia e Affari Interni, soprattutto in merito all'attuazione delle misure di rafforzamento concernenti le Agenzie di *law enforcement* per la cooperazione e per la formazione (EUROPOL e CEPOL) e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX). Nel predetto documento si sottolinea come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita rappresenti il punto d'incontro tra le attività illegali e l'area economica delle finanze e degli investimenti. Il ricorso a Paesi *off-shore* o, comunque, non collaborativi nonché a strumenti societari rappresenta la più frequente via di canalizzazione nel reimpiego di capitali illeciti. In tale contesto, il contributo fornito dal Governo italiano a Europol proseguirà mediante l'interscambio informativo in ordine ai sequestri di valuta ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2008, nonché l'implementazione del connesso Focal Point Sustans.

Per quanto riguarda specificamente il contrasto del terrorismo, nel contesto delle azioni prioritarie, contenute nella comunicazione della Commissione europea sull'attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, evidenzia che obiettivo del Governo è il rafforzamento della collaborazione strategica tra i Paesi dell'Unione europea, finalizzata allo sviluppo di progettualità volte a contrastare i fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Il ricorso a Paesi *off-shore* o, comunque, non collaborativi nonché a strumenti societari rappresenta la più frequente via di canalizzazione nel reimpiego

di capitali illeciti. In tale contesto, il contributo fornito dal Governo italiano a Europol proseguirà mediante l'interscambio informativo in ordine ai sequestri di valuta ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2008, nonché l'implementazione del connesso *Focal Point Sustrans*.

Relativamente al settore della giustizia civile, sottolinea che continuerà, anche nel 2017, l'impegno del Governo ai tavoli tecnici per i negoziati relativi alla cooperazione giudiziaria civile, attualmente in corso presso il Consiglio dell'Unione Europea. In particolare, proseguirà nel 2017 il negoziato sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *on line* e di altri tipi di vendita a distanza di beni, ancorché si sia ritenuto opportuno sospendere, provvisoriamente, la discussione sulla stessa, in attesa del completamento della revisione (refit) della direttiva 1999/44, inerente la vendita e delle garanzie dei beni di consumo, e nella prospettiva di una modifica della direttiva 2011/83 relativa ai diritti dei consumatori.

Nella Relazione si rammenta, inoltre, che nell'estate 2016 è stata pubblicata la Proposta della Commissione europea di riforma del Regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000. Trattasi di un'importante revisione in quanto tale Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell'Unione, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro. Al riguardo, si fa presente che il relativo negoziato proseguirà anche nel 2017.

Fa presente che, relativamente al settore penale, nel documento si rammenta che la Commissione europea, nel mese di ottobre 2016, ha annunciato la presenta-

zione di una proposta di Direttiva volta all'introduzione di norme minime sulla definizione del reato di riciclaggio e al riavvicinamento dei relativi regimi sanzionatori. Si fa presente, inoltre, che sono in corso riunioni di esperti organizzate dalla Commissione europea per condurre uno studio di fattibilità in ordine alla possibile introduzione di norme comuni europee in materia di confisca non fondata su condanna. È stata, infine, annunciata un'eventuale proposta di armonizzazione normativa in materia di misure cautelari detentive. A tale riguardo, si richiama l'attenzione sul un ruolo attivo che il nostro Paese svolgerà nella fase preparatoria delle proposte annunciate, evidenziando come, ove le stesse si traducessero in iniziative legislative durante il 2017, l'Esecutivo fornirà il proprio attivo contributo al correlato processo normativo.

Segnala che particolare interesse per l'Esecutivo, anche per l'anno 2017, riveste la proposta di Regolamento relativa all'istituzione di una Procura Europea. In proposito, si rammenta che, dopo l'accordo parziale raggiunto dal Consiglio GAI nel dicembre 2015 sugli articoli da 17 a 36 nel 2016, sotto la guida delle Presidenze olandese e slovacca, si è svolto un ulteriore e intenso lavoro tecnico, volto a trovare entro la fine dell'anno corrente il più ampio consenso possibile sull'intero testo della proposta. In tale ambito, il Governo assicura il suo impegno volto a garantire l'istituzione di una Procura efficiente, indipendente e con reali poteri d'indagine, attraverso i quali assicurare investigazioni efficaci, pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone indagate.

Fa presente che altra rilevante questione all'attenzione dell'Esecutivo, strettamente connessa alla precedente, riguarda la modifica di *Eurojust*, oggetto di una specifica proposta di Regolamento, relativamente alla quale, nel corso della Presidenza italiana, si è potuti giungere ad un accordo parziale. In proposito, si sottolinea che tale strumento appare orientato a migliorare l'efficienza di *Eurojust* nell'assistere le autorità dei Paesi Membri nei

loro sforzi per contrastare il crimine, anche in collegamento con l'azione che in futuro potrà essere svolta dalla Procura europea. Proseguirà, inoltre, anche nel 2017, la partecipazione del Governo ai negoziati, avviati a maggio 2016, sulle due proposte, presentate a marzo dalla Commissione, aventi ad oggetto rispettivamente la firma e la conclusione da parte dell'UE della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

Segnala, infine, che il Governo ritiene di prioritario interesse la proposta di direttiva COM (2012)363 relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva PIF), nonché la proposta di direttiva COM (2013)0618 per la fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche in riferimento alle nuove sostanze psicoattive.

Ciò premesso, propone di esprimere sui documenti in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter
Governo ed abb.**

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 3671-ter, come risultante dagli emendamenti approvati,

rivelato che:

il provvedimento in esame deriva dallo stralcio dell'articolo 15 dal disegno di legge C. 3671, concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

come sottolineato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 3671, appare ormai almeno in parte superata una delle principali ragioni che sono state storicamente all'origine dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, ossia la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo e comunque essenzialmente liquidatorie, per ciò stesso non collimanti con la visione prospettica del risanamento delle grandi imprese in crisi, cui già la cosiddetta legge Prodi era soprattutto ispirata, in quanto vi è stata nell'ultimo decennio una vera e propria trasformazione della procedura concorsuale ordinaria nel senso di orientarla alla salvaguardia della continuità aziendale, che rappresenta l'obiettivo della procedura l'amministrazione straordinaria;

l'avvicinamento tra la procedura ordinaria e quella straordinaria comporta l'esigenza di procedere a un riordino delle procedure in modo che anche l'amministrazione straordinaria

graviti all'interno di un sistema concorsuale informato a principi e a tratti fondamentali comuni, i quali sono oggetto di riforma da parte del disegno di legge C. 3671-bis, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 e trasmesso al Senato (S. 2681);

il predetto avvicinamento deve determinare non la soppressione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria e il suo assorbimento nell'ambito delle procedure ordinarie di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, di cui al disegno di legge C. 3671-bis (diventato al Senato l'atto S. 2681), quanto piuttosto la riconsiderazione di tale istituto come un ramo appartenente ad un tronco comune, rendendo applicabile ad esso, quando non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole e i principi dettati in via generale;

quanto sopra esposto rende ancora più evidente la natura eccezionale dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, il quale trova la sua giustificazione « in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse »;

la riduzione effettuata dalla Commissione di merito di uno dei presupposti richiesti per poter accedere alla procedura dell'amministrazione straordinaria in luogo di quella ordinaria non sembra rispondere alle già richiamate esigenze di

tipo economico-sociale, che sono connesse ad imprese di grandi dimensioni ed al loro carattere « strategico »;

per le ragioni di cui sopra non è condivisibile la modifica apportata dalla Commissione di merito al disegno di legge laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), si prevede come uno dei presupposti d'accesso alla procedura straordinaria un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400;

la Commissione di merito ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che detta i principi e criteri direttivi in tema di nomina del commissario straordinario, specificando i requisiti di nomina che devono possedere gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari e prevedendo anche particolari criteri di nomina, ai quali si dovrà attenere il Ministro dello sviluppo economico, come il divieto di contemporaneo esercizio della funzione commissariale da parte di uno stesso soggetto;

appare opportuno, per ragioni di chiarezza, prevedere due diverse lettere

volte, l'una, volta a istituire e disciplinare l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché a determinare gli stessi i requisiti che devono possedere gli iscritti, l'altra, a disciplinare le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario, prevedendo eventuali divieti e conseguenti sanzioni relativi all'esercizio della funzione commissariale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), la parola: « 250 » sia sostituita dalla seguente: « 450 »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, la lettera *f*) sia suddivisa in due lettere secondo quanto segnalato nella parte motiva del parere.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 28

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (*Esame e rinvio*) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

AVVERTENZA 33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele PIRAS (MDP), *relatore*, ricordando che il disegno di legge di iniziativa

della senatrice Amati ed altri C. 4096, approvato in sede deliberante dalla 6^a Commissione del Senato il 6 ottobre 2016, è finalizzato a vietare il finanziamento ed il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, segnala che il parere richiesto alla III Commissione ha carattere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento in quanto il provvedimento reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza della III Commissione. Al riguardo ritiene utile ricordare che, ai sensi della lettera circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, se la politica degli armamenti rientra nella competenza della IV Commissione, la III Commissione è invece competente in materia di vendita di armi all'estero, mentre resta attribuita alla X Commissione la competenza in materia di industria bellica.

Evidenzia che il disegno di legge riprende sostanzialmente quanto già previsto dall'Atto Camera n. 5407, a prima firma dell'onorevole Mogherini, presentato durante la XVI legislatura ed approvato in sede legislativa dalla VI Commissione il 18 dicembre 2012. A causa della fine della legislatura, non fu allora possibile approvare il provvedimento anche nell'altro ramo del Parlamento.

Sottolinea che la proposta appare connessa a due distinti accordi internazionali: la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona del 1997, ratificata dal nostro Paese con la legge 26 marzo 1999, n. 106, e la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo, o *cluster munitions*, adottata a Dublino nel maggio del 2008 ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° agosto 2010.

Quanto alla Convenzione di Ottawa, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997 a conclusione del processo negoziale denominato « processo di Ottawa », ricorda che essa pone divieti più radicali di quelli previsti da precedenti strumenti internazionali – come, ad esempio, il Protocollo rivisto della Convenzione del 1980 contro le armi ad effetto indiscriminato – impegnando le Parti a non usare, sviluppare, produrre, acquisire, accumulare riserve, conservare o trasferire mine antipersona. Ricorda che la Convenzione di Oslo è stata ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011, n. 95, che in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica proprio dalla III Commissione fu espresso l'auspicio affinché il Parlamento italiano adottasse un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni *cluster*.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o indirettamente, svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di

mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del provvedimento. In particolare, rileva che tra gli intermediari abilitati sono ricomprese anche le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea e le banche extracomunitarie.

Inoltre, evidenzia che sempre l'articolo 2 della proposta di legge definisce come mina antipersona ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione di Ottawa.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 2 della Convenzione di Ottawa definisce la mina anti-persona come una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimità o contatto di una persona e la cui esplosione è suscettibile di incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Segnala, tuttavia, che vengono escluse dalla definizione di mina antipersona le mine progettate in modo da esplodere in presenza, prossimità o contatto di un veicolo, quantunque dotate di un dispositivo che ne impedisca la manipolazione a fini di disinnescamento (dispositivo anti-*handling*), e che, pertanto, potrebbero colpire un artificiere eventualmente impegnato a rendere l'ordigno inoffensivo. Sottolinea che tali dispositivi, in ogni caso, erano già stati ricompresi nella definizione della disciplina italiana recata dalla legge n. 374 del 1997.

L'articolo 2, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo, definisce altresì come munizioni e submunizioni *cluster*, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Ricorda che la Convenzione di Oslo qualifica le vittime di munizioni a grappolo ricomprendendo tra esse non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglie e comunità. Inoltre, evidenzia che essa comprende tra le vittime non solo chi ha perso la vita o ha

subito un danno corporale o psicologico, ma anche coloro che hanno subito un' emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale nel godimento dei propri diritti.

Sottolinea che il provvedimento in esame ha un elevato valore umanitario e introduce, tra le altre cose, un vincolo etico alle attività di investimento e finanziamento delle attività sopra esposte, oltre a rappresentare un ulteriore passo in avanti per il nostro Paese, che già da numerosi anni si spende con sempre crescente credibilità in ambiti di cooperazione internazionale, legati all'assistenza alle vittime di ordigni inesplosi e di bonifica umanitaria grazie al Fondo istituito dalla legge n. 58 del 2001.

Ad ogni modo, nonostante la normativa internazionale stia contribuendo a limitare il numero dei Paesi produttori, segnala che sono ancora numerose le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi alle imprese che continuano a produrre *cluster bombs*. Un Rapporto biennale pubblicato dalle organizzazioni non governative riunite nella *Cluster Munition Coalition* (CMC) rivela, tuttavia, come siano ben 166 le istituzioni finanziarie pubbliche e private che continuano a investire in aziende che producono questo tipo di strumenti di morte.

Ricorda che questa continua produzione si associa, peraltro, ad una continua emergenza umanitaria. Segnala che degli oltre 440 milioni di bombe a grappolo impiegate dal 1965, si stima che circa 100 milioni restino tuttora inesplose, causando morti e mutilazioni a civili inermi, interessando intere aree di Paesi come Iraq, Kuwait, Bosnia ed Erzegovina, Cecenia, Croazia, Sudan, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Albania, Kosovo, Afghanistan, Ossezia del Sud e ancor più recentemente, come rilevano le cronache dei nostri giorni, in Siria, Libia e Yemen.

Ricorda che il disegno di legge ha ricevuto un'attenzione importante da parte di un considerevole numero di cittadini. La Campagna Italiana contro le Mine ha raccolto negli anni passati 60.000 adesioni

che chiedevano la messa al bando delle *cluster bombs* e una specifica petizione che chiedeva una rapida approvazione della presente proposta di legge ha raccolto di più di 10.000 adesioni.

Sostiene che l'Italia è stata capace di passare dal triste primato di maggior Paese produttore ed esportatore di mine ad essere uno dei Paesi maggiormente impegnati sul fronte umanitario. Ritiene che il provvedimento in esame rappresenta il completamento di un lavoro congiunto delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile in tema di disarmo umanitario.

Auspica che con l'approvazione del provvedimento si torni anche a dare piena attuazione alla legge n. 185 del 1990, in merito alle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, che invece negli ultimi anni ha perso sostanziale trasparenza.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alla relazione e condivide la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, ricordando che il Protocollo addizionale all'esame della Commissione Affari esteri, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, si riferisce al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 29 gennaio 2000 – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità – entrato in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, richiama che il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.

Segnala che il processo negoziale previsto dallo stesso Protocollo di Cartagena è sfociato, il 15 ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, durante la quinta riunione delle Parti nell'adozione di un Protocollo addizionale – quello all'esame – che tanto l'Italia quanto l'Unione europea hanno firmato, rispettivamente il 14 giugno e l'11 maggio 2011.

Segnala che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e costituisce un approccio di tipo amministrativo all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Illustrando il contenuto del Protocollo, segnala che l'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo dello stesso Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare

norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine « danno » definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componente della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

Ricorda che l'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Segnala che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo

addizionale specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.

In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, sottolinea che la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile.

Ricorda che lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, segnala che la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Per quanto concerne gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale (articoli 14 e 15), ricorda che questi sono la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena, che funge da riunione delle Parti contraenti anche per il Protocollo addizionale, e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo, che è lo stesso istituito dall'articolo 24 della Convenzione sulla biodiversità. Segnala che la riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. Ricorda, inoltre, che la riunione delle Parti riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale (articolo 13).

Segnala che gli articoli da 17 a 21, infine, contengono le clausole finali.

Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione si compone di quattro articoli: i primi due, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.

L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento: in particolare, evidenzia che il comma 1 prevede che all'onere complessivo, pari a 250.520 euro annui a decorrere dal 2016 – in proposito segnala l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura – si provvede riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'ac-

cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conclude auspicando una pronta approvazione del disegno di legge, finalizzato alla ratifica di un accordo internazionale che, da un lato, mira a fare crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione delle moderne biotecnologie e, dall'altro, favorisce la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alla relazione illustrata dal deputato Censore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle

Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
C. 4224 Governo, approvato dal Senato.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	35
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc. XXII, n. 12. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	40
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	41
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	41
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i>)	55
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame sul testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso la relatrice aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che gli articoli 1 e 4, che prevedono che le annotazioni siano effettuate sia sulla cartella clinica sia nel fascicolo sanitario elettronico, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni. Infatti, da un lato, l'articolo 12 della legge n. 179 del 2012, in materia di sanità digitale, già prevede che i sistemi di fascicolo sanitario elettronico (FSE) siano realizzati dalle regioni, dall'altro, l'articolo 1, comma 382, della legge di bilancio 2017, prevedendo che le regioni possano avvalersi in via sostitutiva della infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del FSE, per la realizzazione dei propri sistemi regionali di FSE, dovrebbe consentire a tutte le regioni di disporre del citato sistema regionale entro il 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1142 e abb.-A, recante Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli articoli 1 e 4, che prevedono che le annotazioni siano effettuate sia sulla cartella clinica sia nel fascicolo sanitario elettronico, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni;

infatti, da un lato, l'articolo 12 della legge n. 179 del 2012, in materia di sanità digitale, già prevede che i sistemi di fascicolo sanitario elettronico (FSE) siano realizzati dalle regioni, dall'altro, l'articolo 1, comma 382, della legge di bilancio 2017, prevedendo che le regioni possano avvalersi in via sostitutiva della infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del FSE, per la realizzazione dei propri sistemi regionali di FSE, dovrebbe consentire a tutte le regioni di disporre del citato sistema regionale entro il 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.500 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Menorello 6.1, che esclude dalla clausola di invarianza finanziaria gli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) o per il coordinamento sul territorio di tale funzione.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Roccella 1.22, Bosco 1.86 e Palmieri 3.190, che prevedono l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato dalla proposta stessa;

Bosco 1.91, che prevede che la presente legge garantisca cure gratuite agli indigenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa e alla possibilità di dare attuazione alla stessa nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio;

Bosco 1.92 e 1.93, dirette a garantire l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo e programmi economico sociali per le loro famiglie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa e alla possibilità di dare attuazione alla stessa nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio;

Bosco 1.169 e 1.170, che prevedono che le informazioni di cui all'articolo 1, primo periodo, comma 3, del presente provvedimento, debbano essere fornite al paziente in una lingua a lui comprensibile, anche secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudi-

ziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

identici Roccella 1.250 e Abrignani 1.367, le quali prevedono che, in caso di rinuncia o rifiuto da parte del paziente di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Fucci 1.320 e 1.321, Palmieri 3.71 e Calabrò 3.72, che prevedono che, in caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione sia sottoposta alla valutazione di un collegio di medici designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia e un anestesista-rianimatore. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Marazziti 1.365 e Gigli 1.336, che prevedono che, nel caso di rifiuto o di rinuncia del trattamento sanitario, in presenza di sintomi di possibile disagio psichiatrico o di depressione, il medico si avvalga della consulenza di altri specialisti, per valutare se la volontà espressa dal paziente sia effettivamente libera e consapevole. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Binetti 1.344, la quale prevede che la formazione del personale sanitario in-

cluda l'indispensabile aggiornamento su tutti i progressi tecnico-scientifici che contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Marazziti 1.01, che prevede che la decisione sanitaria relativa al ricorso alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, sia adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Fucci 3.3 e Palmieri 3.47, che prevedono che la valutazione dello stato clinico sia formulata da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Binetti 3.5 e 3.50, Pagano 3.108 e 3.109, Binetti 3.110, identici Roccella 3.117 e Palmieri 3.189, Fucci 3.118, identici Gigli 3.123 e Palmieri 3.174 e Binetti 3.125, le quali prevedono, ai fini della presa in considerazione della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) ovvero della operatività della medesima, un parere o una valutazione di una commissione o di un collegio medico. Al riguardo, ritiene

opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Marazziti 3.142 e Casati 3.143, che prevedono l'istituzione del Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria, prevedendo che all'attuazione di tale disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Silvia Giordano 3.149 e 3.03, le quali prevedono che le DAT possano essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito Internet istituzionale del Ministero della salute. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Vazio 3.155, che prevede che le DAT siano inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Vazio 3.156, che prevede che le DAT siano conservate in un registro informatico con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della *privacy*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di at-

tuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Silvia Giordano 3.157, la quale prevede che, se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Roccella 3.158, Mantero 3.196, Gigli 3.01 e Murer 3.02, che istituiscono il registro nazionale delle DAT. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Nicchi 3.171 e Gregori 3.181, le quali prevedono che la Presidenza del Consiglio e il Ministero della salute avviino idonee iniziative e campagne nazionali di informazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Comunica in fine che le restanti proposte emendative trasmesse, incluso l'emendamento 1.500 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative Menorello 6.1, Roccella 1.22, Bosco 1.86, Palmieri 3.190, Bosco 1.91, 1.92, 1.93, 1.169 e 1.170, Marazziti 3.142, Casati 3.143, Silvia Giordano 3.149 e 3.03, Vazio 3.155 e 3.156, Silvia Giordano 3.157, Roccella 3.158, Mantero 3.196, Gigli 3.01 e Murer 3.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti problematici dal punto di vista finanziario, sulle proposte emendative Roccella 1.250, Abriagnani 1.367, Fucci 1.320 e 1.321, Palmieri 3.71, Calabrò 3.72, Marazziti 1.365, Gigli 1.336, Binetti 1.344, Marazziti 1.01, Fucci 3.3, Palmieri 3.47, Binetti 3.5 e 3.50, Pagano 3.108 e 3.109, Binetti 3.110, Roccella 3.117, Palmieri 3.189, Fucci 3.118, Gigli 3.123, Palmieri 3.174, Binetti 3.125, Nicchi 3.171 e Gregori 3.181. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, incluso l'emendamento 1.500 della Commissione.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 1142 e abb.-A, contenuti nel fascicolo n. 2 e l'emendamento 1.500 della Commissione

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.22, 1.86, 1.91, 1.92, 1.93, 1.169, 1.170, 3.142, 3.143, 3.149, 3.155, 3.156, 3.157, 3.158, 3.190, 3.196 e 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.02 e 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario espresso sulle proposte emendative Silvia Giordano 3.149 e 3.03, che prevedono che le DAT possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute. In particolare chiede chiarimenti sulla possibilità di istituire detto registro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala come il parere sulle menzionate proposte emendative potrebbe essere di nulla osta qualora le medesime contenessero un'espressa clausola di neutralità finanziaria e il Ministero della salute confermasse la possibilità di istituire il registro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva al riguardo che un'eventuale riformulazione in tal senso delle proposte indicate potrebbe essere predisposta dal Comitato dei nove della Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso la relatrice aveva chiesto alla rappresentante

del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1202-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, prevede il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini e segnala che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Rileva in via preliminare che il provvedimento in esame, volto a trasferire due comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, in particolare nella provincia di Rimini, è analogo alla legge n. 117 del 2009, che ha previsto il trasferimento di sette comuni fra le due medesime regioni. Fa presente come alla legge del 2009, pur in mancanza di una relazione tecnica, non furono ascritti effetti finanziari e il testo venne modificato per recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, tra cui l'inserimento di una clausola generale di invarianza. Ciò posto, con riferimento alle disposizioni riprodotte di identiche o analoghe previsioni della legge del 2009 risulta preliminarmente necessario acquisire dal

Governo elementi relativi alla concreta attuazione della legge del 2009, al fine di verificare se la previsione di invarianza finanziaria si sia effettivamente realizzata. Inoltre ritiene che andrebbe chiarito, con riferimento alla proposta in esame, se possano prefigurarsi effetti sugli equilibri di bilancio delle regioni interessate, con particolare riguardo al trasferimento di obblighi di finanziamento di spese pluriennali già deliberate e di impegni connessi alla spesa sanitaria. Ciò al fine di garantire la sostenibilità delle spese in questione alla luce dei vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti interessati.

Con riferimento alle disposizioni innovative rispetto alla legge del 2009 osserva quanto segue: quanto alle previsioni dei periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 dell'articolo 2 – secondo cui gli enti interessati garantiscono continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successivi; garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire e assistono i cittadini, gli enti e le imprese; assicurano, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio –, pur prendendo atto che, in parte, si tratta di disposizioni ricognitive di compiti e funzioni che dovrebbero comunque essere svolti anche a legislazione vigente, appare necessario, a suo avviso acquisire una conferma che le amministrazioni coinvolte possano provvedere a tali adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; quanto al comma 5-bis dell'articolo 2, concernente la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, non ha osservazioni per i profili di quantificazione posto che la disposizione appare ricognitiva di una norma che sarebbe comunque risultata applicabile a legislazione vigente e tenuto conto inoltre, che alla disposizione richiamata non sono stati ascritti effetti finanziari; quanto al

comma 6 dell'articolo 2 – che, nel porre una clausola di invarianza riferita al provvedimento nel suo complesso, non richiama esplicitamente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti in capo agli enti territoriali, come invece avvenne nella legge del 2009 –, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che il rispetto dei suddetti vincoli finanziari resti obbligatorio in mancanza di deroghe espresse e garantito dalla clausola di invarianza, senza necessità di un richiamo esplicito.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire, in altra seduta, i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako.

Doc. XXII, n. 12.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che il documento in esame, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako, è stato esaminato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali ed Esteri, che ne hanno concluso l'esame il 21 marzo 2017, conferendo mandato ai relatori a riferire in senso contrario all'Assemblea. Il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione sia istituita per la durata di dodici mesi e presenti, al termine dei propri lavori, una

relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Fa presente che la Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Rileva che essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che la Commissione di inchiesta, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta su di esso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nessuno dei quali presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta su tali emendamenti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che non risulta ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento in esame, in quanto non risultano ancora pervenuti alcuni elementi informativi da parte di alcune amministrazioni. Confida, comunque, che la relazione tecnica possa essere trasmessa entro la settimana corrente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 22 marzo il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – reca modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si compone di 25 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, concernente l'organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 5, riguardante la gestione delle risorse umane, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto che l'eventuale conferimento di incarichi ad esperti, alle condizioni indicate dalle medesime disposizioni, sia comunque effettuato nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per tali finalità.

Con riguardo agli articoli 6 e 7, relativi al reclutamento del personale, rileva che dalla formulazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), non emerge con certezza quali pubbliche amministrazioni potranno avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive. Evidenzia pertanto, in via preliminare, la necessità di un chiarimento, volto ad esplicitare la platea di amministrazioni interessate. Dall'ampiezza di tale platea dipende infatti il carico amministrativo ed operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali (ricezione e gestione delle domande, vigilanza durante lo svolgimento delle prove di concorso, supporto di segreteria alle Commissioni esaminatrici) suscettibile di riversarsi sulla citata Commissione, che a sua volta può avvalersi dell'Associazione Formez PA, inclusa anch'essa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei. In ordine alla possibilità di effettivo assolvimento di tali compiti da parte dei predetti organismi, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 8, in materia di incompatibilità, reputa necessario un chiarimento riguardo alla portata della disposizione, che prevede l'effettuazione della «verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse». Giudica tali elementi necessari al fine di verificare se tali attività, per la loro potenziale complessità (in caso, ad esempio, di svolgimento di indagini sulla situazione patrimoniale, reddituale e sulle relazioni personali dei soggetti chiamati a collaborare con le pubbliche amministrazioni), possano determinare aggravati amministra-

tivi ovvero ritardi nell'acquisizione delle collaborazioni, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.

Per quanto concerne l'articolo 9, concernente il lavoro flessibile, non ha osservazioni da formulare, considerata la specifica natura dei servizi resi dalle istituzioni scolastiche.

A proposito dell'articolo 10, riguardante l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, con riferimento alle norme recate dall'articolo 39-bis, che istituiscono la Consulta, rileva che la relazione tecnica testualmente afferma che le spese derivanti dalla stessa « sono a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ». La relazione tecnica non fornisce tuttavia una quantificazione di tali spese né delle risorse della Presidenza del Consiglio che risultino quindi disponibili per far fronte alla relativa copertura. Tali elementi appaiono peraltro necessari dal momento che la norma riconosce espressamente il diritto al rimborso spese ai membri della Consulta, introducendo quindi nell'ordinamento una nuova voce di costo, non sostenuta a legislazione vigente. Evidenzia in proposito che il rimborso è disposto anche in favore di soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, le cui pretese non sembrano poter essere limitate in ragione delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli.

Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca quale impegno in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali possa derivare dall'istituzione della Consulta e quali siano specificamente le risorse già disponibili a tali fini, ivi comprese le unità di personale della Presidenza del Consiglio da destinare allo svolgimento delle attività amministrative connesse con l'istituzione del predetto organismo. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito il prevedibile volume di spese da rimborsare annualmente, in particolare in favore dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Prende inoltre atto che la relazione tecnica assume che la nomina di un responsabile dei processi di inserimento non determini oneri, senza peraltro fornire

elementi idonei a suffragare a tale valutazione. Anche a tal proposito reputa quindi necessari dati ed elementi di valutazione.

Ritiene che andrebbe, infine, chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 39-quater – che prevedono l'effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto – siano o meno meramente confermate delle prassi amministrative in essere. Diversamente le norme potrebbero determinare maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni che dovessero essere obbligate ad effettuare nuove assunzioni per riequilibrare l'incidenza del personale portatore di disabilità effettivamente impiegato. Sul punto ritiene quindi utile acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo.

Relativamente all'articolo 11, in materia di contrattazione, in merito alla costituzione dell'osservatorio – istituito presso l'ARAN ai sensi del comma 1, lettera d) per il monitoraggio degli atti provvisori adottati dalle amministrazioni pubbliche nel caso non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo in tempi congrui – non ha osservazioni da formulare, considerato che ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso e che tale attività di monitoraggio sembra comunque rientrare tra i compiti istituzionali dell'ARAN. In proposito considera comunque utile acquisire una conferma.

Per quanto attiene alle nuove modalità di recupero delle somme nel caso in cui sia accertato il superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della contrattazione collettiva, ritiene che andrebbe confermata l'assenza di effetti di cassa in relazione all'applicazione delle previsioni di cui al comma 1, lettera f), in base alle quali la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità è corrispondentemente incrementato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di specificare che ai componenti

dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 3-ter, non siano corrisposti « compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati », anziché « gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti », come attualmente previsto dal testo in esame, in analogia con quanto stabilito in relazione ai componenti della Consulta istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, capoverso ART. 39-*bis*, del presente provvedimento. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Circa gli articoli da 12 a 17, concernenti la responsabilità disciplinare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 18 e all'articolo 22, comma 3, riguardante il Polo unico per le visite fiscali, prende atto che le disposizioni espressamente prevedono che l'INPS provveda agli accertamenti nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Riguardo all'assegnazione dell'importo di 27,7 milioni di euro, non formula osservazioni, per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'importo indicato. Ritiene peraltro utile acquisire gli elementi alla base della determinazione di tale somma, da assegnare all'INPS per far fronte ai compiti previsti.

In merito all'articolo 19, concernente il controllo della spesa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 20, recante disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, evidenzia che le norme consentono di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando a tal fine le risorse destinate a legislazione vigente alle assunzioni a tempo determinato. In particolare, il comma 3 prevede che la stabilizzazione possa essere disposta a valere sulle risorse destinate alla stipula di contratti flessibili « a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado

di sostenere a regime la relativa spesa di personale ». In proposito ritiene che andrebbe chiarito se ai fini di tale copertura le amministrazioni debbano considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neo assunto ovvero anche quello derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera ed incrementi retributivi. Ricorda a tal proposito che, per dare evidenza a tali costi, l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 prevede che le relazioni tecniche riferite a norme di spesa per il pubblico impiego rechino proiezioni di carattere almeno decennale nonché gli elementi necessari alla verifica delle medesime previsioni, evidenziando che le procedure prefigurate dalle norme in esame non sembrano espressamente considerare tale orizzonte pluriennale.

Più in generale, evidenzia che la verifica della compensatività tra gli oneri derivanti dalla stabilizzazione ed i risparmi conseguenti alla riduzione degli stanziamenti per i contratti a tempo determinato appare rimessa ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate, restando quindi tali stime al di fuori delle ordinarie procedure di quantificazione degli effetti finanziari e di verifica delle stime in sede parlamentare.

Osserva inoltre che, in base alla relazione tecnica, la definitiva riduzione della possibilità per le amministrazioni di attivare nuovi contratti di lavoro flessibile è garanzia di invarianza della spesa complessiva. Rileva che dal tenore letterale delle disposizioni non si evince se, in esito alle procedure descritte, debbano residuare in bilancio somme sufficienti ad attivare contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo, che potrebbero sempre ricorrere, su base statistica. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se le disposizioni in esame possano dar luogo a problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile.

A proposito dell'articolo 21, concernente le controversie concernenti il rap-

porto di lavoro, per quanto concerne i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma è finalizzata a fissare un limite alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta dalle amministrazioni pubbliche in caso di condanna.

Riguardo all'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), riguardante l'assegnazione all'INPS di risorse per i controlli sulle assenze, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno per l'effettuazione in via esclusiva, sul territorio nazionale, degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, cui la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione degli « stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato », ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di eventualmente esplicitare l'autorizzazione di spesa in forza della quale sono stati disposti i predetti stanziamenti. In proposito, segnala infatti che su tale punto la relazione tecnica, nell'asserire la neutralità finanziaria della misura, fa espresso riferimento alle « risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente », in particolare richiamando l'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011. Su tale aspetto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala altresì che, stando al tenore letterale della disposizione, la suddetta assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno è prevista a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla norma in commento, laddove la decorrenza sembrerebbe più plausibilmente doversi intendere riferita alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al predetto articolo 55-septies dal presente provvedimento. Anche su tale aspetto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quel che concerne l'articolo 23, relativo al salario accessorio e sperimentazione, osserva che il limite, fissato dal comma 2, all'ammontare delle risorse che possono essere destinate alla corresponsione del trattamento accessorio risulta meno stringente di quello attualmente vigente. Infatti mentre la norma in esame fa riferimento agli importi fissati nel 2016, il testo vigente prevede anche la riduzione dell'importo fissato in tale anno in relazione alla diminuzione del personale in servizio determinata dalle misure limitative del turn over. Ritiene che andrebbero quindi esplicitati i dati ed i parametri in base ai quali è stata valutata la neutralità finanziaria della disposizione.

In ordine all'articolo 24, recante la clausola di invarianza finanziaria, fa presente che la norma stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 – reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo n. 217 del 2015, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni dello stesso, che tale provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, commi 1, lettera a) e 5, della legge n. 124 del 2015 ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, concernente l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non si ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale degli interventi disposti dalla norma in esame, che appare finalizzata ad integrare la definizione della struttura e delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito all'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale di ruolo e volontario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di personale permanente e volontario, come evidenziato dalla relazione tecnica, non incidono sui vigenti ordinamenti giuridici, retributivi e pensionistici del medesimo personale. In particolare, analogamente a quanto già previsto a normativa vigente, le norme dispongono che il personale volontario non è legato da rapporto d'impiego con l'Amministrazione e confermano i ruoli e le qualifiche del personale dell'area operativa cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria.

In ordine all'articolo 3, recante disposizioni in materia di prevenzione incendi, non ha osservazioni da formulare, considerato che – come evidenziato dalla relazione tecnica – le novelle apportate al decreto legislativo n. 139 del 2006, in

materia di prevenzione incendi, non attribuiscono al Corpo nazionale nuove o ulteriori competenze, ma appaiono finalizzate a definire l'ambito delle attività già esercitate, con le risorse in essere e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Non formula inoltre osservazioni in merito ai Comitati tecnici regionali (CTR) in materia di pericolo di incidenti rilevanti, di cui al comma 11, considerato che questi sono già previsti e disciplinati dal decreto legislativo n. 105 del 2015 presso ciascuna regione e che la partecipazione del personale del Corpo nazionale o di altre Amministrazioni dello Stato alle attività di tali organismi, come previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 105 del 2015 e confermato dalla relazione tecnica, non determina la corresponsione di gettoni o altri emolumenti. Ritiene che andrebbe peraltro esclusa l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento dei Comitati istituiti a livello interregionale, non previsti dalle vigenti disposizioni.

In merito alle attività di vigilanza e di prevenzione che il Corpo può svolgere a titolo oneroso, rileva che tali attività, come affermato dalla relazione tecnica, vengono svolte con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. Peraltro, poiché la definizione delle tariffe da applicare ai beneficiari dei medesimi servizi è demandata ad un decreto interministeriale che potrà determinarle, oltre che su base oraria, anche forfettariamente, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva idoneità delle medesime a garantire gli attuali livelli di gettito e, comunque, la copertura integrale dei costi del servizio, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra maggiori oneri e risorse derivanti dal gettito tariffario.

Per quanto attiene all'articolo 4, in materia di soccorso pubblico, evidenzia che la norma disciplina, rispettivamente, gli interventi di soccorso pubblico, la gestione dei relativi oneri e le attività di soccorso aeroportuale e portuale. Con riguardo al comma 1, evidenzia che le

norme, confermando quanto previsto a legislazione vigente, dispongono che le attività di soccorso vengano rese a titolo gratuito laddove sussista un imminente pericolo di danno a persone o cose e che la relazione tecnica afferma che il Corpo nazionale svolge ordinariamente le predette attività nell'ambito delle dotazioni di bilancio assegnate a legislazione vigente. Con riferimento invece agli interventi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente pericolo di danno persone o cose, osserva che viene confermata la previsione vigente che dispone il pagamento di un corrispettivo da parte del soggetto o dell'ente che richiede l'intervento. La norma precisa peraltro che la determinazione del corrispettivo venga effettuata su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie. Al riguardo richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 3 in merito alla necessità di confermare che i corrispettivi siano idonei a garantire il gettito attualmente conseguito e, comunque, l'integrale copertura dei costi del servizio.

In merito alla disposizione che prevede che le amministrazioni comunali siano tenute a provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, tale attività venga effettuata dalle medesime amministrazioni comunali nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci.

Riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 26 – non considerata dalla relazione tecnica – ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il riconoscimento al Corpo del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio non comportino attività non sostenibili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislatura vigente.

Con riguardo all'articolo 5, concernente l'attività di formazione, evidenzia che la disciplina delle attività di formazione del

Corpo nazionale sembra presentare carattere essenzialmente ricognitivo di quanto già previsto a normativa vigente; sul punto non hanno pertanto osservazioni da formulare, ferma restando l'esigenza di una conferma riguardo all'idoneità delle tariffe da applicare alle attività di formazione a garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi.

Con riferimento all'articolo 6, relativo agli introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalle attività di vigilanza, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che il regime previsto per l'assegnazione delle risorse non risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello vigente, anche in relazione alle entrate derivanti da convenzioni, espressamente incluse nel testo delle disposizioni.

Circa l'articolo 7, recante disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali, evidenzia che la norma prevede che il Corpo nazionale possa effettuare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, i controlli iniziali e le verifiche periodiche inerenti ai mezzi, ai materiali e alle attrezzature utilizzati per l'attività operativa ovvero a supporto della stessa e possa provvedere all'immatricolazione dei propri automezzi, unità navali e aeromobili, nonché agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento comprese quelle in prova. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le summenzionate attività possano effettivamente essere svolte, come affermato dalla relazione tecnica, in condizioni di neutralità finanziaria. Non ha alcunché da osservare, inoltre, in merito alle attività di supporto logistico e strumentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste in capo al ministero dell'interno, considerato che tale previsione sembra meramente ricognitiva e specificativa di quanto previsto nel testo vigente dell'articolo 29, del decreto legislativo n. 139 del 2006.

In ordine all'articolo 8, recante disposizioni in materia di concorsi e avanzamenti, evidenzia che la norma modifica la

disciplina relativa alle quote di riserva previste in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei concorsi pubblici per l'accesso al Corpo, alle procedure di nomina a vice ispettore antincendi e alle procedure interne di accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto dei vigili del fuoco. In proposito, pur prendendo atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni non appaiono suscettibili di alterare il quadro vigente relativo alle facoltà assunzionali riferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reputa opportuni chiarimenti in merito al regime delle decorrenze previste, ai fini giuridici ed economici, dai commi 2 e 3. In particolare, ritiene che andrebbe precisato se la diversa decorrenza ai fini giuridici possa riflettersi in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera ovvero se possa comunque determinare effetti rispetto al trattamento di fine servizio, in relazione al calcolo del periodo di permanenza nelle diverse qualifiche.

A proposito degli articoli 9 e 10, concernenti le riserve di posti per il personale volontario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 11, recante disposizioni in materia di mobilità, d'inidoneità psico-fisica e di computo dell'anzianità di servizio, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento volto a confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni relative alla disciplina in materia di mobilità del personale del Corpo dei vigili del fuoco e di transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del Corpo. In particolare, andrebbe chiarito se il regime introdotto, che deroga al divieto di mobilità tra amministrazioni per i vigili del fuoco e che sembra ricondurre all'esclusiva volontà dell'interessato il transito dai ruoli operativi a quelli tecnici, sia suscettibile di incidere sulla funzionalità del Corpo, con conseguenti effetti onerosi di carattere indiretto.

Quanto al comma 4, che prevede che, ai fini della valutazione dell'anzianità di ser-

vizio richiesta al personale del Corpo si tenga conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 8, commi 2 e 3, evidenziando la necessità di chiarire se siano prefigurabili effetti di accelerazione delle progressioni di carriera derivanti dalle decorrenze indicate nonché gli eventuali effetti in termini di trattamento di fine servizio.

Relativamente agli articoli 12 e 13, riguardanti la dotazione organica, le qualifiche e gli incarichi di funzione e ruolo antincendio boschivo ad esaurimento (AIB), evidenzia che l'articolo 12 aggiorna la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco recata dalla Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendola con una nuova Tabella. Per effetto della norma si determina un incremento di circa 790 unità di organico complessivo, derivante dalla differenza dei volumi organici riportati nella vecchia Tabella (36.691 unità) e quelli indicate nella nuova (37.481 unità). In base a quanto riferito dalla relazione tecnica, tale incremento, tra l'altro, sarebbe finalizzato a recepire il recente assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato (390 unità) transitato nei Vigili del fuoco per effetto dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 177 del 2016. Pertanto, dal confronto tra le tabelle, si deduce che l'incremento, al netto delle predette unità, della dotazione organica risulterebbe pari a 400 unità (790-390). Al riguardo reputa opportuno acquisire un chiarimento del Governo tenuto conto che, pur a fronte del predetto incremento delle unità in organico, alle disposizioni in esame la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari.

In ordine all'articolo 14, recante norme transitorie su passaggi di qualifica e su elenchi del personale volontario, rinvia alle osservazioni formulate con riguardo all'articolo 8, commi 2 e 3, e all'articolo 11, comma 4.

Con riferimento all'articolo 15, concernente il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, evidenzia che il Fondo istituito dal comma 1 per valorizzare le

condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene alimentato – ai sensi del comma 2, lettera a) – per euro 39.700.000 per il 2017 e per euro 81.730.000 dal 2018, a valere sulle dotazioni del Fondo da ripartire di cui al comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Con specifico riferimento ai predetti oneri, pur considerato che gli stessi sono posti a carico di un Fondo, sottolinea che il testo delle norme non precisa gli interventi da realizzare con tali risorse, limitandosi ad indicarne la decorrenza dal 1° ottobre 2017. Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi. Non risulta quindi possibile procedere ad una verifica dei profili di quantificazione con riferimento agli interventi da finanziare a valere sulle predette risorse, che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 4.

Osserva inoltre che – in base al comma 2, lettera b) – nel fondo istituito dal comma 1 confluiranno importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 – e quindi con effetti retroattivi –, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

Evidenzia pertanto che sia la definizione di questi ultimi interventi sia la stima del relativo impegno finanziario sono demandati a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti quindi all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica di tali stime in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.

Osserva che la norma si limita infatti ad indicare le tipologie delle misure da definire con DPCM (incremento del valore delle componenti retributive diverse dal trattamento stipendiale e misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio) e che da tali dati non

è peraltro possibile determinare l'ordine di grandezza dell'impegno finanziario correlato a tali misure.

Evidenzia altresì che il summenzionato importo di 81.730.000, va integrato, ai sensi del comma 6, di euro 4,3 milioni, a titolo di oneri indiretti, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, per un onere complessivo pari 86,030 milioni di euro. Anche a tal riguardo rileva che, in assenza delle informazioni prima indicate, non risulta possibile procedere ad una quantificazione della congruità della stima di 4,3 milioni annui in termini di oneri riflessi, indicata dalla relazione tecnica.

Fa presente che viene, infine, disposta la cessazione al 30 settembre 2017 dell'erogazione al personale non dirigente dei vigili del fuoco del contributo (c.d. «bonus 80 euro») previsto per il 2017 per il personale non dirigenziale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e la corresponsione al medesimo personale in servizio nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2017 di un assegno *una tantum* pro capite di 350 euro, per una spesa complessiva di euro 16.300.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato. Sul punto non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, evidenziando che la stima della relazione tecnica non tiene conto dei risparmi imputabili alla mancata corresponsione del bonus 80 euro per l'ultimo trimestre 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 15, comma 1, prevede, a decorrere dall'anno 2017, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per l'operatività del soccorso pubblico e che alla copertura dei relativi oneri, pari a 56 milioni di euro per il 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, capitolo 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che appare recare le necessarie disponibilità

per il triennio in corso. Sul punto giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Ricorda che l'articolo 23 della legge delega prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che tali risorse sono state per l'appunto stanziolate dall'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che alla lettera c) menziona, tra le finalità per le quali è prevista l'istituzione del Fondo per il pubblico impiego, il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali.

Circa l'articolo 16, recante la clausola di salvaguardia retributiva in materia di lavoro straordinario, evidenzia che la disposizione, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà autorizzare – in ciascun esercizio e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio – le attività di lavoro straordinario, consente di utilizzare, per le medesime finalità, i limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al precedente esercizio. In proposito, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'idoneità di tale previsione a garantire il rispetto del limite delle risorse stanziolate in bilancio per ciascun esercizio, che potrebbe risultare inferiore rispetto a quello previsto per il precedente anno.

In merito all'articolo 17, recante la clausola d'invarianza finanziaria, non ha alcunché da osservare.

Per ciò che riguarda l'articolo 18, recante disposizioni finali, non ha osserva-

zioni da formulare alla luce delle considerazioni formulate dalla relazione tecnica.

Maino MARCHI (PD) chiede alla rappresentante del Governo di verificare la compatibilità tra le disposizioni inserite nel decreto-legge recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che prevede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile, e l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, che modifica il Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che effettuerà la verifica richiesta.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 11 del 2016 (cd. delega appalti) – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. « codice appalti ») e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. Rileva altresì che il provvedimento è corredato di un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue,

Circa gli articoli da 1 a 121, recante disposizioni correttive e integrative del codice dei contratti pubblici, nel prendere atto che la disciplina in esame – come già quella recata dal codice appalti – è di carattere prevalentemente ordinamentale e che la stessa non sembra quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica, evidenzia i seguenti profili dai quali potrebbero discendere implicazioni di interesse finanziario, in gran parte, peraltro, di carattere eventuale e/o indiretto.

In materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche, reputa necessario acquisire conferma che i relativi interventi possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili. Si riferisce, in particolare: alla previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); alla previsione che estende anche alle banche dati del MEF l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme telematiche; alla previsione che estende l'utilizzo della banca dati, gestita presso il MIT, alle verifiche sulla permanenza dei requisiti anche nella fase di esecuzione del contratto; alla previsione che l'ANAC operi, in materia di affidamenti *in house*, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici; alla previsione che nella banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale e che, per le opere pubbliche, l'ANAC, il MEF e il MIT attuino un interscambio delle informazioni nell'ambito della citata banca dati nazionale dei contratti pub-

blici e della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Riguardo alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico (istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il MIT), rileva che per la partecipazione alla stessa non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati; ritiene peraltro necessaria una conferma della neutralità finanziaria con riferimento alla mancata previsione delle voci relative a indennità e rimborsi spese.

Inoltre, riguardo all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità, per le stazioni appaltanti e le altre amministrazioni interessate, di provvedere direttamente a tali adempimenti oppure remunerare i professionisti incaricati ad invarianza di oneri. Ritiene che andrebbe altresì chiarito se per effetto di tali previsioni possa determinarsi una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere.

In merito all'estensione (dai soli subappalti alla generalità degli appalti e delle concessioni) della previsione in base alla quale nel DURC è inserita la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera, considera utile una conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del medesimo documento. Con riferimento agli articoli 34 (divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alle piattaforme telematiche nonché alle procedure gestite dalle centrali di committenza), 42 (comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione) e 62 (possibilità di nominare un assistente del direttore del-

l'esecuzione per i servizi e le forniture di particolare importanza), rileva che tali disposizioni sembrano suscettibili di determinare un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Per quanto attiene agli articoli 55, 64 e 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, giudica necessario acquisire conferma che dette modifiche non incidano in maniera apprezzabile sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e che non generino oneri, comunque di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 73, che prevede che il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non possa superare i quarantacinque giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, ritiene che andrebbe altresì chiesta conferma che la tempistica dei pagamenti risultante dalla disposizione sia compatibile con le dinamiche di cassa previste scontate nelle previsioni di spesa a legislazione vigente; per quanto attiene infine ai nuovi compiti affidati all'ANAC (articolo 114, comma 1, lettera a), e articolo 116, comma 1, lettera a)) – chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi – reputa necessaria una conferma che l'ANAC possa effettivamente provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto

dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Atto n. 379.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) fa presente che l'istituzione di un ufficio tecnico nelle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui all'articolo 4, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, difatti le relative attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, posto che il citato ufficio non rappresenta una vera e propria struttura, ma un organismo che si occuperà del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'istituto scolastico e che, per il tramite del suo coordinatore, svolgerà diverse attività.

Segnala che le attività di tutorato previste dall'articolo 5 saranno svolte da docenti designati dal consiglio di classe, attraverso la redazione preliminare di un progetto formativo individuale.

Evidenzia che i docenti coinvolti nelle predette attività di tutorato saranno retribuiti nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa, pertanto viene rimessa alla contrattazione integrativa di istituto l'individuazione delle risorse da destinare a tali attività, che dovranno essere quindi necessariamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che il rinvio al decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 7, in materia di Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, si rende necessario per coordinare le attività di competenza degli altri soggetti istituzionali, ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di

istruzione e formazione professionale (IEFP), e che il citato articolo 7, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la costituzione ed il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali rientrano tra le attività coperte dai finanziamenti già previsti a legislazione vigente per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche.

Sottolinea che la previsione di sostanziale invarianza del numero delle classi attive nell'istruzione professionale deve ritenersi affidabile e che, in particolare, con riferimento all'articolo 9, in materia di dotazioni organiche, lo scenario demografico ipotizzato nella relazione tecnica per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 non è un fattore determinante ai fini della quantificazione del numero di classi da attivare e delle relative dotazioni organiche, anche ove aggiornato con i dati riferiti al censimento 2011.

Fa presente che i dati demografici infatti sono stati inseriti nella relazione tecnica soltanto al fine di fornire un elemento di contesto di carattere generale, privo tuttavia di un effettivo impatto sul calcolo della spesa e che a tale ultimo fine appaiono, invece, rilevanti i dati concernenti la popolazione scolastica complessiva frequentante le classi attive nell'istruzione professionale, con riferimento all'ultimo quinquennio, e le iscrizioni alle prime classi dal 2012/2013 ad oggi.

Rileva che, a fronte di una sostanziale invarianza del numero dei frequentanti negli ultimi cinque anni, la percentuale delle iscrizioni al primo anno di corso subisce un drastico ridimensionamento; ciò porterà necessariamente ad una diminuzione dei frequentanti nel prossimo quinquennio (2018/2023), e che pertanto l'esposizione logica contenuta nella relazione tecnica, dalla quale discendono la quantificazione delle classi attive, delle dotazioni organiche ed il calcolo degli oneri, non si fonda sui dati relativi al censimento ISTAT ma sul numero effettivo delle iscrizioni agli istituti professionali.

Segnala che, per quanto concerne il calcolo dell'onere unitario medio, si conferma la previsione di collocare il personale ITP nella fascia media 21-27 anni di anzianità di servizio, tenuto conto anche delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del nuovo assetto organizzativo.

Evidenzia che il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 12, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (atto n. 379),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione di un ufficio tecnico nelle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui all'articolo 4, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

difatti le relative attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, posto che il citato ufficio non rappresenta una vera e propria struttura, ma un organismo che si occuperà del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'istituto scolastico e che, per il tramite del suo coordinatore, svolgerà diverse attività;

le attività di tutorato previste dall'articolo 5 saranno svolte da docenti designati dal consiglio di classe, attraverso la redazione preliminare di un progetto formativo individuale;

i docenti coinvolti nelle predette attività di tutorato saranno retribuiti nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa;

pertanto viene rimessa alla contrattazione integrativa di istituto l'individuazione delle risorse da destinare a tali attività, che dovranno essere quindi necessariamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il rinvio al decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 7, in materia di Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, si rende necessario per coordinare le attività di competenza degli altri soggetti istituzionali, ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IEFP);

il citato articolo 7, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la costituzione ed il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali rientrano tra le attività coperte dai finanziamenti già previsti a legislazione vigente per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche;

la previsione di sostanziale invarianza del numero delle classi attive nell'istruzione professionale deve ritenersi affidabile;

in particolare, con riferimento all'articolo 9, in materia di dotazioni organiche, lo scenario demografico ipotizzato nella relazione tecnica per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 non è un fattore determinante ai fini della quantificazione del numero di classi da attivare e delle relative

dotazioni organiche, anche ove aggiornato con i dati riferiti al censimento 2011;

i dati demografici infatti sono stati inseriti nella relazione tecnica soltanto al fine di fornire un elemento di contesto di carattere generale, privo tuttavia di un effettivo impatto sul calcolo della spesa;

a tale ultimo fine appaiono, invece, rilevanti i dati concernenti la popolazione scolastica complessiva frequentante le classi attive nell'istruzione professionale, con riferimento all'ultimo quinquennio, e le iscrizioni alle prime classi dal 2012/2013 ad oggi;

a fronte di una sostanziale invarianza del numero dei frequentanti negli ultimi cinque anni, la percentuale delle iscrizioni al primo anno di corso subisce un drastico ridimensionamento; ciò porterà necessariamente ad una diminuzione dei frequentanti nel prossimo quinquennio (2018/2023);

pertanto l'esposizione logica contenuta nella relazione tecnica, dalla quale discendono la quantificazione delle classi attive, delle dotazioni organiche ed il calcolo degli oneri, non si fonda sui dati relativi al censimento ISTAT ma sul numero effettivo delle iscrizioni agli istituti professionali;

per quanto concerne il calcolo dell'onere unitario medio, si conferma la previsione di collocare il personale ITP nella fascia media 21-27 anni di anzianità di servizio, tenuto conto anche delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del nuovo assetto organizzativo;

il Fondo « La Buona Scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 12, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati

dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Atto n. 380.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, previsto dall'articolo 8 – relativo al Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – costituisce un obiettivo tendenziale da raggiungere in modo progressivo e, in ogni caso, fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo cui le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del predetto Piano e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12, pertanto, l'obiettivo prefissato potrà essere raggiunto solo nella misura in cui le risorse disponibili, con riferimento all'articolo 9, lo consentano, non individuando alcun diritto soggettivo concretamente azionabile in giudizio.

Rileva che all'articolo 9, proprio per consentire agli enti locali, nel rispetto dei

principi costituzionali di sussidiarietà e di pareggio del bilancio, di far fronte ad eventuali criticità, è stato previsto lo strumento della definizione da parte della Conferenza Unificata della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, consentendo così agli enti locali di fissare un parametro che tenga conto dell'attuale disponibilità di risorse.

Evidenzia che il Fondo « La Buona scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, presenta le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.

Fa presente che all'articolo 3, commi 4 e 5, e all'articolo 13, comma 1, appare opportuno precisare il carattere annuale degli importi ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del Governo, evidenzia come, all'articolo 12, comma 4, al fine di valorizzare il ruolo che i comuni svolgono a sostegno delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e formazione nelle sue diverse componenti, sia necessario precisare che nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui alla legge n. 62 del 2000. In questo quadro, inoltre, considerato che le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia sono allocate in due distinti capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (rispettivamente ai capitoli n. 1477 « Contributi alle scuole paritarie » e

n. 1479 « Contributo aggiuntivo da destinare alle scuole materne paritarie »), al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente, ritiene opportuno allocare le medesime in un unico capitolo da destinare esclusivamente al finanziamento delle scuole paritarie per l'infanzia.

Tutto ciò considerato formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380),

premesso che:

il servizio della scuola dell'infanzia è assicurato dalle scuole (statali e paritarie) del sistema nazionale di istruzione e formazione, così come configurato dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2000;

all'articolo 12, comma 4, al fine di valorizzare il ruolo che i comuni svolgono a sostegno delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e formazione nelle sue diverse componenti, appare necessario precisare che nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui alla legge n. 62 del 2000;

in questo quadro, considerato che le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia sono allocate in due distinti capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (rispettivamente ai capitoli n. 1477 « Contributi alle scuole paritarie » e n. 1479 « Contributo aggiuntivo da destinare alle scuole materne paritarie »), al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente appare

opportuno allocare le medesime in un unico capitolo da destinare esclusivamente al finanziamento delle scuole paritarie per l'infanzia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, previsto dall'articolo 8 – relativo al Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – costituisce un obiettivo tendenziale da raggiungere in modo progressivo ed, in ogni caso, fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo cui le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del predetto Piano e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12;

pertanto, l'obiettivo prefissato potrà essere raggiunto solo nella misura in cui le risorse disponibili, con riferimento all'articolo 9, lo consentano, non individuando alcun diritto soggettivo concretamente azionabile in giudizio;

all'articolo 9, proprio per consentire agli enti locali, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e di pareggio del bilancio, di far fronte ad eventuali criticità è stato previsto lo strumento della definizione da parte della Conferenza Unificata della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, consentendo così agli enti locali di fissare un parametro che tenga conto dell'attuale disponibilità di risorse;

il Fondo « La Buona scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, presenta le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati;

all'articolo 3, commi 4 e 5, e all'articolo 13, comma 1, appare opportuno precisare il carattere annuale degli importi ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, commi 4 e 5, dopo le parole: 4,5 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: 239 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

all'articolo 12, comma 4, sia precisato che nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000;

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di allocare le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia in un unico apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai

servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che gli articoli da 1 a 3 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento e prevedono che gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmino gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione, pertanto le predette disposizioni si limitano a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi previsti e a prevedere che le rispettive misure vengano adottate dagli enti locali nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, che esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni dell'istruzione secondaria di secondo grado, evidenzia che l'andamento demografico conferma una riduzione generale della popolazione scolastica che non può non ripercuotersi sulle iscrizioni alle classi in questione (quarte e quinte) e che fa presumere che, in futuro, il numero di studenti non potrà che diminuire anche in relazione alla popolazione scolastica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di servizi di trasporto, evidenzia che le funzioni di scuolabus risultano già attribuite alla competenza degli enti locali, che vi provvedono con risorse proprie e che l'eventuale incremento dei citati servizi, secondo *standard* più elevati, non potrà che avvenire, come espressamente indicato dal citato articolo, nell'ambito delle risorse che si rendessero disponibili

per la finalità in oggetto e comunque senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

Rileva che l'incentivazione della mobilità sostenibile, di cui al comma 1 dell'articolo 5, potrà essere perseguita dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che la previsione di precisi *standard* al comma 2 dell'articolo 5 per l'erogazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie statali è già contenuta nella normativa vigente in materia di assistenza scolastica ed è rafforzata dalla disposizione in esame che prevede una contribuzione diretta al servizio da parte dei beneficiari.

Osserva che il riconoscimento di libri e/o strumenti didattici da fornire gratuitamente ai sensi dell'articolo 7 avverrà, in ogni caso, fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari a 103 milioni di euro annui, sulla base della situazione economica equivalente del nucleo familiare, e che quanto ai libri e al materiale didattico, quindi, come peraltro previsto dall'articolo 1, l'ampliamento del servizio non potrebbe che essere assicurato — anche in relazione alle modalità di assicurazione delle prestazioni a favore degli alunni in regime di frequenza ospedaliera o domiciliare del servizio scolastico — nell'ambito delle risorse disponibili, ove ciò fosse possibile, tenuto anche conto dei finanziamenti trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione.

Rileva che l'articolo 8, che prevede l'erogazione di servizi e strumenti didattici per garantire il diritto allo studio agli alunni ricoverati, fissando un limite massimo di spesa e limiti di organico, rende permanente tale misura di sostegno al diritto allo studio, precedentemente finanziata annualmente.

Fa presente che l'articolo 10, comma 5, precisa che il potenziamento della « Carta dello Studente » dovrà essere realizzata

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il fatto che gli operatori del settore, gestori delle carte in oggetto, sono disponibili addirittura ad impiegare risorse per la prestazione del servizio.

Sottolinea che il Fondo « La Buona Scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri di cui agli articoli 4 e 9, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.

Fa presente che appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, escludendo espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio, come peraltro previsto dalla relazione tecnica, nonché la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14.

Maino MARCHI (PD) invita a tener conto del parere espresso dalla Conferenza unificata, che lamenta il mancato stanziamento di risorse adeguate a fronte, tra l'altro, delle nuove responsabilità affidate in materia ai comuni.

Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, in quanto il provvedimento potrebbe provocare una eccessiva burocratizzazione e difficoltà per i genitori.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, al fine di consentire la predisposizione della proposta di parere da parte del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*) 59

RISOLUZIONI:

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test* (*Discussione e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

Paolo PETRINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Currò, impossibilitato a intervenire alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'ar-

ticolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato delle predette proposte di legge, composto di 16 articoli, divisi in 6 titoli, all'articolo 1 (che costituisce da solo il Titolo I) definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento, il quale, ai sensi del comma 1, è volto a definire, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti e i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato.

Inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze la norma specifica che il provvedimento in-

tende definire gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

In tale ambito il comma 2 individua la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, posto che essa è un settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla normativa europea, fornendo in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Viene quindi previsto che, a tal fine, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse.

In base al comma 3, ai fini della proposta di legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Il Titolo II, formato dagli articoli 2 e 3, stabilisce in primo luogo, all'articolo 2, che l'autorità nazionale in materia è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale è designato come autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

In base all'articolo 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

Il Titolo III, composto dagli articoli 4 e 5, indica gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione.

In particolare l'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo altresì che ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, che vengono soppressi.

Il comma 3 disciplina la composizione del predetto Tavolo tecnico, stabilendo che i componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, eccezion fatta per i rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica.

Ai sensi del comma 4, il Tavolo tecnico ha i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi da proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

Il comma 5 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità di funzionamento del Tavolo tecnico e specifica che la partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adotta con cadenza triennale il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, aggiornato annualmente, rinviando, per le modalità di finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, all'articolo 6 del provvedimento.

Il comma 1-*bis* stabilisce che il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

Il comma 1-*ter* prevede l'invio annuale alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del Ministro, di una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 6 a 8, disciplina gli strumenti di finanziamento dei programmi e delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, prevedendo, all'articolo 6, comma 1, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel predetto Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5, mentre il comma 3 demanda a un decreto ministeriale, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la determinazione della quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dei predetti programmi. In tale ambito è previsto inoltre che, con il medesimo decreto, siano definite le modalità di funzionamento del Fondo, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del medesimo.

In base al comma 4 il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi per la sicurezza alimentare previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000).

In merito ricorda che si tratta del contributo, nella misura del 5 per cento del fatturato annuo relativo, imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di particolari prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali, proprio al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile.

Tali contributi, in base al medesimo comma 4, devono essere corrisposti in rate semestrali con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevedono inoltre sanzioni per l'omissione del versamento del contributo.

Il comma 5 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro trasmette lo schema di decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia.

L'articolo 6-bis prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica.

L'articolo 7 introduce misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola.

In tale ambito il comma 1 prevede che lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, mentre, in base al comma 2, per il raggiungimento delle predette finalità:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario, corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti

agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è destinata una quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria si prevedono interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera *a)*; si prevede inoltre che, nell'ambito di tali risorse, siano assegnate specifiche somme a progetti di ricerca di durata tri-quinquennale, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva.

Il comma 3 reca, con riferimento all'attuazione dell'articolo, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8, intervenendo in materia di formazione professionale, prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Il Titolo V, composto dagli articoli da 9 a 13, contiene le disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.

In particolare, l'articolo 9 disciplina i distretti biologici, prevedendo, al comma 1, che essi sono costituiti dai sistemi produt-

tivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significative:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

In base al comma 1-*bis*, al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità.

In tale quadro il comma 1-*ter* stabilisce che, con decreto ministeriale, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici, mentre il comma 2 indica le caratteristiche dei distretti biologici, prevedendo che essi si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree ricadenti nella rete Natura 2000.

Al riguardo, il comma 3 prevede che i distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra gli altri, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agriturismo, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico.

I commi 4 e 5 disciplinano il distretto biologico, prevedendo che le imprese e i soggetti pubblici e privati che ricadono nell'ambito del distretto biologico possono costituire un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto e che il predetto Comitato direttivo possa avanzare la richiesta di riconoscimento alla regione (o alle regioni) di appartenenza.

In base al comma 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle « migliori pratiche » messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti.

Il comma 7 contempla che le regioni possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali ricadenti nel territorio del distretto biologico.

L'articolo 10 interviene in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere.

Ai sensi del comma 2 il Tavolo di filiera propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agro-alimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali; in tale ambito si prevede che le intese di filiera per i prodotti biologici siano finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie, nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

Il comma 3 precisa che le predette intese non possono comportare restrizioni della concorrenza, ma che esse possono prevedere specifici accordi volti a effet-

tuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.

In base al comma 4 le intese di filiera vengono comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, dopo aver verificato la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I commi 5 e 6 prevedono che il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro e che le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni dei produttori biologici, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

In base al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente al riconoscimento delle predette associazioni quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse, mentre il comma 3 stabilisce che le associazioni

sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:

la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute;

l'attivazione di un programma operativo che persegue una o più finalità specificate dalla norma (programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda; gestire le crisi di mercato; ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio; assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti).

Il comma 4 prevede inoltre che le organizzazioni dei produttori, per essere riconosciute, devono prevedere nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire, per quanto riguarda il prodotto o il gruppo di prodotti oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore a un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

j) l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

Il comma 5 specifica che le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 12 prevede la costituzione di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica stabilendo, al comma 1, che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, a condizione che:

a) siano costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;

b) siano costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agro-alimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;

c) perseguano una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità specificate dalla norma (migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato; redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione; fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori; realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica, promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente; promuovere il consumo dei prodotti biologici).

In tale ambito il comma 2 prevede che le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, mentre, in base al comma 3, esse, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (relative sostanzialmente alla forma e al contenuto di tali contratti nonché al divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose, extracontrattuali e retroattive, applli-

care condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, imporre prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre, conseguire indebite prestazioni unilaterali o adottare condotte commerciali sleali).

In base al comma 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole previste dai commi 8 e seguenti dell'articolo.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la possibilità di riconoscere, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto.

Il comma 6 indica i requisiti che la predetta associazione deve possedere per essere riconosciuta:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e essere riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000;

b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti (nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, è previsto che il richiedente dimostri di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale).

In tale quadro il comma 7 prevede che le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole non comportino restrizioni della concorrenza.

Il comma 8 stabilisce che le organizzazioni interprofessionali possano richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti si possono richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese agli operatori economici cui la medesima regola si applica, anche qualora tali operatori non siano membri dell'organizzazione interprofessionale.

In tale ambito segnala, con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui all'ultimo periodo del comma, in base alla quale tali contributi, ancorché obbligatori, siano disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale.

Il comma 9 disciplina le modalità con cui l'organizzazione interprofessionale può richiedere l'estensione delle regole, la quale è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In base al comma 10 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 1308/2013, recante norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

In tale ambito il comma 11 prevede inoltre che, qualora sia disposta l'estensione delle regole, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale, prevedendo,

in caso di violazione di tali disposizioni, una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 50.000 euro ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle regole stesse).

Il comma 12 attribuisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'incarico di vigilare sull'applicazione delle predette disposizioni e di irrogare le relative sanzioni.

L'articolo 13 interviene nella disciplina del settore delle sementi biologiche, inserendo un nuovo comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, recante la disciplina dell'attività sementiera.

In base a tale nuova disposizione agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia fitosanitaria.

Inoltre agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativo a tali varietà e tali materiali prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e quanto altro previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Il Titolo VI, costituito dagli articoli 14 e 15, contiene le disposizioni finali.

L'articolo 14 abroga una serie di disposizioni superate dalle norme recate dal provvedimento.

In particolare il comma 1 abroga l'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 1995, il quale ha conferito al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il ruolo di autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il comma 2 abroga invece i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità), i quali:

hanno istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al finanziamento di programmi annuali di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

hanno istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi, misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola, nonché all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica;

prevedono che il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 59.

Il comma 3 abroga l'articolo 1, comma 87, della legge n. 311 del 2004, il quale ha istituito nell'ambito del predetto Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità un capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

L'articolo 15 contiene una norma di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione della revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test*.

Al riguardo ricorda come, in ambito europeo, siano stati messi in atto numerosi interventi volti a sanare la condizione di precarietà del sistema finanziario dovuta agli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 2007 e come, attraverso i predetti interventi, sia stata anzitutto definita una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità.

In tale ambito, segnala altresì come l'Unione bancaria, finalizzata ad accompagnare all'Unione economica e monetaria una disciplina comune anche in ma-

teria di supervisione prudenziale e di gestione delle crisi bancarie, costituisca il quadro più organico degli interventi messi in atto per rafforzare il sistema finanziario europeo e ridurre il legame tra banche e rischio sovrano e che, in tale contesto, le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale.

Come evidenziato, tra l'altro, dal Fondo monetario internazionale nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria mondiale, in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà, situazione che trova una spiegazione, tra le altre cose, nello *stock* di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda.

Ritiene quindi che la necessaria soluzione europea a tale situazione deve tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento sia a livello dell'Unione europea sia a livello nazionale.

Rileva inoltre come il Parlamento europeo, abbia ribadito la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di supervisione proprie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), le cui modalità di valutazione influenzano la stabilità sostanziale del sistema finanziario, chiedendo alla Banca centrale europea (BCE) di pubblicare indicatori e misurazioni della *performance* per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno.

In tale quadro, reputa che, nonostante gli sforzi messi in campo dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dalla BCE per apportare miglioramenti, in particolare al quadro delle prove di *stress*, l'attuale metodologia presenti dei limiti che pare necessario superare affinché i *test* stessi

riflettano in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive, evidenziando come fino a oggi l'attenzione si sia concentrata attorno alla mole di crediti in sofferenza posseduti dalle banche europee, senza tenere in debita considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di attività di livello 3, come anche sottolineato nella citata soluzione del Parlamento europeo.

Al riguardo sottolinea come i titoli di livello 3, costituiti in gran parte da derivati, siano stati fra le cause prime dello scoppio della crisi del 2007-2008 e come, già nel corso dell'*Asset quality review* del 2014, sia stato posto il tema dell'approfondimento degli attivi di livello 3, al fine di verificare la bontà dei modelli interni che le banche usano per valutare questa categoria di titoli per definizione unici e molto eterogenei. Rileva infatti come, data la difficoltà di utilizzare modelli *standard* per una corretta valutazione di tali titoli illiquidi, in termini di prezzo congruo, deprezzamento, diversificazione e copertura (*hedging*), in occasione delle prossime verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei da parte del SSM, previste nel 2018, sarebbe opportuno esplorare concretamente la praticabilità di uno *stress test* ampliato su questa particolare tipologia di titoli «tossici», al fine di ridurre i rischi correlati con le consistenze di tali attività nei bilanci delle banche europee.

Evidenzia altresì come le verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei previste dal SSM debbano essere in grado di cogliere il grado di rischio effettivo a livello europeo, non solo correlato alla detenzione di una mole significativa di crediti in sofferenza, ma anche all'esposizione al rischio sistemico aumentata da una elevata percentuale sul capitale di *asset* illiquidi.

Ritiene quindi necessario, al fine di contrastare la persistente instabilità del contesto bancario in Europa, promuovere cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema di vigilanza unico, per garantire un sistema bancario sano e con migliori capacità di finanziare l'economia reale.

Alla luce di tali premesse la risoluzione impegna il Governo a sostenere, nelle sedi negoziali europee, una revisione delle regole di vigilanza bancaria volta a migliorare le metodologie degli *stress test* e rendere più efficaci i metodi di valutazione per garantire una maggiore trasparenza e riflettere meglio i rischi effettivi e, in tale contesto, a dare priorità all'esame

di attivi di livello 3 detenuti dalle banche, inclusi i derivati, organizzando una apposita prova di *stress test*.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	71
Proposta di nomina del sig. Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	72
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Atto n. 400.

(Rinvio dell'esame).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il relatore ha chiesto un rinvio della trattazione. Se non vi sono obiezioni, l'esame è rinviato a domani.

(Così rimane stabilito).

Proposta di nomina del sig. Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 28 novembre 2016, aveva espresso parere favorevole sulla nomina del dott. Felice Laudadio a presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia (decreto ministeriale 6 dicembre 2016). Successivamente, nella seduta dell'11 gennaio scorso, la Commissione aveva altresì espresso parere favorevole alla riconferma alla carica di consigliere dei componenti del Consiglio d'amministrazione Nicola

Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone, in quota Dicastero dei beni culturali, nonché Olga Cuccurullo, per quel che concerne la designazione spettante al Ministero dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale 26 gennaio 2017). Poiché lo scorso 16 febbraio 2017, il dottor Nicola Giuliano ha rassegnato le proprie dimissioni, ad integrazione del consiglio di amministrazione, il Ministro Franceschini ha indicato il signor Giancarlo Giannini. La Commissione è pertanto chiamata a esprimere il parere su tale designazione. Segnala che la 7^a Commissione del Senato ha già espresso parere favorevole sulla proposta di nomina nella seduta del 21 marzo 2017. Avverte che il *curriculum* del candidato proposto, la cui carriera cinematografica è certamente nota a tutti, è in distribuzione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che sono pervenuti i pareri favo-

revoli della I (Affari costituzionali) e V Commissione (Bilancio) e che il 23 marzo scorso era stato presentato dalla relatrice l'articolo aggiuntivo 2.01 (*allegato al resoconto del 23 marzo 2017*). Era stato fissato a ieri, 27 marzo, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Comunica, al riguardo, che non ne sono pervenuti. Pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01 della relatrice.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Narduolo, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.

C. 4102 Sereni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge a ieri, 27 marzo 2017, e che non ne sono pervenuti. Il testo verrà pertanto inviato alle Commissioni consultive.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	73
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Decreto-legge n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	76
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480 Borghi-A	79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Aniello Formisano entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.
(Parere alla XIII Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 a sua prima firma, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, anche al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute. A tale proposito, segnala che, pur interessando marginalmente le materie di diretta competenza della VIII Commissione, il provvedimento, nel suo complesso, propone obiettivi ai quali la Commissione ha sempre riconosciuto grande rilievo, anche sotto il profilo della sostenibilità delle attività economiche.

Il testo attuale, che nasce da un lungo e articolato esame, svoltosi presso la XIII

Commissione, che si è lungamente occupata dell'argomento anche nel corso delle scorse legislature, consta di 15 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, oggetto del provvedimento è la definizione, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico: del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; dei distretti biologici e dell'organizzazione della produzione e del mercato; degli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra. Per realizzare tali finalità, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse.

Il comma 3 dell'articolo 1 equipara, ai fini del presente provvedimento, il metodo dell'agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica.

L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità responsabile dell'indirizzo e coordinamento a livello nazionale, mentre l'articolo 3 individua nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le autorità locali competenti nei rispettivi territori per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione con il metodo biologico.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero competente il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, istituito nel 2008, nonché al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, istituito nel 2013, che sono contestualmente soppressi.

Al tavolo tecnico – composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole e del mondo della ricerca scientifica applicata nel settore – sono attribuiti tra l'altro i compiti di: delineare gli indirizzi da proporre al Ministro; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico.

Sulla base dell'articolo 5, il Ministero adotta ogni tre anni e aggiorna annualmente il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che contiene interventi volti a promuovere la produzione con il metodo biologico, a incentivare il consumo di prodotti biologici, a migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità di tali prodotti biologici, ad incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione con metodo biologico. Come previsto dal medesimo articolo, il Ministero invia annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo istituito dal successivo articolo 6 e destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Le modalità di funzionamento, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili al finanziamento, nonché la quota del fondo da destinare al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano

d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5, sono determinati con successivo decreto del Ministro competente, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. A tale riguardo, fa notare che non appare chiaro se, anche in sede di prima adozione del decreto ministeriale, il relativo schema debba essere trasmesso alle Commissioni competenti per materia per il parere di competenza. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, istituito dalla legge n. 488 del 1999, che i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specifici prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi sono tenuti a versare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla loro vendita. Tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo, prevista dal presente provvedimento.

Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, come previsto dall'articolo 6-bis del provvedimento, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.

L'articolo 7 è volto a sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, anche promuovendo specifici percorsi formativi in ambito universitario e prevedendo meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici. A tali iniziative è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse finalizzate alle attività di ricerca

del CNR nell'ambito della produzione effettuata con metodo biologico. Al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, nonché dei citati percorsi formativi concorre inoltre almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 6.

Come previsto dall'articolo 8, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori in merito alla produzione effettuata con metodo biologico, nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Di particolare interesse per le competenze della Commissione ambiente è l'articolo 9, che istituisce i distretti biologici, vale a dire sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali è prevalente la coltivazione, l'allevamento e la trasformazione di prodotti con metodo biologico. Come indicato nel testo, i distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991 e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. I distretti biologici sono istituiti tra l'altro al fine di: a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi; b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; c) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali tra gli altri, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale.

L'articolo 10 istituisce il tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuo-

vere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera sono finalizzate – oltre che a valorizzare i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica e a favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione – anche a conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità, nonché a garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali.

Con l'articolo 11 viene demandata ad apposito decreto del Ministro la definizione dei criteri e requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni.

Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

L'articolo 13, novellando l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, riconosce agli agricoltori che producono specifiche varietà di sementi biologiche il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio.

Infine, mentre l'articolo 14 interviene ad abrogare alcune disposizioni in materia, l'articolo 15 stabilisce che le previsioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la relatrice a valutare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere – in linea con l'orientamento della VIII Commissione – l'importanza delle produzioni con metodo biologico per i territori delle aree protette, la cui missione dovrebbe essere tra l'altro quella di promuovere l'agricoltura biodinamica. Sollecita altresì i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi o suggerimenti entro la tarda mattinata della giornata di domani, allo scopo di esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 30 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale

in materia di appalti (C. 4373 del Governo).

Il decreto-legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del *Jobs Act*. Il medesimo articolo prevede un regime transitorio per i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cd *voucher*) già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, viene modificato l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003: eliminando la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a*)); eliminando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 3 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Ricorda che le richiamate modifiche costituiscono oggetto del referendum popolare, dichiarato ammissibile l'11 gennaio scorso dalla Corte costituzionale, il cui svolgimento è fissato per il 28 maggio.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali suggerimenti e rilievi al provvedimento in esame entro la tarda mattinata della giornata di domani, in modo da approvare la proposta di parere durante la seduta di giovedì 30 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge C. 4096, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, nonché di munizioni e submunizioni a grappolo. La proposta di legge, di iniziativa della senatrice Amati ed altri, approvata in sede deliberante dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato, riprende quanto già previsto dall'A.C. 5407, presentato durante la XVI legislatura, approvato dalla sola Camera dei Deputati. Rispetto a tale proposta, il testo in esame reca alcune precisazioni e specificazioni in ordine, tra l'altro, alle Autorità di vigilanza ed all'apparato dei controlli. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal provvedimento in esame, pur essendo di analoga natura, presentano un ammontare più elevato rispetto a quelle previste dalla predetta proposta di legge C. 5407.

Il provvedimento – composto da sette articoli – si inquadra nell'ambito di una

serie di convenzioni in internazionali volte a contrastare a livello multilaterale la produzione e l'uso delle mine e delle munizioni a grappolo. Tra di esse ricordo, in particolare, la Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, cosiddetta Convenzione di Ottawa, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997 a conclusione del processo negoziale denominato « processo di Ottawa » e ratificata dall'Italia con la legge n. 106 del 1999, nonché la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, o *cluster munition* (CCM), adottata a Dublino il 30 maggio 2008, entrata in vigore a livello internazionale il 1o agosto 2010 e ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011, che proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, prevedendo inoltre l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, rileva che l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgano attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì vietato svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Le società che svolgono tali attività (comma 2) non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico. Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati (definiti dal successivo articolo 2). Inoltre si vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal provvedimento. In particolare,

come anticipato, la lettera a) definisce come intermediari abilitati, tra gli altri, le banche italiane, di Stati membri dell'Unione europea ed extracomunitarie, le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, gli agenti di cambio nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza (oltre alla Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati) in relazione ai divieti posti dal provvedimento all'esame. In particolare, si prescrive che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti (articolo 3, comma 1). Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori indicati all'articolo 1 (relativi a mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster*), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

Il comma 2 dell'articolo 3 incide sui compiti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, specificando che i controlli dei flussi finanziari svolti da tale organismo sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 4, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato

elenco, gli intermediari abilitati devono escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società ivi incluse.

L'articolo 5 disciplina invece le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni.

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, avanza ai colleghi l'invito a sottoporre al relatore eventuali osservazioni al provvedimento entro la tarda mattinata di domani, per consentire la predisposizione della proposta di parere, ai fini della sua approvazione della seduta di giovedì 30 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 marzo 2017.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-1987-2023-2058-3480 Borghi-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10843 Franco Bordo: Sulla fase valutativa dell'avvio dei lavori della Commissione VIA per il progetto di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-10844 Biasotti: Sulla pubblicità dell'attività e degli atti istruttori sottostanti all'istituzione di Catania come sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale ...	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-10845 Spessotto: Cessazione dei voli Alitalia dall'aeroporto Tito Minniti e iniziative a favore del trasporto aereo da e per Reggio Calabria	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-10958 Oliaro: Interventi urgenti volti ad impedire i continui disservizi a danno del pendolarismo ferroviario umbro	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-10959 Tullo: Sicurezza della circolazione stradale in presenza di cantieri	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	93
INTERROGAZIONI:	
5-09186 Prodanì: Riattivazione della linea ferroviaria « Transalpina » nel tratto Campo Marzio – Opicina	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	95
5-10001 Spessotto: Modalità di pubblicazione delle relazioni della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime e di trasmissione delle raccomandazioni ivi contenute	84
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	97
5-10044 Spessotto: Innalzamento dei livelli di sicurezza connessi alla circolazione sul ponte della libertà di Venezia	84
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	98
5-10052 Tullo: Rallentamento dei tempi di percorrenza di alcuni collegamenti ferroviari tra la Liguria e Roma	84
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	100
5-10489 Liuzzi: Operatività dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e suo inserimento nel piano nazionale per gli aeroporti	84
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	101
5-10677 Giulietti: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI.	
5-10584 Galgano: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI	85
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	103

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 102 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 85

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 86

ALLEGATO 12 (*Parere approvato*) 105

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.05.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10843 Franco Bordo: Sulla fase valutativa dell'avvio dei lavori della Commissione VIA per il progetto di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola.

Filippo FOSSATI (MDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo nella quale si segnala uno strano stato della procedura in oggetto che è all'origine della richiesta di chiarimenti.

Infatti, secondo quanto appreso da fonti da stampa, la Commissione nazionale per la Valutazione di impatto ambientale (Via) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nominata nelle more del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola denominato « Aeroporto « A. Vespucci » di Firenze – master plan aeroportuale 2014-2029 »,

avrebbe da tempo terminato i suoi lavori, inviando ai competenti Ministeri il proprio parere che, però, questi ultimi non avrebbero reso valido e formale attraverso la propria sottoscrizione.

Sottolinea che questo non costituisce un mero passaggio burocratico perché la legge stessa prevede precise conseguenze in caso di negato parere da parte dei Ministri.

Ricorda che le stesse fonti di stampa riferiscono che l'istruttoria della Commissione condizionerebbe il parere positivo all'ottemperanza di 62 prescrizioni, a loro volta contenenti circa 80 sub-prescrizioni, per un totale quindi di circa 142 indicazioni obbligatorie ai fini della realizzazione dell'intera opera tali da stravolgere, di fatto, il progetto originario.

Rimarca che tutto ciò ha generato nei territori interessati un clima di allarme, anche, ma non solo, relativamente al possibile impatto ambientale. Segnala, inoltre, che non si è ritenuto di avviare un'indagine pubblica nonostante la medesima legge lo consenta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FONTANELLI (MDP), replicando in qualità di cofirmatario, ritiene che quanto evidenziato nella risposta del Governo non possa essere considerato soddisfacente se rapportato alle problematiche particolarmente sentite dagli abitanti dei territori interessati – territori che non sono stati coinvolti in un vero confronto – sia in relazione alla trasparenza del per-

corso che dovrebbe concludersi con i prescritti pareri sia con riguardo agli aspetti concernenti la sicurezza e più in generale l'ambiente.

Ricorda in proposito che l'area interessata è fortemente antropizzata cosa che di per sé costituisce un rilevante fattore di allarme, soprattutto dal punto di vista della sicurezza della navigazione aerea e per gli insufficienti fattori di valutazione offerti circa il rischio di incidenti nelle fasi di atterraggio e decollo; sottolinea, vista la realtà edilizia dei dintorni, il possibile impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l'aeroporto, ivi compresa una scuola militari notevolmente affollata che è ubicata a pochi metri dal passaggio degli aeromobili.

Segnala, peraltro, anche le recenti dichiarazioni del presidente del TAR toscano – tribunale che ha espresso parere negativo sulla corsia parallela – che hanno sollevato una polemica su aspetti concernenti la sicurezza oltre che su quelli ambientali.

Ritiene, in conclusione, che la questione deve ancora essere approfondita e che non ci si deve accontentare delle valutazioni fin qui fatte.

5-10844 Biasotti: Sulla pubblicità dell'attività e degli atti istruttori sottostanti all'istituzione di Catania come sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), replicando, si riserva di valutare gli elementi forniti dal Governo nella sua risposta ed eventualmente di riproporre atti di sindacato ispettivo sul medesimo tema.

5-10845 Spessotto: Cessazione dei voli Alitalia dall'aeroporto Tito Minniti e iniziative a favore del trasporto aereo da e per Reggio Calabria.

Federica DIENI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo attraverso al quale intende chiedere si faccia chiarezza sulla situazione dell'aeroporto di Reggio Calabria. Non ritiene che serva riassumere la situazione che ha portato all'abbandono dello scalo Tito Minniti da parte di Alitalia: esso ora è sull'orlo del baratro e rifiuta di considerare la debole proroga che il Governo è riuscito ad ottenere da Alitalia per il mese di aprile – peraltro con un fortissimo ridimensionamento dei voli – come una soluzione.

In tal senso, a prescindere dalle motivazioni di questo disastro e dalle connesse responsabilità, intende sapere cosa sta facendo esattamente il Governo per consentire che l'aeroporto dello Stretto non sia destinato a chiudere e ottenere che il mezzo milione di passeggeri che lo ha utilizzato nel corso del 2016 non sia, in futuro, condannato a restare a terra.

Desidera che questa Commissione venga messa a parte, in concreto, di quali siano i vettori con cui dovrebbe esserci una trattativa in atto e quali speranze vi siano per mantenere dei collegamenti decenti tra Reggio Calabria e il resto d'Italia anche dopo la data del 30 aprile 2017. Inoltre, in relazione al tavolo tecnico tra le parti interessate, stigmatizza che il Ministero abbia escluso categoricamente la partecipazione di parlamentari da essi, invitando, tuttavia, un gran numero di politici locali.

Infine vorrebbe sapere, considerato che l'amministratore delegato di Alitalia si è mostrato possibilista circa un ritorno della compagnia nel predetto scalo nel caso siano applicati gli strumenti della continuità territoriale, se il Governo intenda o no attivarsi in tal senso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DIENI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto sono state riferite solo cose già note.

Sottolinea che l'annunciata misura della ripresa dei voli costituisce in realtà un forte ridimensionamento nei trasporti aerei giacché si tratta del ripristino di un collegamento giornaliero.

Si dichiara delusa dall'assenza nella risposta del Governo di misure specifiche poste in atto al fine di attirare altre compagnie aeree a volare sullo scalo reggino, anche considerato che l'aeroporto è dotato di una sola pista e che chi lo utilizza ha bisogno di un brevetto speciale.

Ribadisce che lo stato del trasporto pubblico calabrese, specie quello aereo, è fortemente critico e che i collegamenti aerei sono necessari con il resto del Paese. Peraltro, ricorda anche che, in considerazione del pendolarismo sanitario cui sono costretti i calabresi, essi sono ancora più necessari per raggiungere le strutture sanitarie situate soprattutto al Nord dell'Italia.

Conclude, per quanto riguarda la tematica della recente aggiudicazione della gara per la gestione dell'aeroporto, segnalando il sospetto che la società in questione, la Sacal, sia più interessata a Lamezia Terme che agli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.

5-10958 Oliaro: Interventi urgenti volti ad impedire i continui disservizi a danno del pendolarismo ferroviario umbro.

Adriana GALGANO (CI), in qualità di cofirmataria, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, si dichiara soddisfatta nella parte della risposta che, considerando quanto annunciato in merito alla manutenzione delle infrastrutture, prefigura incoraggianti prospettive future. Tuttavia, sottolinea, anche

in qualità di utente di quella tratta, che la situazione attuale, da lei sperimentata in prima persona, è purtroppo quella descritta nell'interrogazione in titolo: continui ritardi, treni vecchi e scomodi nonché informazioni al pubblico carenti – a volte inesistenti – e comunque non date nei termini descritti dal Governo.

Ritiene che quanto riferito circa gli investimenti costituisca certamente una notizia positiva. Tuttavia è convinta che vada fatto qualcosa fin da subito per cambiare le cose, ivi compresi interventi nel breve periodo per migliorare il sistema informativo a beneficio degli utenti.

5-10959 Tullo: Sicurezza della circolazione stradale in presenza di cantieri.

Mario TULLO (PD), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la puntuale esposizione fatta dal rappresentante del Governo. Non può, però, non ricordare che l'incidente in questione ha provocato morti e feriti, alcuni dei quali lottano tra la vita e la morte. Anche se sarà compito della magistratura fare luce sulla dinamica dei fatti e sulle eventuali responsabilità, la politica ha il dovere di approfondire le problematiche collegate all'evento che concerne una infrastruttura con caratteristiche peculiari dovute al territorio che attraversa. Le autostrade liguri hanno infatti corsie più strette di altre, come ad esempio l'autostrada del Sole. Si chiede se non sarebbe stato più opportuno chiudere un'ulteriore corsia al traffico a protezione dell'area di cantiere.

Ritiene che incidenti del genere richiedono tutta la necessaria attenzione da parte dei competenti organi parlamentari, e ogni possibile utilizzo degli strumenti parlamentari previsti dai regolamenti, al fine di evitare che possano accadere di nuovo.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.35.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-09186 Prodani: Riattivazione della linea ferroviaria « Transalpina » nel tratto Campo Marzio – Opicina.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto per gli impegni assunti in merito alla possibile riattivazione della tratta ferroviaria oggetto dell'interrogazione, che auspica possa avvenire nei tempi più brevi possibili.

Infatti, il protrarsi della sospensione dell'esercizio rischia di far lievitare i costi di riattivazione di una linea la cui importanza è sottolineata dalla presa di posizione dell'Autorità portuale e dalla sua natura di unica linea alternativa a quella ufficiale per raggiungere le strutture portuali di Trieste.

5-10001 Spessotto: Modalità di pubblicazione delle relazioni della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime e di trasmissione delle raccomandazioni ivi contenute.

Mirella LIUZZI (M5S), in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mirella LIUZZI (M5S), si riserva di valutare gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nella sua risposta.

5-10044 Spessotto: Innalzamento dei livelli di sicurezza connessi alla circolazione sul ponte della libertà di Venezia.

Mirella LIUZZI (M5S), in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Mirella LIUZZI (M5S), si riserva di valutare gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nella sua risposta.

5-10052 Tullo: Rallentamento dei tempi di percorrenza di alcuni collegamenti ferroviari tra la Liguria e Roma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Mario TULLO (PD), replicando, ricorda che la sua interrogazione risale agli ultimi mesi dello scorso anno e prende atto dei miglioramenti *medio tempore* registrati nel collegamento ferroviario oggetto dell'interrogazione, pur osservando che esso presenta tuttora forti criticità.

5-10489 Liuzzi: Operatività dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e suo inserimento nel piano nazionale per gli aeroporti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo in replica, ricorda che l'atto di sindacato ispettivo origina da un servizio giornalistico in cui si denunciavano, principalmente, i carenti standard di sicurezza della struttura e, più in generale, la situazione di precarietà dell'aeroporto nel suo complesso.

Al momento si è costretti a registrare il dato sull'afflusso dei passeggeri, tutt'altro che lusinghiero, e lo sconcertante cambio di posizione del Presidente di regione De Luca, che adesso punta al rilancio della struttura aeroportuale mentre nella precedente veste di sindaco di Salerno la definiva semplicemente inutile.

Viene da chiedersi come siano state spese le ingenti risorse ad esso destinate negli anni scorsi e se vi siano le condizioni per investire ancora in futuro su di esso, non solo per la vicinanza ed i rapidi collegamenti tra Salerno e Napoli ma anche per l'affacciarsi di nuove soluzioni logistiche, come ad esempio, quella che prevedrebbe un nuovo aeroporto ubicato in Calabria, nel comune di Scalea.

5-10677 Giulietti: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI.

5-10584 Galgano: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Giampiero GIULIETTI (PD), si dichiara soddisfatto per quella parte della risposta del rappresentante del Governo che dà conto degli impegni e dei futuri investimenti sulle ferrovie umbre e sui collegamenti interni, anche su gomma. Auspica che si possano rapidamente risolvere si-

tuazioni decisamente anacronistiche come quella attuale che richiede circa due ore per coprire con il bus i 55 chilometri che separano Perugia da Città di Castello.

Adriana GALGANO (CI) rimarca, invece, nella sua replica insoddisfazione per l'assenza nella risposta di impegni certi e di tempistiche stringenti per gli interventi volti a velocizzare la percorrenza delle tratte oggetto dell'interrogazione.

Ricorda di aver già svolto un precedente atto di sindacato ispettivo, la cui risposta non offriva certezze sui tempi di realizzazione delle opere migliorative e nutriva la speranza di avere nel caso di specie risposte più chiare soprattutto a delineare il nuovo quadro dell'infrastruttura ferroviaria. Paventa il rischio, al riguardo, che all'inerzia nel rilancio del trasporto su ferro consegua un inevitabile incremento del traffico su gomma.

Ribadisce, inoltre, la richiesta che il traffico passeggeri umbro possa utilmente fruire dei vantaggi dell'alta velocità nonché che sia perfezionato il trasferimento della infrastruttura a RFI.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Nomina n. 102.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (competente per i porti di Augusta e Catania), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con lettera del 7 marzo scorso.

Rammenta che il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della *governance* delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i requisiti di nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome dell'avvocato Andrea Annunziata, sul quale la Regione Sicilia ha espresso intesa il 3 marzo scorso.

Il ministro fa presente che l'avvocato Annunziata risulta in possesso dei requisiti

prescritti vantando una pluriennale esperienza alla presidenza dell'Autorità portuale di Salerno, avendo presso di questa ottenuto risultati di grande prestigio ed avendo potuto, durante tale periodo, affrontare molteplici problematiche connesse alla *governance* dell'Ente ed alle interrelazioni con i diversi protagonisti del *cluster* marittimo, esperienze che, ad avviso del ministro medesimo, appaiono funzionali all'avvio del nuovo Ente ben potendo, in questa fase di *start-up* del riformato assetto organizzativo, contribuire ad assicurare da subito la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale in titolo.

Dopo aver illustrato brevemente il *curriculum* del candidato propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Franco BORDO (MDP), *relatore*, ricorda che la proposta consta di 5 articoli ed è volta a regolamentare le modalità secondo le quali è ammesso il pagamento della retribuzione per tutti i lavoratori subordinati, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

L'obiettivo dell'intervento legislativo — esplicitato nella relazione illustrativa — è quello di scongiurare la pratica illecita di alcuni datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.

Illustrando brevemente il contenuto del provvedimento in titolo, ricorda che l'articolo 1, vietando di corrispondere somme in contanti direttamente ai lavoratori, statuisce che il pagamento del lavoratore può essere effettuato esclusivamente: tramite un istituto bancario o un ufficio postale mediante bonifico in favore del conto indicato dal lavoratore; tramite assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato (nel caso di comprovato impedimento del lavoratore); in contanti presso un ufficio postale o un istituto bancario.

L'articolo 2 prescrive che il datore di lavoro e il committente inseriscano nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l'impiego competente per territorio, indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata.

L'articolo 3 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo stipuli con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro mag-

giormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge (che comunque diventa efficace decorsi centotanta giorni dalla data della sua pubblicazione).

L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della disposizione i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici (articolo 4).

L'articolo 5 disciplina infine le sanzioni.

Per concludere, il provvedimento, del resto, conferma quello che è un ruolo cruciale di Poste italiane Spa, ovvero la sua importanza a presidio del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Un ruolo di servizio pubblico essenziale nelle parti periferiche del Paese, come nelle comunità locali più piccole e in quelle più grandi delle città. Ed è per questo che anche in questa sede ritiene opportuno ribadire la necessità che il controllo del gruppo Poste Italiane resti in salde mani pubbliche e che gli orientamenti strategici, anche in relazioni ai nuovi compiti connessi con la presente iniziativa legislativa, continuino ad essere strettamente collegati alle esigenze di servizio pubblico.

Pertanto formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 12*).

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-10843 Franco Bordo: Sulla fase valutativa dell'avvio dei lavori della Commissione VIA per il progetto di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce il Ministero dell'ambiente, competente in materia di valutazione ambientale, il procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto *Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze*, avviato il 24 marzo 2015, è tuttora in corso.

Il Ministero dei beni culturali ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni in data 16 aprile 2016 e la Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni in data 2 dicembre 2016.

Lo scorso 7 febbraio, a seguito di specifica istanza da parte del Proponente, il MATTM ha richiesto alla Commissione Tecnica VIA/VAS l'espressione di un pa-

re integrativo, in particolare in merito ai temi legati al rischio di incidente aereo e all'analisi del rischio di *bird strike*. Attualmente il procedimento è in fase di valutazione tecnica e ambientale presso la Commissione.

In merito alle specifiche richieste avanzate dall'Onorevole interrogante, il MATTM riferisce anche che la Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ai fini dell'espressione del parere di competenza, nel corso del procedimento di valutazione ambientale ha tenuto in opportuna considerazione tutte le osservazioni e i pareri espressi dai soggetti interessati al procedimento, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006.

ALLEGATO 2

5-10844 Biasotti: Sulla pubblicità dell'attività e degli atti istruttori sottostanti all'istituzione di Catania come sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Fermo restando quanto già riferito dal Ministro Delrio il 1° febbraio scorso in risposta ad atto di analogo argomento in Aula Camera e da me in questa Commissione nelle sedute di *question time* del 2 febbraio e del 2 marzo scorso, segnalo che è intervenuto un fatto nuovo rappresentato dal deposito, presso il Tar di Catania, del ricorso avverso il

decreto ministeriale del 25 gennaio 2017, atto poi trasmesso al MIT dall'Avvocatura dello Stato il 21 marzo scorso.

Poiché il ricorso contiene anche istanza cautelare di sospensiva del provvedimento impugnato non si può che aspettare, a questo punto, gli esiti del provvedimento cautelare.

ALLEGATO 3

5-10845 Spessotto: Cessazione dei voli Alitalia dall'aeroporto Tito Minniti e iniziative a favore del trasporto aereo da e per Reggio Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla problematica posta il Ministro Delrio nel corso del *question time* in Aula Camera il 15 marzo scorso ha avuto modo di riferire che da più di un anno sono in corso riunioni sulla mobilità nell'area dello Stretto con ENAC, ENAV, il Presidente della Regione Calabria e gli enti comunali interessati per cercare di mantenere Alitalia al tavolo ed evitare di interrompere il servizio.

Tali iniziative hanno permesso di formalizzare, lo scorso 24 marzo, un apposito documento dichiarativo di impegno, nel quale è delineato il pacchetto di interventi per il rilancio dell'aeroporto e, in particolare, misure per promuovere le rotte domestiche esistenti. Grazie a tale impegno, Alitalia riprenderà a partire dal 30 marzo prossimo i decolli per e da Roma e Milano per Reggio Calabria con cadenza giornaliera, inizialmente uno per rotta.

Proseguono in tal senso gli incontri e si continuerà a lavorare per mantenere Alitalia nell'aeroporto dello Stretto; come dichiarato ieri dal Ministro Delrio dobbiamo avere l'ambizione di terminare rapidamente le procedure amministrative e trovare insieme una prospettiva di svi-

luppo ulteriore. Il Ministro si è poi dichiarato fiducioso che entro la fine dell'anno ci saranno le condizioni per cui altre compagnie potranno utilizzare l'aeroporto.

L'altra questione che andava risolta era il tema dell'inefficienza e inefficacia della società di gestione, che come sappiamo è fallita.

Conseguentemente, la Regione Calabria ha fatto la gara per la gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria e quello di Crotona per creare un sistema più solido e più capace di trattare con le compagnie aeroportuali attirando nuovo traffico.

Tale procedura, anche a causa di un ricorso da parte degli enti locali, si è prolungata e solamente il 3 marzo scorso, vista la sospensiva del Consiglio di Stato, è stato possibile aggiudicare la gara alla società Sacal, che attualmente gestisce Lamezia Terme.

Possiamo così iniziare a parlare di una rete di aeroporti calabresi che avrà la possibilità, la capacità e le condizioni per attirare traffico e rilanciare il tessuto sociale ed economico della regione Calabria.

ALLEGATO 4

5-10958 Oliaro: Interventi urgenti volti ad impedire i continui disservizi a danno del pendolarismo ferroviario umbro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al collegamento veloce su linea Direttissima tra Roma e Orte, Ferrovie dello Stato riferisce che sono in corso rilevanti interventi di manutenzione ai dispositivi dell'infrastruttura (trazione elettrica, armamento, sistemi di sicurezza e segnalamento), già avviati dal 2016 e con termine previsto entro il 2018; la conclusione di tali interventi, dal valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, consentirà miglioramenti in termini di affidabilità dell'infrastruttura, incrementando i livelli di regolarità e qualità dei servizi. I benefici legati alle attività di manutenzione in corso risultano già evidenti, tenendo conto che nell'ultimo periodo i guasti all'infrastruttura hanno registrato un positivo *trend* in riduzione.

Quanto agli eventi del 1° e del 2 marzo, Trenitalia ha comunicato che questi non sono riconducibili ad un sovraccarico del traffico tra Roma Tiburtina e Settebagni nella fascia di punta ma sono da attribuirsi a cause puntuali.

Più nel dettaglio: il 1° marzo scorso il treno RV 2484 è rimasto bloccato in prossimità della stazione di Settebagni a causa della caduta della linea aerea di alimentazione e rottura del pantografo; i viaggiatori – informati sulle cause e l'entità stimabile del ritardo – sono stati riportati a Roma Tiburtina con altro convoglio, in attesa del ripristino circolazione, assistiti dal personale Trenitalia e indirizzati su treni alternativi e con l'impiego di bus sostitutivi. L'interruzione della linea ha provocato ricadute rilevanti sugli altri treni – sia AV che regionali – in circolazione nella tratta e fascia oraria interessate (tra cui il RV 2328), determinando

ritardi e soppressioni. Il 2 marzo scorso un guasto a un treno in transito sulla linea Direttissima ha causato l'interruzione della circolazione; si è reso, pertanto, necessario instradare il traffico sulla linea cosiddetta « lenta », con conseguenti ritardi per tutti i treni coinvolti, tra cui il RV 2488 in partenza da Roma per Perugia alle ore 17,58. Il 7 marzo scorso, l'IC 531 è stato soppresso per un guasto improvviso e imprevedibile all'apparato SCMT della locomotiva; i viaggiatori in partenza da Perugia sono stati trasbordati sul treno Regionale 22801 sino a Terni, da dove hanno potuto proseguire per Roma con l'IC 533, a cui è stata assegnata la fermata straordinaria di Roma Tiburtina.

RFI e Trenitalia stanno già adottando tutte le azioni mitigative necessarie a garantire la piena continuità del servizio e contenere il disagio per i viaggiatori; in ogni caso, in tutte le stazioni interessate sono stati effettuati annunci sia visivi che sonori sull'anormalità in atto.

Per quanto riguarda gli *intercity*, voglio ricordare che la definizione del nuovo Contratto di Servizio passeggeri a media e lunga percorrenza, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio per una durata decennale, prevede un incremento della qualità dei servizi erogati rispetto al passato, proprio per superare le criticità dei servizi *intercity* che si sarebbero potute creare in assenza di un concreto piano di investimenti sul materiale rotabile.

Ovviamente tale programma di investimenti, essendo il Contratto entrato in vigore di recente, è stato appena avviato e necessita di una prima fase di transizione per poter entrare a regime.

A tale scopo le attuali risorse economiche, assegnate come corrispettivo per il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico su determinate relazioni ferroviarie a domanda debole non sostenibili a libero mercato e/o non servite da servizi Alta Velocità (AV), mirano a rendere sostenibile la gestione del servizio attivando nel contempo un percorso virtuoso di miglioramento quali-quantitativo degli *intercity*.

In particolare, per quanto attiene agli investimenti, per i prossimi anni avremo:

300 milioni dedicati al *restyling* del parco rotabili e agli adeguamenti tecnologici, anche funzionali al transito sulla linea Direttissima Roma-Firenze;

circa 500 milioni di incremento del valore del capitale investito conseguenti all'introduzione nell'*asset* del servizio universale di materiale rotabile con età media di 15 anni anziché degli attuali 25, e analoga riduzione dell'età media dei locomotori oggetto di alcuni dei disagi citati nell'atto in discussione.

Tutti questi elementi permettono di affermare che l'azione del MIT è in linea con le attese dell'Onorevole Interrogante, ma soprattutto con quelle dell'utenza e dei territori attraversati ogni giorno dagli oltre 100 *intercity* e *intercity notte* presenti nell'offerta programmata.

ALLEGATO 5

5-10959 Tullo: Sicurezza della circolazione stradale in presenza di cantieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'incidente verificatosi nella giornata del 26 marzo scorso sull'Autostrada A10 tra Albissola e Celle Ligure, la società concessionaria Autostrade per l'Italia ha comunicato che il cantiere era conforme, per dotazioni e geometrie, sia al disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo, sia agli *standard* della stessa società concessionaria, che integrano le prescrizioni di legge con accorgimenti finalizzati a potenziare i preavvisi all'utenza e a migliorare la visibilità della segnaletica. In particolare, il cantiere prevede:

la presegnalazione del cantiere sul pannello a messaggio variabile precedente (in assenza di eventi prioritari da segnalare);

l'impiego, sulle testate di chiusura corsia, di frecce direzionali luminose ad alta efficienza anche in orario diurno;

l'impiego di lampeggiatori di preavviso ad elevata potenza in avvicinamento al cantiere.

Tali dispositivi erano tutti attivi nel momento dell'incidente.

Il cantiere, resosi necessario a seguito di un precedente incidente avvenuto nello stesso punto, è stato allestito nella giornata di domenica anche in considerazione del minore traffico veicolare e pesante.

Inoltre, il citato disciplinare tecnico regolamenta anche la sicurezza nei cantieri autostradali; nel caso di cantieri di maggiore durata, gli stessi sono separati dal traffico mediante l'installazione di barriere di tipo *new jersey*.

Il MIT assicura il costante richiamo alle società concessionarie sulla massima attenzione e diligenza nella gestione dei cantieri in sicurezza.

Quanto alle strade stradali in gestione ANAS, la stessa società riferisce di provvedere a porre in essere tutte le prescrizioni contenute nelle normative in materia di segnaletica stradale secondo quanto previsto dal Codice della Strada, dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 e dal decreto interministeriale 4 marzo 2013.

Nello specifico, in prossimità dei cantieri e in presenza di un eventuale restringimento parziale della carreggiata, viene installata apposita serie di cartelli segnaletici di prescrizione. La delimitazione vera e propria del cantiere varia a seconda della durata delle operazioni e della tipologia delle lavorazioni.

Inoltre, il personale che opera all'interno dei cantieri stradali viene formato, addestrato e dotato di indumenti ad alta visibilità, al fine di operare nella massima sicurezza possibile.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ANAS ha adottato, a partire dal dicembre 2010, il modello di organizzazione e di gestione previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008, la cui attuazione è garantita attraverso un sistema così articolato:

controlli operativi interni eseguiti dal datore di lavoro e dai dirigenti e/o preposti da lui delegati;

controlli effettivi sul funzionamento del modello a cura di un ufficio dedicato mediante *auditor* altamente specializzati: dal 2013 ad oggi, tale ufficio ha effettuato audit su circa 75 cantieri.

Infine, tramite la propria Sala operativa nazionale ANAS effettua un costante monitoraggio sulle segnalazioni di possibili mancati incidenti in prossimità dei cantieri su strada.

ALLEGATO 6

**5-09186 Prodanì: Riattivazione della linea ferroviaria « Transalpina »
nel tratto Campo Marzio – Opicina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale riferisce che la linea Transalpina presenta dei condizionamenti all'esercizio dei treni merci per le forti pendenze nella direzione Porto-Villa Opicina e per la sua portata dei treni inferiore alla media; la portata è tuttavia migliorabile con piccoli interventi e vanno rivisti i profili delle gallerie per consentire il transito dei container HC (*high cube*).

Nei progetti della predetta Autorità di sistema portuale c'è l'utilizzazione della linea Transalpina quale collegamento più breve tra il Porto di Trieste e il transito internazionale di Villa Opicina e, proprio ai fini della riattivazione della linea, l'Ente ha già iniziato un confronto con RFI, soggetto che ha in concessione la linea in qualità di gestore dell'infrastruttura nazionale. Inoltre, ritenendo che i tempi di ripristino della linea Transalpina non siano lunghi, l'Autorità ha già dato indicazioni alle imprese ferroviarie per l'utilizzazione con locomotori di adeguata potenza per i treni merci.

Inoltre, la società Adriafer, operatore di manovra dell'Autorità Portuale di Sistema portuale del Mare Adriatico, ha in corso la richiesta di certificazione come impresa ferroviaria presso l'ANSF per la tratta Trieste Campo Marzio – Villa Opicina di 15 km e per la tratta più lunga di 34 km via Bivio Aurisina.

Dal canto suo, Rete Ferroviaria Italiana ha evidenziato che, nell'ambito dei progetti

di potenziamento previsti nell'area, la regione Friuli Venezia Giulia ha un panorama di rilevanti interventi sulla rete esistente i cui principali sono:

il nuovo piano regolatore di Trieste Campo Marzio e di Villa Opicina;

l'upgrading della linea esistente Bivio Aurisina e Villa Opicina;

il potenziamento della dorsale del porto (linea alta) con la realizzazione di nuovi impianti terminali in Servola e Aquilinia per avere la possibilità di inoltrare diretto dei treni lungo la linea di cintura.

In questo contesto, il ripristino della Transalpina rappresenta uno degli interventi che RFI sta analizzando, anche di concerto con le realtà locali, per ottenere un itinerario alternativo di uscita dal porto ma anche la chiusura di una sistema ad anello tra Campo Marzio – Villa Opicina e Aurisina da conseguire per mezzo di nuove bretelle di collegamento tra linee in ambito Villa Opicina.

Non meno importante è anche la funzione retro portuale che l'impianto di Villa Opicina e Ferneti hanno già oggi rispetto al porto di Campo Marzio e che potrebbe un domani trovare ulteriore sviluppo.

Altre modalità di utilizzo di questa linea da parte di sistemi passeggeri o di tipo turistico sono in funzione degli ac-

cordi che Regione e Comune potranno stabilire con RFI per l'acquisizione di nuovi servizi.

RFI conferma quindi la disponibilità ad una possibile riattivazione della linea, tenendo presente che il ripristino delle condizioni di circolazione su una linea che

per lungo tempo è stata sospesa all'esercizio sarà subordinato alle opere di manutenzione delle strutture esistenti con un costo stimato di circa 2 milioni di euro e con tempi da definire in base alla disponibilità dei finanziamenti e a successivi approfondimenti progettuali.

ALLEGATO 7

5-10001 Spessotto: Modalità di pubblicazione delle relazioni della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime e di trasmissione delle raccomandazioni ivi contenute.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sentita la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, riferisco quanto segue.

Circa la trasmissione delle relazioni redatte dalla Direzione ai destinatari istituzionali competenti per materia, segnalo che, in generale, la stessa trasmette le raccomandazioni unitamente al collegamento al sito istituzionale nel quale sono disponibili le relazioni di inchiesta sugli incidenti; nel caso particolare dell'inchiesta in argomento, la relazione stessa era comunque già disponibile sul sito dell'ERA (*European Railway Agency*), sito peraltro pubblico e senza alcuna limitazione di accesso.

Quanto alla mancata pubblicazione della predetta relazione sul sito del MIT, questa è stata dovuta a problemi tecnici superati con la realizzazione del sito proprio della Digifema *www.digifema.mit.gov.it* sito autonomo rispetto al sito istituzionale del Ministero e dal quale è scaricabile la relazione stessa.

Le raccomandazioni emesse a seguito dell'inchiesta richiamata dagli onorevoli interroganti sono state trasmesse a tutti i soggetti interessati, compresa la Direzione generale per le infrastrutture ed il trasporto ferroviario del MIT, in data 24 maggio 2016 via posta certificata con conferma di ricezione.

ALLEGATO 8

5-10044 Spessotto: Innalzamento dei livelli di sicurezza connessi alla circolazione sul ponte della libertà di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianto fisso e il trasporto pubblico locale del MIT svolge funzioni in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, dove è supportata anche dagli Uffici territorialmente competenti (USTIF), e provvede al riparto e all'erogazione dei contributi statali afferenti capitoli di spesa in carico alla Direzione stessa.

Per quanto riguarda l'intervento in esame, l'USTIF del Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – USTIF di Venezia ha rilasciato il Nulla Osta ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 all'apertura al pubblico esercizio della tratta tranviaria Mestre – Venezia il 14 agosto 2015, successivamente e a conclusione di una serie di attività di controllo e di verifica sugli impianti e sui rotabili.

Riguardo, invece, agli eventi verificatisi sul Ponte della Libertà (rottura di una vite che collega due semiforcelle di sostegno alla linea aerea di contatto), la predetta Direzione generale evidenzia che già prima dell'ultimo evento del 3 novembre 2016 erano in corso da parte dell'azienda ACTV accertamenti e verifiche per il superamento delle problematiche connesse a tali accadimenti. Successivamente al distacco della vite di collegamento forcilla – isolatore con caduta a terra della stessa, l'USTIF di Venezia, nelle more della conclusione delle attività già in corso, ha disposto la messa in sicurezza di tutta la linea aerea di contatto e contestualmente ha inviato una nota di inizio di procedura di sospensione della validità del Nulla Osta, chiedendo nel contempo una ulte-

riore campagna di verifica dei montaggi eseguiti, prove di simulazione del comportamento di insieme, prove di resistenza e mantenimento della geometria della sospensione nelle varie specifiche situazioni ambientali e di esercizio previste e prevedibili.

Il 14 febbraio scorso, lo stesso USTIF ha valutato positivamente la prosecuzione dell'esercizio in virtù dell'adozione temporanea adottata e dell'attività di monitoraggio intensificata, anche in considerazione:

delle ipotesi formulate sui cedimenti avvenuti e l'individuazione dei provvedimenti da porre in essere;

del completamento della messa in opera delle fascette di sicurezza su tutte le sospensioni sottomensola delle linee tranviarie;

degli esiti delle prove sulle sospensioni della LAC a valle della messa in opera di tali fascette;

dell'installazione di telecamere su due pali della LAC sul Ponte della Libertà;

delle relazioni prodotte inerenti sia l'analisi del comportamento della struttura di sospensione attualmente in opera, sia l'analisi di soluzioni migliorative da adottare.

Ha altresì ritenuto che, proprio per il carattere temporaneo della soluzione, sia necessario avviare l'iter approvativo di una proposta progettuale di variante che elimini definitivamente le problematiche intervenute.

Per tutto quanto sopra esposto, rimanendo comunque in attesa di ricevere dal Direttore dell'esercizio del sistema tranviario un *report* settimanale sull'esito delle ispezioni ai componenti della sospensione e sugli eventuali comportamenti anomali registrati dalle telecamere, l'USTIF di Venezia ha concesso ulteriori novanta giorni a far data dal giorno 14 febbraio 2017 (quindi con scadenza 16 maggio 2017) per permettere di portare a termine le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo sulla proposta definitiva per evitare di dare seguito alla procedura di sospensione del Nulla Osta all'esercizio.

Sul secondo argomento, riguardante i cedimenti strutturali che avrebbero interessato la pista ciclabile sul Ponte della Libertà, occorre far presente l'opera non rientra nelle competenze del MIT, né dal

punto di vista tecnico né finanziario in quanto non beneficia di risorse statali, ma in quelle del Comune di Venezia.

Per ultimo, sulla volontà espressa dal Comune di Venezia di raddoppiare il ponte con una corsia parallela a sbalzo sulla laguna, attraverso il ricorso a finanziamenti da parte dei privati per dedicare una corsia riservata al tram, già nelle prime istruttorie ministeriali che hanno riguardato l'approvazione del sistema tranviario fra il 2002 e il 2004, il MIT aveva raccomandato al Comune di Venezia di ricercare una soluzione che permettesse la circolazione del tram sul Ponte della Libertà in sede riservata; conseguentemente vista la soluzione ipotizzata dal Comune di Venezia, non può che auspicarsene la realizzazione.

ALLEGATO 9

5-10052 Tullo: Rallentamento dei tempi di percorrenza di alcuni collegamenti ferroviari tra la Liguria e Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, ricordo che i servizi ferroviari delle Freccie (*Frecciarossa*, *Frecciargento* e *Frecciabianca*) sono effettuati in regime di mercato e vengono quindi gestiti dall'impresa ferroviaria in piena autonomia commerciale; non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico e sostenendosi esclusivamente con i ricavi da traffico, la programmazione dei servizi si basa su valutazioni di carattere commerciale finalizzate a garantirne la sostenibilità economica.

Con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari Genova-Roma e viceversa, Trenitalia riferisce che – considerata la necessità inderogabile di modificare, con il cambio orario dell'11 dicembre 2016, l'impostazione delle tracce dei treni ETR 460 impiegati per alcuni dei *Frecciabianca* in servizio tra Roma e Genova da rango P a rango C – il modello di offerta sulla direttrice tirrenica nord è stato oggetto di revisione.

Come risultato, anche per effetto della compatibilità con l'offerta dei servizi regionali, i tempi di percorrenza tra Roma e Genova sono stati uniformati per tutti i collegamenti; sull'intero percorso, quindi,

alcuni treni (2 coppie) hanno avuto un allungamento della durata del viaggio mentre altri (3 coppie) una riduzione.

La nuova conformazione dell'offerta così strutturata comporta, comunque, alcuni benefici. Sinteticamente:

un unico canale *Frecciabianca* con struttura cadenzata e simmetrica lungo l'intero percorso, più solido e stabile;

un miglioramento della puntualità, in ragione dell'eliminazione di interferenze tra l'offerta a lunga percorrenza e quella regionale;

il miglioramento delle coincidenze nei nodi principali della direttrice tra i collegamenti di lunga percorrenza e quelli regionali.

Inoltre, dal 24 gennaio scorso Trenitalia ha attivato un nuovo collegamento veloce tra Genova e Roma, costituito da una coppia di *Frecciargento* programmata con un tempo di percorrenza complessivo di 3 ore e 56 minuti; anche tali treni, con fermata a La Spezia, Pisa e Firenze Campo di Marte, sono effettuati in regime di mercato.

ALLEGATO 10

5-10489 Liuzzi: Operatività dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e suo inserimento nel piano nazionale per gli aeroporti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scalo di Salerno Pontecagnano, come riportato nello schema di Piano Nazionale degli Aeroporti, è attualmente dotato di infrastrutture di volo inadeguate ed è stato inserito tra gli aeroporti di interesse nazionale per poter offrire un appropriato livello di capacità con un parziale assorbimento dei traffici quando l'aeroporto di Napoli Capodichino non sarà in grado di soddisfare, in ragione del raggiungimento dei limiti di capacità, il previsto aumento di traffico. Lo scalo, previo potenziamento infrastrutturale, sarebbe inoltre a servizio di rilevanti aree della Basilicata.

Premesso ciò, finché non saranno realizzati interventi di adeguamento sullo scalo, per il suo sviluppo allo stato non può che prospettarsi una possibile vocazione relativa al segmento di traffico corrispondente all'aviazione generale – sia commerciale che privata – e ai servizi elicotteristici di collegamento con le isole, atteso che non si è ancora concluso l'iter di concessione della gestione totale.

In realtà, il Piano di intervento ventennale alla base della procedura di affidamento della gestione totale prevede nel lungo periodo che lo scalo possa raggiungere un volume di traffico prossimo ad un volume di 1,3 milioni di passeggeri; l'attività è oggi di fatto sospesa, ad eccezione di una limitata attività di aviazione generale.

Il Master Plan dell'aeroporto di Salerno, che abbraccia un orizzonte temporale di dieci anni, prevede una serie di opere infrastrutturali necessarie per far svolgere allo stesso il ruolo assegnatogli dallo Stato e consentire quindi l'operatività sullo scalo anche ad aeromobili per

traffico commerciale. I contenuti di tale Master Plan, approvato in linea tecnica da ENAC nel mese di aprile 2015, possono essere sintetizzati come segue.

Le previsioni di traffico commerciale al 10° anno sono di 529.593 passeggeri/anno e 5.327 movimenti/anno.

La realizzazione delle opere è prevista secondo due fasi temporali successive di attuazione, oltre una terza di massimo sviluppo che va oltre l'orizzonte temporale del piano.

Nella fase breve termine (1°-3° anno) è prevista:

acquisizione delle aree per prolungamento della pista di volo;

prolungamento pista di volo a 2.000 metri e realizzazione delle opere correlate;

potenziamento delle caratteristiche di portanza della pavimentazione della pista;

realizzazione nuove RESA in THR 23 e THR 05;

livellamento e adeguamento della portanza della CGA;

costruzione edificio multifunzionale, mezzi di rampa e ampliamento W.F.;

realizzazione nuova aerostazione aviazione generale e relativa viabilità e parcheggi.

Nella fase medio termine (4°-10° anno) è prevista:

acquisizione di aree per ampliamento parcheggio area terminale e nuova viabilità;

prolungamento pista di volo a 2.200 metri e realizzazione delle opere correlate;

riqualifica e ampliamento *terminal* esistente;

ampliamento e riqualifica parcheggi auto e viabilità di accesso.

Il Master Plan prevede opere per un importo complessivo di circa 75 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati dallo

Stato secondo la previsione del decreto-legge Sblocca Italia.

Tutta la documentazione relativa al Master Plan è consultabile sul portale VIA VAS del Ministero dell'ambiente in quanto, a seguito dell'approvazione in linea tecnica da parte di ENAC, è stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, tuttora in corso; a conclusione di tale procedura verrà attivata quella di conformità urbanistica.

ALLEGATO 11

5-10677 Giulietti: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI.

5-10584 Galgano: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'Onorevole Giulietti e dell'Onorevole Galgano in quanto vertono su analogo argomento.

È doveroso premettere che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2015 e del decreto ministeriale 5 agosto 2016, tutte le ferrovie regionali ex concesse, interconnesse e ricomprese nell'allegato al citato decreto ministeriale, e tra queste anche la Ferrovia Centrale Umbra, sono passate definitivamente sotto il controllo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie; è quindi fatto obbligo ai gestori dell'infrastruttura definire un programma degli interventi di adeguamento agli *standard* nazionali, in assenza dei quali l'esercizio viene svolto con azioni mitigative a volte impattanti sulla qualità del servizio.

In tale mutato contesto normativo, ove ANSF è subentrata a MIT e USTIF per i controlli sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario, la Regione Umbria, con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, ha proceduto ad una prima analisi dello stato tecnico/manutentivo dell'intera tratta ricadente sotto la responsabilità del gestore dell'infrastruttura Umbria TPL e Mobilità, al fine di valutare tutti gli interventi necessari per adeguare la stessa rete ferroviaria agli *standard* RFI. Tale pianificazione è stata definita in coerenza con gli obiettivi di cui al predetto decreto legislativo e con le risorse finanziarie disponibili rispetto a quelle necessarie per adeguare l'intera rete agli *standard* nazionali.

Alta è l'attenzione sulle condizioni della rete e sulle attività manutentive da eseguire che ovviamente interessano la restante rete in esercizio, la quale come è noto ha un'estensione di 153 km di linea e dovrà essere adeguata anche agli *standard* nazionali, così come previsto dai predetti provvedimenti normativi, nonché dai regolamenti europei che interessano le reti interconnesse come Ferrovia Centrale Umbra lo è nel panorama nazionale.

La Regione Umbria è da tempo attiva nei contatti con RFI per trasferire alla stessa la concessione della rete ovvero, nei tempi tecnici necessari, affidarle direttamente, così come definito negli ultimi recenti incontri, le attività tecniche di supporto alla realizzazione degli interventi che il piano richiesto da ANSF prevede per l'adeguamento agli *standard* nazionali tipici proprio nelle reti gestite da RFI. Tale impegno è stato confermato e definito anche a seguito degli ultimi incontri.

Gli interventi che posso essere così sommariamente riassunti:

attrezzaggio della rete con il sistema di terra e relativo adeguamento del segnalamento;

sistemazione e adeguamento di alcuni tratti di rete, e in particolare della tratta Umbertide – Città di Castello, oggi chiusa al servizio ferroviario;

sistemazione dei passaggi a livello e delle opere d'arte, troveranno copertura con le risorse di cui ai fondi FSC, e in particolare nei 51 milioni già autorizzati.

Le risorse necessarie per estendere le attività di adeguamento su tutta la rete hanno una stima dei costi pari a 150 milioni di euro.

Quanto allo stato delle diverse tratte ferroviarie, informo che con provvedimenti del 5 settembre 2015 e 20 febbraio 2017 il Direttore dell'esercizio ha sostituito con autobus il servizio ferroviario rispettivamente sulla tratta Umbertide – Città di Castello e Perugia Ponte San Giovanni – Perugia S. Anna.

Infatti, questa ultima tratta è oggetto di lavori di ammodernamento, adeguamento e sistemazione della rete, che peraltro verrà elettrificata completando la linea nella sua interezza, e a seguito di gara ad evidenza pubblica sono stati aggiudicati all'ATI CSI-IMAF, per un importo di 13,5 milioni di euro circa, che trovano copertura nelle risorse di cui alla legge n. 211/92.

Dal punto di vista trasportistico, la tratta riveste un'importanza strategica in quanto unisce il centro storico di Perugia con il nodo ferroviario di Perugia Ponte San Giovanni, ove convergono sia i servizi svolti da Trenitalia sulla direttrice ovest-est Terontola Foligno che quelli regionali da Sansepolcro a Terni (nord-sud), con

caratteristiche tecniche che la rendono unica in quanto ha una pendenza del 60 per mille. I lavori previsti consisteranno nella sistemazione della sede per tutta la sua estensione, compresa l'elettrificazione, nella messa in sicurezza del tracciato in alcuni versanti oggi interessati da dissesti idrogeologici, nel rinnovo degli impianti, degli enti di piazzale delle stazioni di Perugia S. Anna e Piscille e in attività di sistemazione e di consolidamento della galleria Pallotta.

In corrispondenza della stazione di Piscille, adiacente all'istituto scolastico ITIS, verrà realizzato anche un sottopasso pedonale assieme al nuovo piano del ferro.

Lavori importanti e significativi che in questo momento, come previsto dalla normativa, sono stati preceduti dalla bonifica degli ordigni bellici, per la quale attività è stata richiesta alle competenti autorità militari l'autorizzazione a procedere.

Infine, con le risorse disponibili nei fondi FSC assentiti alla Regione Umbria verrà finanziato l'intervento di adeguamento, sistemazione e rinnovo della sede della tratta Umbertide – Città di Castello, per il quale dovrà essere appaltata sia la progettazione che la realizzazione.

ALLEGATO 12

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori » (C. 1041 Di Salvo);

valutata positivamente la finalità della proposta di legge in esame di garantire la corresponsione di retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali;

preso atto del ruolo che – ai fini di verifica della regolarità della retribuzione – assume Poste italiane spa, ad ulteriore conferma del ruolo cruciale di questa azienda derivante dalla ramificazione territoriale e dalla intima connessione con il tessuto sociale ed economico del nostro Paese, anche in ragione del servizio pubblico essenziale svolto sia nelle grandi città che nelle comunità locali periferiche del paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	106
5-10921 Galgano: Prospettive produttive delle centrali Enel di Bastardo, Genova e Chivasso ...	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	109
5-10922 Benamati: Stato delle trattative per la vendita dello stabilimento Alcoa di Portovesme .	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	110
5-10923 Polidori: Iniziative per la definizione di un nuovo accordo nazionale per gli agenti di assicurazione	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	111
5-10924 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Tecnowind di Fabriano .	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	113
5-10925 Da Villa: Chiarimenti in merito all'autorizzazione del progetto della società « Costa Bioenergie Srl »	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	114
INTERROGAZIONI:	
5-10103 Crippa: Misure a favore della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica	108
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	115
5-10536 Scuvera: Incidenti occorsi nella raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi	108
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	117

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione at-

traverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-10921 Galgano: Prospettive produttive delle centrali Enel di Bastardo, Genova e Chivasso.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, ringrazia per la risposta e prende positivamente atto dell'ipotesi di riqualificazione della centrale di Bastardo, auspi-

cando che Enel offra maggiori garanzie sugli investimenti futuri. Rileva che Enel ha effettuato investimenti per 100 milioni a Catania e, a maggior ragione, dovrebbe riservare la stessa attenzione ad una regione come l'Umbria che ha subito il disastro del terremoto. Auspica quindi che il Governo continui a seguire gli accordi tra la regione ed Enel anche per quanto riguarda le modalità di bonifica dei siti interessati.

5-10922 Benamati: Stato delle trattative per la vendita dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

Emanuele CANI (PD), cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele CANI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta che reca elementi informativi già noti. Restano forti le preoccupazioni sulle prospettive occupazionali dei lavoratori perdurando una situazione di stallo. Ricorda che la X Commissione il 18 novembre 2015 ha approvato la risoluzione a sua prima firma n. 8-00153 che mirava al rilancio di tutto il comparto dell'alluminio. Il riavvio dello stabilimento di Portovesme è ovviamente parte di questa strategia. Pur esprimendo apprezzamento per gli sforzi fin qui compiuti dal Governo, sollecita misure tempestive per chiudere la vertenza in atto assicurando reali prospettive ai lavoratori e al settore produttivo dell'alluminio nel suo complesso.

5-10923 Polidori: Iniziative per la definizione di un nuovo accordo nazionale per gli agenti di assicurazione.

Nunzia DE GIROLAMO (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nunzia DE GIROLAMO (FI-PdL), replicando, ringrazia per la risposta evidenziando come lo scopo dell'interrogazione presentata dal proprio gruppo fosse principalmente quello di porre all'attenzione dell'Esecutivo l'urgenza del rinnovo del contratto degli agenti di assicurazione dal momento che vi è stata anche una apprezzabile manifestazione di disponibilità da parte dell'ANIA a riattivare il tavolo negoziale.

5-10924 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Tecnowind di Fabriano.

Lara RICCIATTI (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, prende atto della risposta dalla Viceministra ed evidenzia l'estrema complessità della vicenda dell'azienda Tecnowind che, oltre alla grave questione occupazionale, investe anche una situazione di contrasto evidente tra consiglio di amministrazione e soci. Nel prendere atto positivamente della convocazione del tavolo da parte del MiSE, auspica una tempestiva conclusione della vertenza che coinvolge 300 lavoratori.

5-10925 Da Villa: Chiarimenti in merito all'autorizzazione del progetto della società « Costa Bioenergie Srl ».

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che sul deposito di GPL sono stati commessi numerosi errori da parte dei diversi livelli istituzionali. Sottolinea nella sua interrogazione ha posto un quesito interpretativo sull'autorizzazione concessa e chiede una disponibilità reale del Governo per risolvere il problema. Ricorda che otto mesi fa

il comune di Chioggia ha scritto al Ministero sulla complessa vicenda ma non ha ricevuto alcuna risposta.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giudica evasiva e pilatesca, facendo ricadere sull'amministrazione di Chioggia una serie di errori imputabili anche ad altre istituzioni. Non è stata convocata infatti la Commissione di salvaguardia prevista dalla legge speciale per Venezia né è stata fatta una procedura di VIA per un impianto ritenuto strategico per la distribuzione del GPL nel nord Italia. Invita la Viceministra Bellanova a recarsi a Chioggia per rendersi conto di persona della gravità della situazione in atto. Ritiene che il MiSE dovrebbe affiancare la regione ed il comune in questa vicenda causata da un evidente pasticcio normativo, derivante dalla modifica introdotta dalla legge n. 190/2014 in virtù della quale il decreto ministeriale richiamato nel suo atto ispettivo ha sostituito ogni altra autorizzazione. Sottolinea, infine, come il Governo non abbia risposto alla questione posta nell'interrogazione se il decreto sostituisse effettivamente ogni altra autorizzazione, concessione o parere. Lamenta che nella risposta si è fatto riferimento solo agli strumenti urbanistici facendo ricadere ogni altra responsabilità sul comune di Chioggia.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 11.35.

5-10103 Crippa: Misure a favore della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che la fine del regime di maggior tutela prevista dal 2018 favorirà i cartelli di imprese o l'operatore dominante a svantaggio degli utenti finali.

5-10536 Scuvera: Incidenti occorsi nella raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il Governo per i chiarimenti. Sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza degli impianti ed esprime preoccupazione per il fatto che i descritti incidenti, che hanno destato grande allarme nella popolazione, siano avvenuti nonostante gli investimenti in sicurezza effettuati dall'ENI. Lamenta inoltre che la regione Lombardia ha autorizzato, nonostante un forte dissenso delle comunità locali, una discarica di cemento-amianto in prossimità della raffineria. Nella consapevolezza che Sannazzaro rappresenta una realtà produttiva di fondamentale importanza per il territorio, ribadisce l'urgenza di interventi risolutivi sul versante della sicurezza anche al fine di superare le criticità evidenziate dalle organizzazioni sindacali nell'audizione svolta dalla Commissione lo scorso 23 febbraio.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.55.

ALLEGATO 1

5-10921 Galgano: Prospettive produttive delle centrali Enel di Bastardo, Genova e Chivasso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è ricordato dall'interrogante, la richiesta dell'Enel di cessazione dell'attività produttiva per la centrale in oggetto non è stata accolta da questo Ministero, in quanto Terna ha compreso l'impianto di Gualdo Cattaneo tra quelli da mantenere ancora disponibili in caso di emergenza, fino alla conclusione della situazione di potenziale fabbisogno nel periodo invernale, a causa della temporanea indisponibilità di parte delle centrali nucleari francesi.

In considerazione del superamento del periodo invernale e delle previsioni favorevoli dei piani di produzione nucleare francese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto a Terna di effettuare una seconda valutazione sulla messa fuori servizio dell'impianto di Gualdo Cattaneo, considerando, questa volta, anche l'adeguatezza per il prossimo periodo estivo (giugno-settembre 2017) e le eventuali iniziative necessarie a contenere possibili criticità per l'esercizio in sicurezza del sistema. Lo scenario della prossima estate, infatti, è caratterizzato da una situazione di scarsità di risorsa idrica che, unito alle tipicità meteorologiche del periodo e all'aumento dei consumi, richiede una particolare attenzione. Nel caso dei tre impianti coinvolti dalla criticità invernale (Genova 6, Sarmato e Gualdo Cattaneo), la

valutazione terrà conto della reale disponibilità degli impianti e del loro concreto contributo in caso di necessità, oltre che delle alternative possibili.

Per rispondere quindi alla prima domanda, si conferma che sono in corso di definizione analisi e misure per rafforzare i margini di riserva del sistema elettrico per il prossimo periodo estivo che, come per il periodo invernale, possono comprendere anche il mantenimento in disponibilità di alcuni impianti.

Per quanto riguarda le centrali citate dall'On. interrogante come di proprietà ENEL, si precisa che gli impianti di Genova e di Bastardo appartengono effettivamente all'ENEL mentre la centrale di Chivasso è della società A2A gencogas e non è stata oggetto di alcuna istanza di messa fuori servizio.

Relativamente alla seconda domanda, Enel ha da tempo inserito la centrale di Bastardo tra gli impianti da dismettere, in quanto meno efficienti o non più produttivi; dunque, al netto delle misure adottate e adottabili dal Ministero a tutela della sicurezza connesse a specifiche situazioni, la prospettiva finale del sito non sembra attualmente quella del riavvio della produzione elettrica, ma della riqualificazione per altre destinazioni.

ALLEGATO 2

5-10922 Benamati: Stato delle trattative per la vendita dello stabilimento Alcoa di Portovesme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta degli onorevoli Benamati e Cani, preciso che l'interlocuzione con il mercato che Invitalia sta svolgendo in stretto coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico intesa all'individuazione di potenziali acquirenti per lo stabilimento Alcoa di Portovesme, inattivo dal 2012, sta procedendo con l'approfondimento delle manifestazioni di interesse pervenute formalmente.

I soggetti che hanno manifestato interesse stanno svolgendo le loro valutazioni economiche in merito al possibile investimento, mediante l'attività di *due diligence*.

Ove intendessero proseguire, l'interesse dovrà essere formalizzato non solo con un'offerta vincolante ma anche attraverso la presentazione di un Piano Industriale che consenta di valutare, nel dettaglio, la concretezza delle prospettive di riavvio dello *smelter* e l'impatto complessivo sui livelli occupazionali, sulla composizione professionale degli addetti e sui potenziali tempi di riassorbimento della forza lavoro complessiva.

Riferisco, altresì, che delle manifestazioni di interesse pervenute sino ad oggi, si annovera la società SiderAlloys che ha formulato una offerta vincolata e dalla quale siamo in attesa di ricevere il Piano Industriale. Tale Piano dovrà dare evidenza oltre che dei profili relativi al tessuto occupazionale industriale anche della composizione degli investimenti necessari al riavvio dell'impianto e di quelli previsti per ridurre – ove possibile – il gap tecnologico rispetto ai moderni *smelter* europei e mondiali.

Se dal Piano Industriale dovessero emergere elementi funzionali a favorire la ripartenza e la competitività futura dell'impianto ma che esulano dalle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico, si procederà a sottoporre tali elementi al vaglio dei rispettivi tavoli di competenza attraverso i necessari dialoghi istituzionali.

Realisticamente si può ipotizzare che lo stato di avanzamento sin qui delineato, possa concludersi entro alcune settimane a partire dal ricevimento del Piano Industriale, di cui sarà valutata la coerenza complessiva e la compatibilità di quanto proposto dal potenziale acquirente, per poi proseguire con incontri specifici di approfondimento anche su tavoli istituzionali diversi, propedeutici all'inizio di una trattativa effettiva per il riavvio dell'attività produttiva.

Resta inteso che proseguono e proseguiranno, in parallelo, le attività relative alla valutazione delle altre manifestazioni di interesse pervenute e a quelle che è auspicabile ricevere nell'immediato futuro.

Ciascun soggetto, sia esso fondo di investimento od operatore industriale, dovrà seguire il medesimo iter in piena trasparenza, eguaglianza di condizioni e rispetto delle pari opportunità.

Concludo assicurando il massimo impegno da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nel garantire una continua azione di monitoraggio e un elevato livello di attenzione sull'evolversi delle descritte vicende.

ALLEGATO 3

5-10923 Polidori: Iniziative per la definizione di un nuovo accordo nazionale per gli agenti di assicurazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano, nell'ambito dei rapporti tra compagnie ed intermediari, il lungo periodo di mancato rinnovo dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione (ANA) superato recentemente dalla manifestata volontà dell'ANIA di riattivare il tavolo delle trattative negoziali in vista di un possibile aggiornamento del contratto collettivo in parola.

Preliminarmente, vorrei evidenziare che la maggior parte dei temi sollevati, sebbene afferenti alle dinamiche del settore assicurativo, sono da ricondursi prevalentemente a rapporti di natura civilistica, suscettibili, eventualmente, di produrre effetti sul tenore concorrenziale dei mercati. Tali temi coinvolgono più direttamente i profili di competenza dell'Antitrust, in luogo di quelli attribuiti per legge all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.

Al proposito l'Istituto di Vigilanza, nel rilevare che la questione del rinnovo dell'Accordo Nazionale Agenti (ANA), scaduto nel 2006, coinvolge da tempo interessi contrapposti delle associazioni degli agenti e dell'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), ha evidenziato che il tema in oggetto si pone del tutto fuori della competenza dell'Autorità di settore.

Con particolare riferimento al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti, preme evidenziare che l'ANIA aveva manifestato disponibilità a confrontarsi con le Associazioni di categoria sul tema dell'Accordo Nazionale Agenti, come testimonia l'apertura di un tavolo di trattativa nel 2013.

Il confronto con le Organizzazioni degli agenti fu interrotto per cause imputabili ad un successivo esposto presentato al-

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da parte di una delle Associazioni agenziali firmatarie dell'Accordo 2003.

Al riguardo, l'indagine dell'Antitrust, relativa ad alcune clausole presenti nei mandati agenziali e potenzialmente ritenute lesive del diritto della concorrenza, si concluse con l'adozione di precisi impegni, relativi anche ad alcuni istituti di primaria importanza dell'ANA 2003, da parte delle imprese coinvolte nell'istruttoria.

Alla luce di quanto brevemente riportato, l'ANIA ha comunicato di essere tutt'ora impegnata nei doverosi approfondimenti giuridici finalizzati a verificare la legittimità ad aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni degli agenti circa il rinnovo dell'Accordo collettivo.

All'esito di tali approfondimenti, l'Associazione sarà in grado di esprimere le proprie valutazioni.

Infine, sui possibili ed ulteriori interventi di natura legislativa o regolamentare, diversi da quelli afferenti la contrattazione collettiva e connessi alla valorizzazione degli intermediari assicurativi nell'ambito di una rinnovata competitività sul mercato europeo delle assicurazioni, segnalò l'avvio dei lavori di recepimento della direttiva 2016/97 (cd. IDD) sulla distribuzione assicurativa, il cui termine è fissato al 23 febbraio 2018, in collaborazione con l'Istituto di vigilanza.

Nell'ambito dei citati lavori, si è tenuto un primo ciclo di confronti tecnici con le rappresentanze associative di settore, volto ad acquisire gli elementi necessari alla definizione del decreto legislativo di recepimento e di riforma del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto delle

indicazioni comunitarie e nella consapevolezza delle esigenze degli operatori del settore coinvolti, portate tempestivamente al tavolo istituzionale e attualmente oggetto del vaglio tecnico da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

In conclusione, ritengo opportuno evidenziare che il continuo e proficuo inter-

vento delle Autorità preposte alla vigilanza sul settore conferma l'alto livello di attenzione che le stesse garantiscono alle problematiche segnalate, nonché – considerando il più ampio settore assicurativo – la rilevanza attribuita alla regolamentazione del settore medesimo, al fine di adeguare la normativa concorrenziale ai nuovi e più efficienti assetti richiesti dall'economia del Paese.

ALLEGATO 4

5-10924 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Tecnowind di Fabriano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni evidenziate dagli Onorevoli interroganti preme sottolineare che la crisi che ha investito la società Tecnowind è stata seguita con il massimo impegno a livello governativo e a livello locale.

La società Tecnowind, attiva nel comparto delle cappe da cucina e dei piani cottura, conta circa 284 occupati nella sede di Fabriano con una produzione complessivamente di 900.000 cappe e di 100.000 piani cottura all'anno.

Proprio in questi giorni il Prefetto di Ancona ha ricevuto una delegazione di lavoratori della Tecnowind insieme alle rappresentanze sindacali.

In tale sede, i delegati hanno manifestato preoccupazioni per le problematiche che da tempo affliggono l'Azienda, *in primis* la questione inerente alla difficoltà di pagare alcune mensilità salariali ai propri dipendenti.

Anche il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di sua competenza, ha già da tempo monitorato la situazione della società Tecnowind, incontrando in

più occasioni sia rappresentanti dell'azienda, sia rappresentanti delle istituzioni territoriali.

In questo ambito sono state acquisite informazioni su potenziali investitori che, tuttavia, non si sono mai palesati se non attraverso le dichiarazioni della proprietà Tecnowind.

Al momento quindi non è possibile formulare alcuna valutazione circa intenzioni di soggetti privati che sino ad oggi non hanno avanzato richieste formali di interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico.

A conclusione informo che le Organizzazioni Sindacali in data 21 marzo scorso hanno avanzato richiesta di apertura di un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti nella crisi Tecnowind.

Al riguardo ho disposto la convocazione delle parti e delle istituzioni locali per la data dell'11 aprile prossimo al fine di individuare ogni possibile soluzione che impedisca la temuta cessazione delle attività con la perdita di oltre 300 posti di lavoro.

ALLEGATO 5

5-10925 Da Villa: Chiarimenti in merito all'autorizzazione del progetto della società « Costa Bioenergie Srl ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo », agli articoli 57 e 57-bis sono state individuate le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma, la Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., subentrata alla Società COSTA PETROLI nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio e oli lubrificanti, destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia ed il naviglio locale, della capacità di 1.350 metri cubi, da realizzarsi su terreno privato ricadente in area portuale del Comune di Chioggia, con istanza dell'8 aprile 2014, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito portando la capacità complessiva a 10.350

metri cubi di oli minerali mediante l'installazione di 3 serbatoi tumulati da 3.000 metri cubi ciascuno per GPL.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto, ha svolto la relativa istruttoria, ai sensi della predetta normativa e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisendo tutti i pareri previsti. Sotto il profilo edilizio/urbanistico, il Comune di Chioggia ha fornito il parere favorevole al progetto con una propria nota del 16 giugno 2014, con la quale veniva comunicato testualmente che: « l'intervento risulta conforme al vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n. 2149 del 14 luglio 2009, ... e lo stesso risulta conforme al Piano Regolatore del Porto di Chioggia, in quanto ricadente in area a destinazione bunccheggio navi all'interno della cinta doganale ».

Con la successiva nota del 22 agosto 2014, la Città di Chioggia, ha poi confermato il proprio parere favorevole.

Per questi motivi il decreto di autorizzazione non ha esplicitamente disposto in merito alla variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, indipendente dalla data della domanda, in quanto il Comune stesso aveva dichiarato che l'intervento era conforme agli strumenti urbanistici, ivi compreso il Piano portuale, e quindi nessuna variante era necessaria.

ALLEGATO 6

5-10103 Crippa: Misure a favore della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il disegno di legge annuale per la concorrenza, attualmente in discussione al Senato, prevede, come ricordato dall'interrogante, il superamento dal 1° luglio 2018 del regime di « maggior tutela » per i clienti del settore elettrico. Questo passaggio – espresso dal punto di vista formale in una semplice norma di abrogazione, contenuta all'articolo 29 dell'attuale DDL – è in realtà il punto di arrivo di un piano di azione complesso e articolato, contenuto negli articoli successivi dello stesso DDL, previsto per garantire un pieno diritto di scelta, informato e consapevole, ai cittadini interessati.

Tale piano punta al raggiungimento di una serie di obiettivi che riguardano in particolare la piena operatività degli strumenti per la confrontabilità delle offerte, la semplificazione delle procedure e dei tempi di *switching* e di fatturazione, l'implementazione dell'obbligo di separazione del marchio, la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori: tutte misure che si aggiungerebbero agli strumenti già in corso di attuazione, come la diffusione dei contatori intelligenti e una maggiore leggibilità delle bollette, promossa dall'Autorità per l'energia.

Il processo ipotizzato dal DDL concorrenza non interessa solo l'Italia. Infatti, è bene precisare che il tema del superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico è oggetto di una nuova proposta di direttiva UE, compresa nel cosiddetto Pacchetto Invernale recentemente varato dalla Commissione europea, in cui l'attenzione è esplicitamente diretta a rafforzare

il ruolo del consumatore e consentirgli di avere un maggior controllo sulle proprie scelte energetiche. In molti Paesi esistono, infatti, ancora prezzi regolamentati e uno degli obiettivi è appunto il graduale superamento di simili regimi, affiancando misure in grado di rafforzare la consapevolezza e l'autonomia di scelta del consumatore. La piena integrazione dei mercati finali della vendita è, infatti, uno degli elementi fondanti del mercato interno dell'energia.

Su questo punto, insomma, la strada ipotizzata dal DDL concorrenza è dunque del tutto coerente con l'obiettivo di questa nuova proposta di direttiva europea.

Lo stesso DDL concorrenza assegna a un Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità per l'energia, l'Antitrust e le commissioni parlamentari competenti, il compito di asseverare il raggiungimento dei citati obiettivi e di individuare le modalità per il superamento della maggior tutela, al fine di garantire l'ingresso consapevole dei consumatori sul mercato, il rispetto delle norme della concorrenza e la pluralità dei fornitori e delle offerte. Il DDL, inoltre, demanda al Mise la riforma degli attuali bonus elettrico e gas, con l'obiettivo di garantire piena tutela alle famiglie in condizioni di disagio e contrastare la povertà energetica.

Tali passi si baseranno anche sui dati contenuti in un dettagliato rapporto, a cura dell'Autorità per l'energia, relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas.

La strada oggi tracciata è dunque preordinata a soddisfare la necessità che il supe-

ramento delle tutele di prezzo avvenga in un contesto di massima trasparenza e informativa per il consumatore e con un diretto coinvolgimento del Parlamento, che potrà quindi al momento opportuno integrare le analisi e le proposte del Mise con l'espressione del proprio parere.

Si ricorda, infine, che l'Autorità per l'energia e l'Antitrust vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente, sull'eventuale esercizio di potere di mercato da parte degli operatori o sull'esistenza di comportamenti collusivi.

ALLEGATO 7

5-10536 Scuvera: Incidenti occorsi nella raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, riguardante l'incidente verificatosi in data 5 febbraio 2017 all'interno della raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), fornisco i seguenti elementi.

Premetto che lo stabilimento per la lavorazione del petrolio greggio sito nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV), della Società Eni ha una capacità di lavorazione di 11.100.000 ton/anno. La raffineria di Sannazzaro dispone delle migliori tecnologie che permettono la produzione di prodotti finiti di alta qualità con una conversione elevatissima. Oltre alle classiche unità di trattamento, la raffineria dispone anche di varie unità di conversione che trasformano la parte più pesante proveniente dalle unità di distillazione in prodotti pregiati.

In relazione all'evento incidentale oggetto dell'interrogazione, la Società ENI, con nota del 6 febbraio scorso ha fornito al Ministero dello Sviluppo Economico gli elementi che preferisco riportare letteralmente:

« Stamane, poco dopo le ore 8,30, si è verificata una fuoriuscita di gasolio caldo dalla linea di fondo della colonna di stripping (a una temperatura di 200°C c.a.), probabilmente dalla tenuta della pompa, dell'impianto di desolfurazione gasolio denominato HDS2, posizionato all'interno della SOI Ovest della raffineria. Il gasolio si è innescato dando luogo a un incendio che ha coinvolto una zona molto limitata dell'impianto (poche decine di metri quadri) dove sono allocati gli air cooler di testa dello stripper stesso. La colonna stripper e

uno dei 4 reattori sono stati lambiti solo superficialmente e sembrano non aver subito danni rilevanti (danneggiata parte della coibentazione). Sono prontamente intervenute le squadre di emergenza della raffineria che hanno posto sotto controllo l'incendio, mentre scattavano le procedure di sezionamento e isolamento dell'impianto. Ciò ha impedito il propagarsi dell'incendio che è stato domato ed estinto in mattinata (permanevano ancora fino al primo pomeriggio solamente piccole fiammelle intermittenti dovute alla presenza di vapori idrocarburici nella linea di blow down che è stata definitivamente svuotata prima del cessato allarme, avvenuto alle ore 16,30 c.a.). Non ci sono state conseguenze per le persone, né per l'ambiente in quanto il fluido incendiato è gasolio già desolfurato e il fumo è pressoché rimasto contenuto all'interno del perimetro dello stabilimento. Né i dosimetri in dotazione al personale, né le centraline interne hanno evidenziato valori anomali. L'ARPA intervenuta sta raccogliendo i dati delle centraline esterne, che saranno disponibili solamente domani mattina; non ci aspettiamo però valori anomali. Sono stati informati gli stakeholder come da piano di emergenza e intervenuti sul posto, oltre a ARPA e Carabinieri anche i Vigili del Fuoco, i quali però sono rimasti in stand by senza intervenire, in quanto l'evento era già pienamente sotto controllo.

I Carabinieri, su mandato della Procura, hanno comunicato che procederanno al sequestro cautelativo dell'area di impianto interessato, permettendoci però prima di completare tutte le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza. ».

Con riferimento ai citati dati raccolti dall'ARPA, si informa che i risultati non hanno riscontrato valori anomali.

Vorrei precisare, inoltre, che lo stabilimento ubicato in Sannazzaro de' Burgondi della società Eni S.p.A. è soggetto agli obblighi di cui al D.lgs. 105/2015 recante la normativa in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ed è classificato come stabilimento « di soglia superiore ».

Le attività di indagine e controllo sull'incidente sono attribuite al Comitato Tecnico Regionale, istituito nell'ambito di ciascuna regione dal Ministero dell'Interno, che ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del citato D.lgs.105/2015, a seguito di un incidente rilevante occorso presso uno stabilimento di soglia superiore raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente; adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso; formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Dalle informazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente alle autorità territoriali competenti a seguito degli incidenti occorsi nello stabilimento ENI, risulta che il CTR Lombardia, nell'ambito della programmazione dei propri controlli, aveva già previsto di sottoporre lo stabilimento a ispezione nel corso del 2017, a seguito dell'evento del 1° dicembre 2016, menzionato anche dall'Onorevole interrogante.

Il CTR ha costituito, di conseguenza, un gruppo di lavoro per la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi dell'incidente e delle sue dinamiche e disposto un'ispezione straordinaria presso lo stabilimento in questione che si concluderà il 31 marzo prossimo.

Al termine delle suddette attività potranno essere prescritte dall'indicata autorità competente le eventuali misure integrative ritenute necessarie per la sicurezza degli impianti.

Per quanto riguarda, invece, le attività di specifica competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo ha provveduto, a seguito degli eventi, all'istituzione di una Commissione incaricata di svolgere il sopralluogo post incidentale di cui all'articolo 26 del D.lgs. 105/2015, finalizzato alla raccolta delle informazioni sugli incidenti, comprendenti le circostanze, le conseguenze, le misure di emergenza adottate e gli esiti delle proprie raccomandazioni, al fine della loro comunicazione alla Commissione europea, prescritta nel caso in cui possa essere considerato come rilevante ai sensi della norma precedentemente citata. La Commissione Europea dovrà concludere le proprie attività entro il mese di maggio prossimo.

Il Ministero dello sviluppo economico, cui compete nello specifico la sicurezza degli approvvigionamenti, continuerà comunque a monitorare la funzionalità della raffineria al fine di tutelare l'incolumità delle persone e la salubrità dell'ambiente.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	126
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.30.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva della proposta di legge Atto Camera n. 4096, approvata in sede deliberante dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giorgio Piccolo, per la sua relazione introduttiva e per la formulazione della sua proposta di parere.

Giorgio PICCOLO (MDP), *relatore*, segnala, preliminarmente, che la proposta di legge riprende sostanzialmente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 5407, approvata in sede legislativa dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati nel corso della XVI legislatura, e che essa si inquadra nell'ambito di convenzioni in internazionali

volte a contrastare a livello multilaterale la produzione e l'uso delle mine e delle munizioni a grappolo, tra le quali ricorda la Convenzione di Ottawa, ratificata dall'Italia con la legge del n. 106 del 1999, e la Convenzione di Oslo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011. La proposta di legge in esame, con riferimento all'ordinamento nazionale, si inserisce, altresì, nella cornice rappresentata dalla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine anti-persona.

Passando al contenuto della proposta di legge, rileva che essa consta di sette articoli e che la finalità dell'intervento legislativo, indicata all'articolo 1, comma 1, consiste, in particolare, nel divieto totale di finanziamento di società che, con qualsiasi forma giuridica e qualunque sia la loro sede, direttamente o attraverso società controllate, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e sub-munizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La norma, inoltre, vieta anche lo svolgimento di ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione e detenzione di munizioni e sub-munizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Sulla base del comma 2, a tali società è preclusa la partecipazione a ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

Per quanto attiene alle competenze della XI Commissione, segnala, in particolare, che il comma 3, dopo avere disposto l'applicabilità del comma 1 a tutti gli intermediari abilitati, prevede esplicitamente il divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività indicate al comma 1.

L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nella proposta di legge. A tale pro-

posito, segnala che la lettera a) del comma 1 riconduce alla definizione di « intermediari abilitati » anche i fondi pensione, mentre la lettera f) del medesimo comma comprende tra gli « organismi di vigilanza » anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

L'articolo 3 prevede l'emanazione da parte degli organismi di vigilanza di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati nonché la redazione di un elenco delle società da escludere dai finanziamenti, mentre, sulla base del successivo articolo 4, gli intermediari finanziari medesimi provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco.

L'articolo 5 introduce disposizioni in ordine ai controlli e alle verifiche sugli intermediari finanziari da parte della Banca d'Italia e degli organismi di vigilanza, mentre l'articolo 6 disciplina in materia di sanzioni in caso di inosservanza del divieto di finanziamento. L'articolo 7, infine, dispone sull'entrata in vigore della legge in esame.

Conclusivamente, preso atto delle condivisibili finalità del provvedimento e dell'esigenza di assicurare quanto prima la sua entrata in vigore, propone di esprimere, già nella seduta odierna, un parere favorevole sul testo della proposta di legge approvato dal Senato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato l'andamento particolarmente rapido dell'esame del provvedimento e la sostanziale condivisione dei contenuti da parte dei diversi gruppi politici, propone che la Commissione esprima il parere nella seduta odierna, anziché in quella convocata per la giornata di domani.

Non essendovi obiezioni, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 23 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 29 marzo 2017.

Dà quindi la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.

Fabio LAVAGNO (PD), *relatore*, segnala, preliminarmente, che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, investe solo marginalmente le competenze della XI Commissione e consta di sedici articoli suddivisi in sei Titoli.

Nell'ambito del Titolo I, riguardante le norme generali, l'articolo 1 delimita l'oggetto e le finalità del provvedimento indicando la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale. Il Titolo II disciplina le autorità nazionali e locali competenti nel settore e, in tale contesto, gli articoli 2 e 3 individuano, rispettivamente, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le autorità alle quali, a livello nazionale e territoriale, è demandata l'attuazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

Segnala che il Titolo III reca disposizioni concernenti gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione. In particolare, l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, cui sono trasferite le risorse umane, finanziarie e stru-

mentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ecocompatibile, contestualmente soppressi. Il Tavolo tecnico ha una composizione che assicura la partecipazione delle istituzioni, delle parti sociali interessate dalle attività connesse all'agricoltura biologica e di rappresentanti della ricerca scientifica applicata. Ai componenti del Tavolo tecnico, che formula pareri sui provvedimenti in materia di produzione biologica e svolge funzioni di indirizzo e di proposta nel settore, non spetta alcun compenso. Rileva che l'articolo 5 prevede l'adozione, con cadenza triennale, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, aggiornato annualmente, che prevede interventi nel settore da finanziare con le risorse del fondo di cui all'articolo 6. Il medesimo Ministero è tenuto, inoltre, a inviare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6.

Passa al Titolo IV, che reca le disposizioni attinenti agli strumenti di finanziamento. In particolare, l'articolo 6 dispone l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, finalizzato al finanziamento di programmi e iniziative in coerenza con i programmi e gli orientamenti dell'Unione europea e con il Piano d'azione nazionale di cui al precedente articolo 5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, istituito dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Sulla base del successivo articolo 6-bis, lo Stato sostiene la stipula dei contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.

Fa presente che l'articolo 7 prevede, inoltre, il sostegno dello Stato alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della

produzione agricola con metodo biologico. Il sostegno si realizza attraverso le seguenti misure: la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario; la destinazione alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico di una quota annua delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; interventi per la ricerca nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; la destinazione di almeno il trenta per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dal precedente articolo 6, al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione in cui siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva.

Rileva che l'articolo 8 prevede la promozione, da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, della formazione teorico-pratica di tecnici e operatori relativa alla produzione agricola con metodi biologici e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere controlli ispettivi. A tal fine, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, definisce con proprio decreto i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale. Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche del Ministero del lavoro nell'adozione del decreto di cui all'articolo 8.

Segnalato che il Titolo V reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, rileva che l'articolo 9 prevede l'istituzione di distretti biologici, costituiti dai sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, caratterizzati dall'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area, nonché dalla presenza di aree paesaggisticamente rilevanti.

Sulla base dell'articolo 10, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici, allo scopo di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiera, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005. L'articolo 11 rinvia a un successivo decreto del Ministro la definizione dei criteri e dei requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Per l'analogo riconoscimento a livello nazionale è competente il Ministero medesimo.

Osserva che l'articolo 12 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici. Esse devono essere costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione e del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti; sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici; perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, in coerenza con le finalità del provvedimento in esame. La norma prevede, inoltre, che le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare. L'articolo 13 interviene in materia di sementi biologiche, integrando l'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971.

Nell'ambito del Titolo VI, che reca le disposizioni finali, l'articolo 14 dispone le abrogazioni delle norme non compatibili con quanto disposto dal provvedimento, mentre l'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome, stabilendo che le disposizioni

del provvedimento si applichino in tali ambiti territoriali compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Conclusivamente, preannuncia di voler proporre nella seduta convocata per domani di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 23 marzo scorso, la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo. Fa presente, pertanto, che, nella seduta odierna, proseguirà l'esame preliminare del disegno di legge con gli eventuali interventi dei colleghi deputati.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che l'articolo 1 del decreto-legge interferisce con l'attività della XI Commissione,

la quale, sul medesimo oggetto, aveva adottato un testo base con riferimento al quale erano state già presentate numerose proposte emendative. Rileva, infatti, che il contenuto del provvedimento adottato dal Governo non recepisce gli orientamenti maturati in Commissione che, originariamente, era intenzionata al mantenimento dell'istituto del lavoro accessorio e aveva successivamente approvato un emendamento soppressivo dell'istituto medesimo, che prevedeva tuttavia una disciplina della fase transitoria, la quale chiariva che ai buoni già richiesti si applicasse la normativa contenuta nelle disposizioni oggetto di abrogazione.

L'articolo 1 del decreto-legge, invece, prevede l'utilizzabilità dei buoni già emessi alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge senza tuttavia chiarire quale disciplina si applichi a tali buoni. Come ricordato anche dalla relatrice, sul punto è intervenuto un comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale ha precisato che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. Nel rilevare che un comunicato stampa non costituisce una fonte del diritto e non ha evidentemente alcun valore giuridico, sottolinea come si sia creata una situazione di assoluta incertezza, foriera di determinare contenziosi tra le amministrazioni interessate e i committenti di prestazioni di lavoro accessorio.

Entrando, quindi, nel merito del provvedimento, rileva che la relazione tecnica a esso allegata appare accreditare la possibilità che la soppressione dell'istituto del lavoro accessorio sia priva di effetti sull'occupazione, potendo i datori di lavoro ricorrere ad altre tipologie di contratti di carattere stabile. Tuttavia, il gran numero di *voucher* venduti fino ad oggi e gli orientamenti che stanno emergendo dalle imprese sembrerebbero smentire tale previsione e, anzi, dare adito alla preoccupazione di un massiccio ricorso al lavoro

nero o irregolare o, addirittura, di una perdita secca di opportunità di lavoro.

Contesta anche la sussistenza delle straordinarie ragioni di necessità e urgenza, richieste dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione di un decreto-legge. Come già detto, il lavoro della XI Commissione era quasi concluso e, dopo l'approvazione dell'Assemblea, la proposta di legge sarebbe stata trasmessa al Senato.

Spera comunque che vi sia la possibilità di apportare modifiche al testo, anche se la vicenda, a suo giudizio, dimostra ancora una volta che il ruolo del Parlamento è stato completamente svuotato, essendosi la sua competenza ridotta alla conferma di decisioni già prese dal Governo.

Passando all'articolo 2, che interviene sulla normativa relativa alla responsabilità solidale delle imprese in materia di appalti, osserva che, a suo giudizio, la disciplina proposta costituisce un passo indietro e lascia spazi di ambiguità con riferimento al diritto di difesa di tutte le parti in causa, con la probabile insorgenza di futuri contenziosi. Anche in questo caso, a suo avviso, non si rinvengono i necessari requisiti di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, a meno che il Governo non abbia considerato necessario e urgente evitare il *referendum* proposto dalla CGIL, privando i cittadini della possibilità di esprimersi nel merito.

Infine, giudica necessario un chiarimento del Governo sulle modalità di corresponsione del *voucher* per i servizi di *baby sitting*, che, come è noto, sono remunerati attraverso la corresponsione dei buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio. Preannuncia, pertanto, la presentazione di proposte emendative, volte a migliorare il testo con particolare riferimento alle esigenze delle famiglie e si augura che, attraverso tale processo di modifica, il procedimento sia riportato nell'ambito del potere legislativo proprio del Parlamento.

Marialuisa GNECCHI (PD) chiede al Governo di approfondire la problematica legata alla corresponsione del cosiddetto *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting*, in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Nel ricordare che si tratta di un istituto disciplinato in via sperimentale dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, nel quale il *voucher* è semplicemente la modalità prescelta per il pagamento del servizio, osserva che sarebbe sbagliato non individuare una soluzione per consentire alle lavoratrici madri di fruire del diritto loro riconosciuto. La materia è stata, del resto, regolamentata da uno specifico decreto ministeriale e, pertanto, a suo giudizio, la scelta di un modo diverso di remunerazione del servizio potrebbe avvenire secondo la stessa procedura, senza alcuna necessità di intervenire con legge. A fronte di tale quadro, esprime il proprio rammarico per il fatto che l'INPS, per una volta sollecito, abbia ingenerato preoccupazione nelle famiglie con un proprio comunicato relativo all'impossibilità di richiedere ulteriormente i buoni, senza verificare preventivamente la possibilità di individuare diverse modalità di corresponsione del *voucher*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, riconosce che il superamento dei buoni lavoro pone un problema per l'operatività dell'istituto dei *voucher* per le prestazioni di *baby sitting* in caso di rinuncia ad usufruire del congedo parentale. A suo avviso, è pertanto necessario trovare, anche con un atto normativo secondario, uno strumento alternativo che permetta alle famiglie di continuare ad avvalersi di tale istituto. Approfittando, poi, della presenza del sottosegretario, intende accertarsi dell'effettiva possibilità di introdurre limitate modifiche alla disciplina transitoria in materia di lavoro accessorio, che non mettano in discussione l'impianto del decreto-legge, ma che permettano alle famiglie di superare le incertezze attuali, in attesa di una nuova regolamentazione della materia.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) prende atto di quanto testé affermato dal presi-

dente, che, a suo giudizio, certifica una difficoltà politica della maggioranza, costretta, in un brevissimo arco di tempo, a ritornare sui propri passi su un argomento rispetto al quale aveva manifestato un ben diverso orientamento. Si unisce, pertanto, alla richiesta di sapere dal Governo se esista una reale possibilità per i parlamentari di intervenire sul testo del decre-

to-legge, attraverso la presentazione di proposte emendative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo. (C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo;

condivise le finalità e i contenuti del provvedimento, che introduce un divieto assoluto e generalizzato di finanziamento delle società coinvolte nella produzione e nel commercio di mine-anti persona e di munizioni o sub-munizioni a grappolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A 127

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e rinvio*) 127

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 129

Sull'ordine dei lavori 131

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 marzo 2017.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11.20 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 3918 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Delia MURER (MDP), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge C. 3918, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 e detta dispo-

sizioni di adeguamento dell'ordinamento interno.

Fa presente che la Convenzione in oggetto – che si compone di 33 articoli, raggruppati in nove capitoli – si propone di contribuire all'abolizione del traffico di organi umani mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti.

Per quanto concerne le sanzioni contemplate dalla normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico, la prima legge intervenuta in materia è la n. 458 del 1967, che ha disciplinato il trapianto di rene tra persone viventi. Tale legge, per prima, ha introdotto la donazione da vivente, ed è stata quindi costruita come esplicita deroga all'articolo 5 del codice civile, che vieta ogni atto di disposizione del proprio corpo qualora ne possa derivare un danno biologico permanente. La legge n. 458 del 1967 è servita da modello per le successive leggi n. 483 del 1999 e n. 167 del 2012 che, sempre in deroga all'articolo 5 del codice civile, hanno permesso la donazione a titolo gratuito e quindi il trapianto di parti di fegato nonché di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

In particolare, la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto l'articolo 22-*bis*, che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque a scopo di lucro svolga opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Successivamente, la recente legge 11 dicembre 2016, n. 236, ha introdotto nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e ha previsto un'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

Nello specifico, in base alla predetta legge n. 236 del 2016, che ha introdotto l'articolo 601-*bis* nel codice penale sul traffico di organi prelevati da persona vivente, chiunque, illecitamente, commer-

cia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione (primo comma). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma (secondo comma).

Il nuovo delitto relativo al traffico di organi da persona vivente è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di persone (articolo 601 del codice penale).

Dopo aver delineato il quadro normativo vigente, entra nel merito del disegno di legge in esame. Rileva, quindi, che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il codice penale. In primo luogo, viene modificata la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale: il delitto è aggravato quando l'associazione è finalizzata – oltre che a commettere il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (di cui al citato articolo 601-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 236) – a commettere il reato di prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*ter*) e il reato di uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater*).

Per quanto concerne le disposizioni volte ad incidere su materie attinenti alle competenze della Commissione Affari so-

ciali, richiama l'articolo 601-*quinquies*, concernente il delitto di Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi, introdotto sempre dall'articolo 3 del disegno di legge. La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente. Alla condanna consegue, in base all'articolo 601-*septies*, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità. In base all'articolo 601-*sexies*, i quattro nuovi delitti sono aggravati quando i fatti sono commessi in danno di un minore o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica.

Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (articoli da 601-*bis* a 601-*quinquies*) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *e*), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso « da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio ». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da

chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, paragrafo 4 della Convenzione) (comma 2).

L'articolo 8 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza *vacatio legis*, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, fa presente che il testo all'esame della Commissione è frutto di un lavoro avviato nella Commissione Agricoltura all'inizio della legislatura, anche se l'adozione del testo base risale allo scorso febbraio. Si tratta di un testo piuttosto articolato, che investe i profili di competenza della Commissione Affari sociali in modo marginale, principalmente attraverso richiami a finalità quali la tutela della salute o la sicurezza alimentare.

Il provvedimento è volto a definire (articolo 1), nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per

il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni. Il medesimo articolo 1, al comma 2, definisce la produzione biologica quale di attività di interesse nazionale con funzione sociale, basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è individuato quale autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre le regioni sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative a tale produzione (articoli 2 e 3). È istituito, inoltre, il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica a cui sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed eco-compatibile (articolo 4).

Si prevede l'adozione da parte del Ministro delle politiche agricole, con cadenza triennale, di un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici. Tra le funzioni del piano, vi sono quelle di incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo e di migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici (articolo 5). Anche ai fini dell'attuazione del Piano è istituito (articolo 6) un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ricorda che tale norma, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consu-

matori, ha previsto che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di alcuni prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali siano tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo.

All'articolo 9 il provvedimento definisce come distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali sia significativa la produzione biologica e la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. Fra le finalità dei distretti, vi è quella di promuovere la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali (comma 3, lettera b)).

Si prevede, inoltre, all'articolo 10, l'istituzione di un Tavolo di filiera dei prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere.

Tra gli scopi delle intese di filiera, vi sono quelli di conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità (comma 2, lettera c)).

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni di produttori biologici e le loro associazioni, prevedendo che esse siano riconosciute previa verifica delle finalità statutarie; tra tali finalità rientra quella di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio (comma 1, lettera b), numero IV)).

Si disciplinano, inoltre, all'articolo 12, le associazioni interprofessionali nella filiera biologica, includendo tra le loro finalità quella di fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie ad orientare

la produzione con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti e quella di promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare (comma 1 lettera c), numeri V e VII).

Segnala, da ultimo, l'articolo 13 che, integrando la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante la disciplina dell'attività sementiera, riconosce il diritto alla vendita diretta e in ambito locale nonché il diritto al libero scambio agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, facendo salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, domenica 2 aprile, avrà luogo a Palazzo Montecitorio, alla presenza della Presidente della Camera, il concerto dell'orchestra Centro sperimentale musicale per l'infanzia. Seguirà, l'illuminazione di blu della facciata del Palazzo in segno di partecipazione a tale iniziativa.

Invita, pertanto, tutti i deputati della Commissione a prendere parte a tale evento.

La seduta termina alle 12.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini	132
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	132
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	132
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	132

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 marzo 2017.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 3265 Romanini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 133
- Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 135

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 139

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del pa-

rere da rendere alla VI Commissione Finanze – intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* (a grappolo) da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La proposta è stata già approvata in sede legislativa dalla 6^a Commissione Finanze del Senato e riprende quanto già previsto da una proposta di legge presentata durante la XVI legislatura (C. 5407), approvata dalla sola Camera dei deputati. Rispetto a tale proposta, il testo in esame reca alcune precisazioni e specificazioni in ordine, tra l'altro, alle Autorità di vigilanza ed all'apparato dei controlli. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal provvedimento in esame, pur essendo di analoga natura, presentano un ammontare più elevato.

In particolare, l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate – svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Sono altresì vietate, con riferimento al medesimo oggetto, le attività di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, esportazione, importazione e detenzione.

Le società che svolgono tali attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico. Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati e per le fondazioni e i fondi pensione, che non possono investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina. La lettera *a)* definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM), le banche e le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche e le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

La successiva lettera *b)* definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario.

Per mina anti-persona la lettera *c)* rinvia alle caratteristiche individuate dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. Si tratta dunque di mine progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossim-

mità o contatto di una persona e tali da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Vengono quindi escluse dalla definizione di mine anti-persona le mine progettate in modo da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità o contatto di un veicolo.

La successiva lettera *d)* reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

La lettera *e)* reca la definizione di munizioni e submunizioni *cluster*, ovvero a grappolo, ai sensi della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95: ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive.

La lettera *f)* individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento debbono emanare, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare le attività vietate. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*) escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2 del provvedimento e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo (ai sensi del comma 2) la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 250.000 euro.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 6 collega all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e

controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Vanessa CAMANI (PD) manifesta il profondo convincimento del suo gruppo in ordine ai contenuti del provvedimento in discussione, già approvato in sede legislativa dalla Commissione Finanze del Senato, che esprime un punto qualificante dell'impostazione e della politica culturale adottata dal PD nel settore.

Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che il testo unificato in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

Ricorda inoltre che a livello europeo la produzione agricola biologica è disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal

relativo regolamento di applicazione (CE) 889/08. Tali normative definiscono nel dettaglio il processo produttivo biologico e il connesso sistema dei controlli e delle sanzioni. La normativa nazionale di recepimento è contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e successive modificazioni, e definisce le modalità di attuazione, il sistema di controllo e sanzionatorio, le politiche ed il finanziamento delle azioni relative al biologico.

Il provvedimento in discussione non interviene sulle modalità della produzione biologica, né in materia di sanzioni e controlli – rimettendosi per tali discipline al quadro normativo definito a livello europeo – ma si concentra, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, su tre principali aspetti:

il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;

gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

In tal senso l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, escludendo esplicitamente normativa in materia di controlli e definendo la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, e quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, fornendo in tale ambito appositi servizi ecosistemici.

L'articolo 2 specifica, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

L'articolo 3 individua nelle autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica – che sostituisce, acquisendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 10 dicembre 2008, n. 10.568) e il Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed eco-compatibile (di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 9 aprile 2013, n. 631), che sono contestualmente soppressi.

Al nuovo Tavolo tecnico viene affidato il compito di delineare indirizzi al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica (di cui al successivo articolo 5) nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

L'articolo 5 prevede che il Dicastero agricolo adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti

pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanziamento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca.

Rileva che il provvedimento richiama esplicitamente sul punto il rispetto della disciplina europea, di cui agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto dai titolari degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente (articolo 59, L. 488/1999). Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.

L'articolo 6-bis al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di:

distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integra-

zione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza;

intese di filiera (articolo 10) volte a valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione, a garantire la tracciabilità, a promuovere le attività connesse e ad agevolare lo sviluppo dei distretti biologici. Le intese — che non possono comportare restrizioni della concorrenza — possono prevedere accordi per una programmazione della produzione o per un programma di miglioramento della qualità che abbiano come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero previa verifica della compatibilità con il diritto dell'UE;

organizzazioni di produttori biologici (articolo 11) che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute;

organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica (articolo 12) aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica e sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento.

Fa presente al riguardo che nel regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sono dettate disposizioni relative alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori ed, in particolare, alle orga-

nizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali.

L'articolo 152, in particolare, prevede che possano essere riconosciute dagli Stati membri le organizzazioni di produttori nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, che, a sua volta, rinvia all'Allegato I per l'elencazione dei prodotti agricoli a cui si applica il regolamento 1308. Solo tali prodotti possono ricevere i finanziamenti europei previsti per la costituzione di tali forme di aggregazione degli operatori della filiera.

Quanto alle associazioni di organizzazioni di produttori l'articolo 156 del medesimo regolamento prevede che gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

Le organizzazioni interprofessionali sono invece disciplinate dall'articolo 157, sempre nei settori elencati dall'articolo 1, par. 2. Sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori.

Sia per le associazioni di organizzazioni di produttori che per le organizzazioni interprofessionali non è previsto specificamente che gli Stati membri possano prevedere tipologie legate al «multiprodotto» — quale è il biologico in quanto metodologia di produzione applicabile ai diversi prodotti agricoli — sul quale è lasciata alla discrezionalità dello Stato membro la relativa disciplina.

Un'organizzazione di produttori costituita in tale settore non potrebbe quindi essere riconosciuta dallo Stato membro a norma del citato regolamento 1308/2013 e non beneficerebbe delle relative disposizioni che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute.

Se tale riconoscimento viene tuttavia consentito nel quadro normativo nazionale, l'organizzazione di produttori potrebbe tuttavia beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui al Regolamento 1305/2015 (articolo 35) che è in effetti volto a incentivare rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali.

In tal senso richiama i contenuti del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016, recante disposizioni nazionali in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti ortofrutticoli trasformati. Alla tabella allegata si fa riferimento al biologico come «multiprodotto» e si indicano i requisiti ed i parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 13, infine, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà di sono sviluppate, hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.

L'articolo 14 reca alcune abrogazioni e l'articolo 15 dispone, quale norma di salvaguardia, che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame ad altra seduta, che propone di fissare nel corso della prossima settimana.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento è pervenuto il parere del garante per la protezione dei dati personali, che è a disposizione dei colleghi.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, evidenzia come il parere del Garante si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame, pur formulando alcune condizioni. Si tratta di rilievi che occorre valutare, anche al fine di verificare la coerenza dello schema di decreto in esame con la direttiva n. 46 del 1995 in materia di tutela dei dati personali come anche con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto che nessuno dei deputati presenti intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*) . 140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET) (*Svolgimento e conclusione*) 142

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che i due atti del Governo n. 391 e n. 393 sono stati assegnati alla Commissione con riserva, in attesa dei pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Sugli schemi è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni sindacali la scorsa settimana. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, sen. Sollo, illustrerà gli schemi e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni.

Il sen. Pasquale SOLLO, *relatore*, presenta una relazione che si diffonde sui contenuti dei due atti del Governo all'esame della Commissione, della quale, per ragioni di tempo, dà conto in estrema sintesi. Dopo aver ricordato che gli schemi di decreti legislativi sono stati adottati in base a distinte disposizioni di delega con-

tenute negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, segnala che la Commissione procede al loro esame congiunto visti i loro punti di contatto, sui quali è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni sindacali la scorsa settimana.

Lo schema di decreto legislativo n. 391, in coerenza con le previsioni di delega, novella in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante « Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni », al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e a garantire efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la misurazione e la verifica della performance. Riassume quindi le principali novità introdotte dallo schema.

Passando all'atto del Governo n. 293, la gran parte delle sue disposizioni novella il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Si compone di 9 capi suddivisi in 25 articoli, i cui contenuti sono sintetizzati nella relazione scritta.

Come già anticipato dal Presidente, la Commissione non potrà esprimere i propri pareri fino a quando non saranno acquisiti i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Si riserva quindi di formulare le relative proposte in un secondo tempo, tenendo anche conto delle questioni sollevate nell'audizione informale, per i profili di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda l'atto del Governo n. 393, anticipa che si pongono fin da ora alcuni dubbi circa la coerenza con i principi e criteri direttivi della delega con riguardo agli articoli 1, che interviene sulle fonti normative del rapporto di pubblico impiego, 21, che disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre appli-

cazione la cosiddetta « tutela reale » e 23, comma 2, che « congela » l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Analogamente, l'articolo 13, che produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori andrebbe valutato alla luce del criterio di delega che richiede la « introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare » (articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega n. 124 del 2015).

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI informa la Commissione che il Governo sta lavorando all'intesa in sede di Conferenza unificata che si è resa necessaria per l'attuazione della delega a seguito della celebre sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016. I pareri parlamentari avranno quindi ad oggetto un testo frutto di un'intesa con Regioni ed Autonomie locali, che vede un ruolo delle istanze territoriali potenziato rispetto all'espressione di un semplice parere. L'intesa dovrebbe essere all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 6 aprile e sarà trasmessa al più presto al Parlamento.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per la precisazione il Sottosegretario Rughetti e il sen. Sollo per la sua relazione, che sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare una volta trasmessi i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle 13.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.25.

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni
nel settore fiscale.**

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale
Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tri-
butaristi (LAPET).**

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)

Riccardo ALEMANNI, *Presidente nazionale dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, Giuseppe ZAMBON, *Consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)* e Roberto FALCONE, *Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo domande, Bruno TABACCI, *presidente*, il senatore Pasquale SOLLO (PD) e il deputato Mino TARICCO (PD), cui rispondono Giuseppe ZAMBON, *Consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, Riccardo ALEMANNI, *Presidente nazionale dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, e Roberto FALCONE, *Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET) per il loro contributo all'indagine e per le memorie depositate. Dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399.	
Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	143
Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399. <i>(Esame e rinvio)</i>	144
AVVERTENZA	144

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO, indi del vicepresidente Giorgio LAINATI. — Intervengono, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il presidente, Giovanni Pitruzzella, il capo di gabinetto, Filippo Arena e la portavoce, Luisa Cordova.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente

l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione.

Atto n. 399.

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Roberto RUTA (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 20.20.

Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione.

Atto n. 399.

(Esame e rinvio).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399), su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esprimere il proprio parere.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia i numerosi auditi e i componenti della Commissione che hanno concorso all'approfon-

dita istruttoria sul provvedimento in esame.

Dà quindi la parola al relatore Peluffo e successivamente al relatore Rossi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, e Maurizio ROSSI (Mistralc), *relatore*, esprimono le rispettive considerazioni sullo schema di decreto all'ordine del giorno.

Prendono la parola, per formulare osservazioni i senatori Roberto RUTA (PD), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Alberto AIROLA (M5S), Francesco VERDUCCI (PD), Federico FORNARO (Art. 1-MDP), Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Roberto FICO, *presidente*.

Roberto FICO, *presidente*, nel rinviare ad altra riunione il seguito della discussione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'interno	145
---	-----

Martedì 28 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro dell'interno.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro MINNITI che svolge una rela-

zione su cui intervengono formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati GUERINI (PD) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Giulia Ghibellini, consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project, e della dott.ssa Lucia Mazzi, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona (*Svolgimento e conclusione*) 146

Sulla pubblicità dei lavori 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Giulia Ghibellini, consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project, e della dott.ssa Lucia Mazzi, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte quindi che, una delle audite, la prof.ssa Ghibellini, è collegata dagli Stati Uniti via Skype con la Commissione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giulia GHIBELLINI, consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Lucia MAZZI, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese, e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Giulia GHIBELLINI, *consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivopatie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project*, e Lucia MAZZI, *terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'o-

dierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 28 marzo 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI indi del vicepresidente Edoardo PATRIARCA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, avvertendo che interverranno Giuseppe Guerini, Presidente Alleanza Cooperative Italiane Sociali, e Paola Menetti, Co-Presidente Alleanza Cooperative Italiane Sociali.

Giuseppe GUERINI, *Presidente Alleanza Cooperative Italiane Sociali*, svolge una relazione sul tema dell'accoglienza dei migranti e del ruolo del settore delle cooperative.

Paola MENETTI, *Co-Presidente Alleanza Cooperative Italiane Sociali*, integra la relazione del dottor Guerini.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gregorio FONTANA (FI-PdL), Paolo BENI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Elena CARNEVALI (PD) ed Edoardo PATRIARCA (PD), ai quali replicano Giuseppe GUERINI, *Presidente Alleanza Cooperative Italiane Sociali* e Paola MENETTI, *Co-Presidente Alleanza Cooperative Italiane Sociali*.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Audizione del prefetto Domenico Vulpiani, Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero dell'interno e del viceprefetto Antonina Coduti, Difensore civico digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
Comunicazioni del presidente	151

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del prefetto Domenico Vulpiani, Responsabile della transizione alla modalità operativa di-

gitale del Ministero dell'interno e del viceprefetto Antonina Coduti, Difensore civico digitale.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero dell'interno, Domenico Vulpiani, e del Difensore civico digitale Antonina Coduti, accompagnati da Stefano Gaudini, Sovrintendente capo, che ringrazia della presenza.

Domenico VULPIANI, *Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero dell'interno*, svolge un intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Domenico VULPIANI, *Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero dell'interno*, e Antonina CODUTI, *Difensore civico digitale*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

Martedì 28 marzo 2017.

La seduta comincia alle 12.05.

Comunicazioni del presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che dalla data odierna è attivo il servizio di file transfer che sarà utilizzato dalla Commissione per il trasferimento dei file cifrati relativi ai documenti riservati richiesti in consultazione dai singoli commissari.

Comunica quindi che nella seduta odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha ritenuto di integrare il programma delle audizioni con l'audizione del Poligrafico e Zecca dello Stato in merito alla Carta d'identità elettronica e ha altresì ritenuto di conferire a Synapta un incarico di ricerca relativo all'analisi dei dati dei contratti pubblici nel settore ICT.

Comunica infine che, durante le scorse sedute, la Commissione ha ricevuto documentazione da ANCI, Ministero dell'interno, Agenzia delle dogane e INPS che, d'accordo con gli autori, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito web della Commissione. Lo stesso avverrà per la documentazione ricevuta in data odierna dal prefetto Vulpiani, ad esclusione delle parti dichiarate riservate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione di rappresentanti di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152
Audizione di rappresentanti di associazioni e comitati di cittadini residenti nei Municipi III, XII e XIII di Roma Capitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono, per Confedilizia, il presidente, Giorgio Spaziani Testa, la responsabile del coordinamento urbanistico, Bruna Gabardi Vanoli, il responsabile dei rapporti istituzionali, Giovanni Gagliani Caputo, e un membro del coordinamento urbanistico, Marco Pietrolucci; per la Rete dei comitati di quartiere del terzo Municipio, Patrizia D'Arcangeli e Massimo Loggiacco; per il Comitato « Quelli del 6 novembre – Salviamo Prati Fiscali », Alessandro Corsi, Domenico Acciaro e Farshad Shahabadi; per il Comitato spontaneo cittadini Villa Spada, Daniele Poggiani, Adriano Travaglia e Salvatore Cangialosi; per il Comitato di quartiere Fidene, Loreto D'Angelo; per il Comitato di Castel di Guido, Andrea Bettini, Mauro Solidani ed Elisabetta Gasparri.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante

l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente di Confedilizia*, Bruna GABARDI VANOLI, *responsabile del coordinamento urbanistico di Confedilizia*, e Marco PIETROLUCCI, *membro del coordinamento urbanistico di Confedilizia*, svolgono distinte relazioni.

Interviene, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Gianfranco LIBRANDI (CI).

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente di Confedilizia*, e Bruna GABARDI VANOLI, *responsabile del coordinamento urbanistico di Confedilizia*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di associazioni e comitati di cittadini residenti nei Municipi III, XII e XIII di Roma Capitale.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Patrizia D'ARCANGELI, *per la Rete dei comitati di quartiere del terzo Municipio*, Alessandro CORSI, *per il Comitato «Quelli del 6 novembre – Salviamo Prati Fiscali»*, Daniele POGGIANI, *per il Comitato spontaneo cittadini Villa Spada*, Loreto D'ANGELO, *per il Comitato di quartiere Fidene*, e Andrea BETTINI, *per il Comitato di Castel di Guido*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA) e Roberto MORASSUT (PD).

Andrea BETTINI, *per il Comitato di Castel di Guido*, Patrizia D'ARCANGELI,

per la Rete dei comitati di quartiere del terzo Municipio, Alessandro CORSI, *per il Comitato «Quelli del 6 novembre – Salviamo Prati Fiscali»*, Daniele POGGIANI, *per il Comitato spontaneo cittadini Villa Spada*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A. 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12-A Giancarlo Giorgetti ed altri 4

COMMISSIONI RIUNITE (VI, VII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente de *Il Sole 24 Ore*, Giorgio Fossa, sulla situazione del gruppo editoriale 5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Enel, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 7

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4363*) 8

COMITATO DEI NOVE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202-915-A 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Emendamenti C. 1142-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	12
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3785 Ermini</i>)	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	26

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
AVVERTENZA	25

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	35
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc. XXII, n. 12. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	40
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	41
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i>)	55
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	57

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	59
---	----

RISOLUZIONI:

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di <i>stress test</i> (<i>Discussione e rinvio</i>)	68
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	71
Proposta di nomina del sig. Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	72
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	73
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Decreto-legge n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	76
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480 Borghi-A	79
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-10843 Franco Bordo: Sulla fase valutativa dell'avvio dei lavori della Commissione VIA per il progetto di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-10844 Biasotti: Sulla pubblicità dell'attività e degli atti istruttori sottostanti all'istituzione di Catania come sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale ...	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-10845 Spessotto: Cessazione dei voli Alitalia dall'aeroporto Tito Minniti e iniziative a favore del trasporto aereo da e per Reggio Calabria	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-10958 Oliaro: Interventi urgenti volti ad impedire i continui disservizi a danno del pendolarismo ferroviario umbro	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-10959 Tullo: Sicurezza della circolazione stradale in presenza di cantieri	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	93

INTERROGAZIONI:

5-09186 Prodani: Riattivazione della linea ferroviaria « Transalpina » nel tratto Campo Marzio – Opicina	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	95
5-10001 Spessotto: Modalità di pubblicazione delle relazioni della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime e di trasmissione delle raccomandazioni ivi contenute	84
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	97
5-10044 Spessotto: Innalzamento dei livelli di sicurezza connessi alla circolazione sul ponte della libertà di Venezia	84
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	98
5-10052 Tullo: Rallentamento dei tempi di percorrenza di alcuni collegamenti ferroviari tra la Liguria e Roma	84
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	100
5-10489 Liuzzi: Operatività dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e suo inserimento nel piano nazionale per gli aeroporti	84
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	101
5-10677 Giulietti: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI.	
5-10584 Galgano: Sullo stato del trasporto ferroviario umbro e sul passaggio della sua rete ferroviaria (ex FCU) a RFI	85
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	103

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 102 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
<i>ALLEGATO 12 (Parere approvato)</i>	105

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	106
5-10921 Galgano: Prospettive produttive delle centrali Enel di Bastardo, Genova e Chivasso ...	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	109
5-10922 Benamati: Stato delle trattative per la vendita dello stabilimento Alcoa di Portovesme .	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	110
5-10923 Polidori: Iniziative per la definizione di un nuovo accordo nazionale per gli agenti di assicurazione	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	111
5-10924 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Tecnowind di Fabriano .	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	113
5-10925 Da Villa: Chiarimenti in merito all'autorizzazione del progetto della società « Costa Bioenergie Srl »	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	114

INTERROGAZIONI:

5-10103 Crippa: Misure a favore della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica	108
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	115

5-10536 Scuvera: Incidenti occorsi nella raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi	108
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	117

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO (Parere approvato)	126
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
---	-----

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A	127
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
Sull'ordine dei lavori	131

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini	132
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	132
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	132
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	132

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	139
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>) .	140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399.	
Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399. (<i>Esame e rinvio</i>)	144
AVVERTENZA	144

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dell'interno	145
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della prof.ssa Giulia Ghibellini, consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project, e della dott.ssa Lucia Mazzi, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
Sulla pubblicità dei lavori	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Audizione del prefetto Domenico Vulpiani, Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale del Ministero dell'interno e del viceprefetto Antonina Coduti, Difensore civico digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
Comunicazioni del presidente	151

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione di rappresentanti di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152
Audizione di rappresentanti di associazioni e comitati di cittadini residenti nei Municipi III, XII e XIII di Roma Capitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008120